

COMMISSIONE IX
LAVORI PUBBLICI

IV.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 24 OTTOBRE 1963

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DE' COCCI

INDICE

	PAG.	PAG.
Comunicazione del Presidente:		
PRESIDENTE	41	
Disegno di legge (Discussione e approvazione):		
Provvidenze a favore delle zone devastate dalla catastrofe del Vajont del 9 ot- tobre 1963. (654)	41	
PRESIDENTE 41, 46, 54, 58, 60, 61, 62, 64 65, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76 77, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88 89, 90, 91, 92, 93, 94, 96, 97, 98, 99, 100 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107 109, 110, 111, 112, 113, 115		
ALESSANDRINI, <i>Relatore</i> 42, 60, 61, 62, 64, 65 66, 69, 70, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 80, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 93 94, 95, 96, 99, 100, 101, 102, 103, 104 105, 106, 107, 109, 113, 114		
SULLO, <i>Ministro dei lavori pubblici</i> 47, 48, 49, 50		
CORONA GIACOMO 47, 48, 56, 57, 62, 64, 68 71, 72, 73, 74, 75, 78, 81, 83, 85, 87, 88 96, 97, 99, 100, 106, 108, 112, 114		
VIANELLO 48, 49, 50, 59, 60, 61, 62, 64, 67 68, 69, 72, 73, 79, 82, 86, 87, 89, 91, 93 96, 106, 113, 114		
AMENDOLA PIETRO 50, 55, 56, 58, 60, 64, 65 66, 70, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 83 85, 93, 94, 98, 109, 112		
SPASARI, <i>Sottosegretario di Stato ai lavori pubblici</i> 52, 53, 55, 58, 61, 62, 65, 67, 68 69, 71, 72, 81, 82, 83, 84, 87, 89, 91, 96 97, 100, 101, 102, 104, 106, 107, 109 110, 111, 112, 113, 115		
ABELLI 52, 53, 67, 69, 72, 78, 80, 81, 83, 84 85, 90, 98, 107, 108, 109, 112, 115		
CECCHERINI 53, 62, 65		
RIPAMONTI 54, 64, 65, 67, 69, 75, 77, 78		
LIZZERO 55, 59, 62, 65, 68, 71, 74, 82, 84 89, 90, 92, 93, 97, 103, 110		
TAVERNA 58, 72, 90, 99, 115		
BERAGNOLI 58		
POERIO 59, 61, 64, 65, 69, 70, 71, 72, 73 74, 75, 76, 77, 78, 80, 82, 83, 84, 86, 87 90, 91, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100 101, 102, 104, 105, 107, 108		
FUSARO 59, 62, 67, 70, 65, 80, 88, 101		
COLLESELLI 59, 72, 102, 110		
DEGAN 68, 88		
FRANCO RAFFAELE 67, 89, 94, 99, 100, 101 102, 104		
BARONI 69, 83		
ARMANI 71, 74, 97, 98, 101		
LUSOLI 73, 79		
RINALDI 76, 87, 95, 96		
MICHELI, <i>Sottosegretario di Stato per l'in- dustria e il commercio</i> 78, 80, 88, 89, 90, 91 93, 94		
GREGGI 81, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 94, 100 101, 104		
MARCHESI 86, 91, 97, 106		
BRESSANI 87, 92		
BISAGLIA 88, 105, 107		
Votazione segreta:		
PRESIDENTE 122		

La seduta comincia alle 17,05.

DI NARDO, *Segretario*, dà lettura del pro-
cesso verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che per l'esame del provvedimento all'ordine del giorno i deputati Abelli, Armani, Bressani, Colleselli, Corona Giacomo, Fusaro, Franco Raffaele, Lizzero, Marchesi e Vianello sostituiscono rispettivamente i deputati Guarra, Guariento, D'Antonio, Helfer, Biagioni, Aldisio, Napolitano Luigi, Todros, De Pasquale e Busetto.

Discussione del disegno di legge: Provvidenze a favore delle zone devastate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 (654).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Provvidenze a favore delle zone devastate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 ».

Questo importante disegno di legge, che riguarda materie di competenza delle Commissioni Lavori pubblici, Industria, Giustizia e Interni, avrebbe potuto essere assegnato alle quattro Commissioni riunite, ovvero ad una sola Commissione con parere delle altre, oppure ad una Commissione speciale. Invece, per ragioni di urgenza, è stato assegnato esclusivamente alla nostra Commissione. Dico questo perché è evidente che dobbiamo compenetrarci dell'importanza e della delicatezza del nostro compito.

Mi auguro quindi che tutti gli onorevoli colleghi vogliano collaborare per la migliore, ma nello stesso tempo, più celere discussione del disegno di legge.

Ciò premesso, invito senz'altro l'onorevole Alessandrini a voler svolgere la relazione, ringraziandolo anticipatamente per aver accettato l'incarico, pur avendo avuto a disposizione soltanto 3 o 4 ore per l'esame del provvedimento.

ALESSANDRINI, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, perdura in noi ed in tutto il paese lo sgomento ed il dolore per l'immane sciagura che ha colpito la popolazione delle province di Belluno e di Udine a seguito del disastro del Vajont.

I centri di Longarone, Castellazzo, Ospitale di Cadore, Soverzene, Belluno, Erto e Casso sono stati devastati dall'onda micidiale e le opere feconde e pacifiche dell'uomo — abitazioni, opifici, botteghe artigiane, edifici pubblici, piazze, strade e fertili campi — sono state distrutte in pochi istanti mentre la popolazione si affidava fiduciosa al riposo.

Le vittime sono state più di 2 mila, i danni numerosi in una zona, tra l'altro, già duramente provata dalle distruzioni belliche. Ancora oggi, a 15 giorni dal disastro, si ricercano pietosamente nelle acque del fiume sacro a tanti sacrifici, il Piave, i corpi delle persone scomparse nella tragedia.

Non è nostro compito indagare, almeno per oggi, fino a che punto ed in che misura la fragilità umana debba caricarsi della responsabilità di quanto è avvenuto. Uno degli ultimi articoli del disegno di legge sottoposto al nostro esame stabilisce la riserva più ampia dei diritti dello Stato e dei terzi nei confronti di eventuali responsabili del disastro.

Dovere urgente del Parlamento, ed in modo particolare della nostra Commissione, è di adottare immediati provvedimenti che permettano di lenire la sofferenza dei sopravvissuti e di sanare i solchi profondi scavati dalla sciagura nella vita e nell'economia del-

la zona, restituendo ad una gente generosa e tenace la possibilità di lavoro e di ricostruzione dei focolari distrutti.

I danni si estendono a due province, quella di Belluno che sopporta il maggior peso del disastro e quella di Udine. Una sommaria valutazione, senz'altro incompleta, pone in rilievo per la sola provincia di Belluno i seguenti danni: 3.500 vani distrutti per un valore di 4 miliardi; 600 vani danneggiati che impongono una spesa per il ripristino, prudentemente calcolata, di almeno 100 milioni. Interventi sono previsti per la viabilità minore in almeno 300 milioni; la ricostruzione di opere igieniche, tra cui principalmente gli acquedotti e le fognature, prevede una spesa di circa 3 miliardi; per le scuole e gli asili occorrono per lo meno 500 milioni; per le opere idrauliche assolutamente necessarie è prevista una spesa di 400 milioni; la ricostruzione di tre ponti richiede la spesa di 400 milioni e quella degli edifici di culto la spesa di 200 milioni.

Per la provincia di Udine sono previste spese per 900 milioni, così ripartite: 470 milioni per la ricostruzione di case distrutte; 300 milioni per quelle danneggiate; 10 milioni per le scuole distrutte; 60 milioni per le strade distrutte; 10 milioni per le strade danneggiate; 50 milioni per i ponti distrutti; 10 milioni per gli acquedotti danneggiati; 40 milioni per le chiese.

Tutto quanto ho ora detto riguarda le infrastrutture e l'edilizia privata. Se poi diamo uno sguardo ai danni arrecati al settore produttivo, i danni raggiungono i 5 miliardi per gli impianti industriali distrutti, i 300 milioni per le imprese artigiane, e circa un miliardo per le imprese commerciali. In totale 6 miliardi e 300 milioni.

Anche per quanto si riferisce all'agricoltura i danni sono ingenti.

Nel comune di Longarone sono stati asportati circa 167 ettari di proprietà privata, di cui 75 di bosco; 20 ettari circa di proprietà comunale, quasi tutti a bosco; 55 ettari di proprietà demaniale dati in concessione a privati. Inoltre si è avuta la distruzione di 10 unità agricole (proprietà agricole e fattorie); sono periti 90 bovini — di cui 70 dell'azienda Protti — mentre non si sa quanti siano i capi perduti per ciò che riguarda gli ovini ed i caprini, dato che non è stato possibile fare un censimento. Altrettanto dicasi per gli animali da cortile.

Nel comune di Castellavazzo sono stati asportati 6 ettari di proprietà privata e 3 ettari di proprietà comunale; sono state di-

strutte 20 case mentre 23 sono state rese inabitabili (di cui 7 agricole).

Altri danni si sono verificati nei comuni di Ponte nelle Alpi, Belluno, Limana, Trichiana, Mel, Lentiai e Sedico.

Per quanto riguarda la provincia di Udine, nel comune di Erto e Casso, sono stati asportati per franamento 260 ettari, dei quali 100 a bosco, 100 a prato e 60 incolti; sono stati asportati dalle acque 150 ettari di terreno (100 a prato, 40 incolti e 10 di strade ed abitati); è andato perduto molto bestiame e precisamente 77 bovini, compresi 11 vitelli, 6 suini, 11 ovini e 450 animali da cortile. Oltre a questi danni, per quanto riguarda le scorte, bisogna aggiungere che sono andati perduti 2.800 quintali di fieno, mentre 6 mila quintali sono inutilizzabili perché si trovano nella zona di sicurezza; 2 mila quintali di legna da ardere sono perduti o inutilizzabili perché nella zona di sicurezza; 1.800 quintali di patate sono andati perduti e 1.000 sono inutilizzabili perché nella zona di sicurezza; 100 quintali di granoturco sono andati perduti e 100 inutilizzabili perché nella zona di sicurezza; 100 quintali di fagioli perduti e 100 inutilizzabili perché nella zona di sicurezza; 1.800 quintali di lettiera perduti e 2.000 inutilizzabili perché nella zona di sicurezza; ed infine, 50.000 quintali di letame perduti.

Questi elementi possono dare un'idea dei danni subiti dall'agricoltura.

Il Governo, per far fronte a questi immani danni, dopo i primi soccorsi e, beninteso, oltre alla pubblica sottoscrizione che ha sottolineato in modo commovente la solidarietà con le popolazioni colpite, ha presentato ieri un disegno di legge che prevede un primo gruppo di stanziamenti per complessivi 15.140 milioni, di cui 12.520 milioni stanziati per l'esercizio finanziario 1963-64 e i rimanenti 2.620 per gli esercizi successivi. Debbo aggiungere che la somma complessiva messa a disposizione con il provvedimento al nostro esame potrà essere adeguata alle necessità derivanti dall'opera di ricostruzione in virtù dell'articolo 6 dello stesso provvedimento, che autorizza per il prossimo triennio lo stanziamento delle somme necessarie per gli ulteriori interventi.

Il disegno di legge è composto di 31 articoli suddivisi in sei titoli, riguardanti rispettivamente le opere pubbliche e gli abitati, gli interventi assistenziali, la ricostruzione delle aziende industriali, commerciali e artigiane, il patrimonio agricolo, i lavoratori subordinati (e mi permetto di sottolineare le grande portata sociale delle norme che riguardano que-

sto problema) e, infine, disposizioni di carattere generale e finanziario.

Dopo questi brevi accenni, sarà opportuno porre in rilievo gli aspetti particolari delle singole disposizioni. L'articolo 1 stanziava, per i comuni di Longarone, Castellavazzo, Ospitale di Cadore e Soverzene della provincia di Belluno e per il comune di Erto e Casso della provincia di Udine, la somma di 10 miliardi, che viene così ripartita: 1 miliardo a disposizione del Ministero dei lavori pubblici per gli interventi di pronto soccorso ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010, e successive modificazioni, concernente l'autorizzazione al Ministero stesso a provvedere, a sua cura e a sue spese, ai lavori di carattere urgente ed inderogabile dipendenti da necessità di pronto soccorso; 2 miliardi per il ripristino delle opere pubbliche; 3 miliardi per le sistemazioni urbanistiche connesse con il trasferimento degli abitati; 4 miliardi per contributi per la riparazione e la ricostruzione di fabbricati di proprietà privata.

Con l'articolo 2 si autorizza il Ministero dei lavori pubblici a procedere, a totale carico dello stanziamento per il ripristino di opere di enti pubblici, alla realizzazione di tutte le opere suddette; nello stesso articolo si specifica poi quali siano queste opere. Per quanto riguarda il trasferimento di quei centri per i quali non è più possibile la ricostruzione nel luogo dove esistevano, l'articolo 3 stabilisce che il Ministero dei lavori pubblici, di concerto con il Ministero dell'interno e su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, dopo aver sentito le amministrazioni comunali interessate, determinerà i centri che dovranno essere trasferiti.

Per quanto riguarda i piani regolatori, si richiama la procedura abbreviata che è stata già in precedenza adottata con la legge 5 ottobre 1962, n. 1431, emanata a seguito del terremoto nell'Irpinia e nel Sannio. Si fa inoltre carico allo Stato dell'onere relativo all'acquisizione delle aree necessarie per il trasferimento dei centri abitati ricadenti nelle zone non più edificabili. L'articolo 4 si riferisce alla misura dell'indennizzo da corrispondere per ogni unità immobiliare ai privati che sono stati danneggiati dal disastro, stabilendo che il limite massimo per ogni unità immobiliare distrutta o danneggiata non può superare i 4 milioni. Ovviamente nutro dei dubbi sulla congruità di questa cifra. Avendo, infatti, la Commissione recentemente approvato un provvedimento, in cui, per le zone terremotate dell'Irpinia e del Sannio, in cui i costi sono inferiori, il limite di intervento era fissato a

4 milioni e mezzo più delle addizionali per la accelerazione e delle addizionali per il trasferimento degli abitati, è evidente la necessità di modificare la cifra di 4 milioni indicata all'articolo 4 del provvedimento in discussione senza comunque introdurre concetti di addizionale. Per quanto si riferisce poi alla commisurazione del contributo dello Stato per il ripristino delle abitazioni danneggiate e per la loro ricostruzione, viene stabilito che la valutazione stessa viene fatta secondo i prezzi vigenti al momento dell'approvazione della perizia. È chiaro che la determinazione di una certa cifra può essere accettata solo se alla perizia segue immediatamente la ricostruzione; perché se, viceversa, dovesse intercorrere un periodo di tempo troppo lungo tra l'approvazione della perizia e l'appalto dei lavori, evidentemente si correrebbe il rischio di avere delle valutazioni inadeguate ai prezzi, soprattutto in un momento di lievitazione dei costi come quello attuale.

Le abitazioni devono corrispondere a determinati requisiti; si introduce, inoltre, un elemento di notevole importanza, quello cioè che nella ricostruzione delle unità immobiliari si deve tener conto della consistenza del nucleo familiare; si stabilisce una procedura abbastanza semplice e che dovrebbe dare anche dei risultati positivi per quel che riguarda l'accertamento dei danni e l'acquisizione del diritto ai contributi. La concessione di questi ultimi, infine, è demandata ai provveditori regionali alle opere pubbliche. Dell'articolo 6 ho già accennato: esso permette l'integrazione degli stanziamenti previsti in questa legge nei tre esercizi successivi.

L'articolo 7 autorizza la spesa di un miliardo da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1963-64 al fine di permettere interventi di carattere assistenziale urgenti ed improrogabili: si è già fatto qualcosa di analogo per il terremoto nell'Irpinia e nel Sannio dando mandato alle autorità locali di intervenire nei casi di bisogno urgente accertato.

L'articolo 8 disciplina la situazione dei consigli comunali e delle amministrazioni provinciali per quanto attiene alla riscossione dei tributi, autorizzandosi il Ministero delle finanze a sospendere, con proprio decreto, il pagamento dei tributi erariali provinciali e comunali delle province di Belluno e di Udine indicati nell'articolo 1 del disegno di legge. Per altro, poiché mi risulta esservi dei danneggiati anche in altri comuni, penso che occorrerà opportunamente emendare questo

articolo. La durata del periodo di sospensione è prevista per un periodo che non può oltrepassare il 31 dicembre 1964. Infine, per conseguire il pareggio economico del proprio bilancio, alle amministrazioni provinciali di Belluno e di Udine ed ai comuni sempre citati nell'articolo 1 possono essere concessi dei contributi integrativi da parte dello Stato in virtù di varie leggi esistenti, che permettono alle amministrazioni comunali di contrarre mutui straordinari per far fronte ai servizi pubblici indispensabili e corrispondere gli stipendi ed i salari al personale dipendente; diversamente infatti questo personale, con quel che si è verificato, si troverebbe a non poter percepire alla fine del mese né gli stipendi, né i salari. Naturalmente questo contributo o anticipazione di contributo sarà poi decurtato dal contributo globale assegnato ad ogni singolo comune o alle province.

Per provvedere a questi adempimenti è stata stanziata la somma di 900 milioni, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'interno, ripartita in tre esercizi: 300 milioni nell'esercizio 1963-64, e 300 milioni in ciascuno dei due esercizi successivi.

Ed eccoci ora alla parte del disegno di legge che riguarda la ricostruzione delle strutture aziendali, commerciali ed artigianali. Alle imprese situate nei territori dei comuni di cui all'articolo 1 — e a questo proposito è opportuno sottolineare la necessità di accertare che non vi siano in altri comuni aziende distrutte che intendano riattivare gli impianti o ripristinarli, non solo entro l'ambito del comune preesistente, ma anche eventualmente trasferirsi in comuni vicini — sarà concesso un contributo a carico dello Stato fino ad un massimo del 20 per cento della spesa di ricostruzione o di installazione del nuovo impianto. L'entità della spesa è accertata dall'ufficio tecnico erariale. Per la spesa rimanente e soltanto nella misura del 70 per cento, è prevista la possibilità di un finanziamento, garantito dallo Stato, rimborsabile entro quindici anni al tasso del 3 per cento. Il maggiore onere verrebbe assunto dallo Stato e l'interesse non dovrebbe gravare in misura superiore, come ho detto, al 3 per cento.

Auche per quanto si riferisce a questo intervento dello Stato, ritengo che il 20 per cento sia inadeguato e debba essere ritoccato per quanto possibile, ma sempre evidentemente entro i limiti di spesa già fissati. Se fossimo costretti, infatti, ad esorbitare dagli stanziamenti previsti da questo disegno di legge, esso non potrebbe essere approvato prima della imminente sospensione dei lavori

parlamentari, per i noti avvenimenti politici che attendono, con conseguenze dannose nei confronti delle popolazioni disastrose.

Le provvidenze di cui all'articolo 12 si applicano anche nei confronti delle imprese commerciali ed artigianali non soltanto nel caso in cui esse siano riattivate *in loco* ma anche nel caso in cui siano costrette a trasferirsi a seguito dello sgombero della zona. La provvidenza è valida per tutto il biennio successivo all'entrata in vigore del provvedimento che stiamo esaminando. L'articolo 14 poi determina i criteri relativi all'entità del danno subito in ordine alla necessità o meno del trasferimento dell'azienda da un comune all'altro o da una provincia all'altra. I contributi sono concessi nel settore industriale, commerciale e artigianale, dal prefetto, con proprio decreto, e vengono liquidati dall'intendenza di finanza con fondi anticipati per mezzo di accreditamento. A favore delle imprese è concessa la moratoria, prevista dall'articolo 16 per quanto si riferisce ai debiti per finanziamento ottenuti in virtù di leggi speciali.

Un problema particolare viene posto, per i paesi che sono stati distrutti, dalla perdita della licenze e delle autorizzazioni commerciali, nel senso che i titolari non sono più in grado di dimostrarne il possesso. In questi casi, in base all'articolo 17 basta che i titolari stessi abbiano precedentemente ottenuta la licenza o l'autorizzazione e che ciò sia constatabile negli uffici competenti, perché dette licenze e dette autorizzazioni siano subito rilasciate, comprese le licenze di polizia. L'articolo 18 si riferisce alla concessione della garanzia statale sui mutui la cui concessione è prevista nel precedente articolo 12. Questi dati sono più esattamente precisati con riferimento ai successivi articoli 19 e 20. Con quest'ultimo si stanziavano 1.200 milioni, da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dell'industria e commercio in ragione di 600 milioni nei due esercizi 1963-64 e 1964-65 e 1.500 milioni da iscriversi in 15 esercizi, sempre nello stato di previsione del Ministero dell'industria e commercio, in ragione di 100 milioni per ogni esercizio.

Mi sembra nel complesso, onorevoli colleghi, che le disposizioni siano formulate in modo da non suscitare critiche. Gli articoli 21 e 22 trattano i problemi relativi alle aziende agricole a favore delle quali viene stanziata la somma di 500 milioni da erogare a norma dell'articolo 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, la quale prevede provvidenze per le zone agricole danneggiate da calamità naturali, nonché provvidenze per le imprese indu-

striali di natura agricola. Per la verità, 500 milioni rappresentano una cifra estremamente modesta, insufficiente a fronteggiare gli enormi danni arrecati all'agricoltura in quelle zone, tanto più che i benefici si estendono non soltanto ai coltivatori diretti, ma anche ai proprietari di terreni agricoli non coltivatori diretti. Per ottenere tali benefici a favore delle aziende agricole, gli interessati debbono presentare una domanda entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, agli ispettorati ripartimentali delle foreste, competenti per territorio, i quali dovranno provvedere alla constatazione del danno e alla determinazione della misura dei contributi.

Per quanto si riferisce poi ai terreni venduti per la formazione della piccola proprietà contadina, attraverso l'apposita Cassa, l'articolo 22 prevede una rateizzazione in 40 anni del prezzo dei terreni venduti ai coltivatori diretti che in conseguenza della calamità siano costretti a trasferire altrove la propria attività professionale, rimanendo a carico della Cassa tutti gli oneri accessori afferenti alle vendite dei terreni stessi. Questo articolo, tuttavia, dovrà essere meglio chiarito in quanto non si capisce chiaramente se le norme in esso contenute si riferiscano al passato o al futuro.

Vi sono poi gli articoli riguardanti i lavoratori subordinati.

L'articolo 23 stabilisce che i lavoratori, i quali, alla data del 9 ottobre 1963 risultavano occupati alle dipendenze di terzi nei comuni indicati all'articolo 1 ovvero privi di occupazione ed iscritti all'ufficio di collocamento di detti comuni, nonché tutti i lavoratori rimpatriati entro 30 giorni dalla data suindicata, potranno godere di una indennità speciale pari alla retribuzione giornaliera della categoria di lavoratori alla quale essi appartenevano. In sostanza viene assicurata a questi lavoratori una indennità speciale per la durata massima di quattro mesi; inoltre essi beneficeranno anche degli assegni familiari. Per coloro che rimpatrieranno entro 30 giorni nei comuni di cui all'articolo 1, la decorrenza dell'assegno sarà dalla data del rimpatrio. Questa indennità sarà corrisposta a rate mensili anticipate.

A coloro che troveranno un'occupazione durante questo periodo verrà corrisposta dal datore di lavoro una indennità di nuova sistemazione pari alla metà dell'indennità speciale spettante in caso di disoccupazione, per la medesima durata e con la medesima decorrenza previste per quest'ultima.

I lavoratori hanno poi la facoltà di iscriversi, senza cambiare la propria residenza,

nelle liste di collocamento degli uffici del lavoro di altri comuni. Questa disposizione ha una sola eccezione: quella prevista dal penultimo capoverso dell'articolo 15 della legge 29 luglio 1949, n. 264, la quale stabilisce che i lavoratori disoccupati licenziati da una azienda entro un anno hanno la precedenza sulle nuove assunzioni. In altri termini la posizione particolare dei lavoratori che fossero stati licenziati da un'azienda negli ultimi anni, non viene a cessare perché l'articolo 15 citato stabilisce un diritto di priorità per i lavoratori disoccupati della zona disastrosa.

L'articolo 26 stabilisce che per la corresponsione delle indennità, di cui agli articoli 23 e 25 della presente legge, presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale è istituita una gestione speciale nell'ambito della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria. Le spese sostenute dalla gestione speciale saranno coperte da contributi straordinari della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria e della assicurazione per la disoccupazione involontaria. È data inoltre facoltà al Ministro del lavoro e della previdenza sociale di determinare, con proprio decreto, l'ammontare dei contributi straordinari da porre a carico delle gestioni predette. Inoltre si stabilisce che le somme necessarie per far fronte agli immediati bisogni saranno anticipate dalla Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria.

Un altro problema sorto in conseguenza del disastro è quello della distruzione dei documenti assicurativi. Con l'articolo 27 si disciplina la particolare materia stabilendo che per conseguire le prestazioni previdenziali il certificato di morte può essere sostituito da un certificato provvisorio dell'autorità comunale con il quale si attesti la scomparsa della persona in dipendenza della catastrofe. Nello stesso tempo si stabiliranno norme per facilitare il rilascio di tali documenti.

Negli articoli successivi si parla delle disposizioni generali e finanziarie.

Nell'articolo 28 si stabilisce che per gli atti ed i contratti relativi all'attuazione della presente legge si applicano le disposizioni e le agevolazioni previste dall'articolo 28 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431. Devo ricordare che l'articolo 28 di detta legge è stato recentemente modificato da questa Commissione, per cui ritengo che l'applicazione di queste norme assicuri tutti i benefici tributari per i danneggiati dalla sciagura del Vajont.

Dell'articolo 29 ho già fatto cenno.

L'articolo 30 si riferisce alla copertura finanziaria. In esso si stabilisce che all'onere di lire 12.520 milioni, derivante dall'attuazione del provvedimento per l'esercizio finanziario 1963-64, si farà fronte con un'aliquota delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione del provvedimento legislativo concernente l'unificazione delle aliquote di imposta di bollo sulle cambiali e sugli altri effetti di commercio.

L'articolo 31, infine, stabilisce che il provvedimento entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il provvedimento nel suo complesso ha tenuto conto di tutti i problemi creati dal disastro e mi pare che vada incontro alle necessità fondamentali di quelle popolazioni, impostando, in maniera efficace, la ricostruzione delle strutture, sia pubbliche che private, per la resurrezione di quella zona tanto duramente provata.

Un aspetto del problema che mi pare sia stato dimenticato è quello riguardante il problema delle successioni. Il disastro ha provocato più di duemila vittime, sicché il problema delle successioni, anche sotto l'aspetto tributario, è di notevole importanza. Non so come si possa fare per risolverlo. Evidentemente il parere della Commissione Bilancio è stato dato tenendo presente la formulazione del provvedimento così come è.

Non so quindi se si potranno introdurre norme particolari a riguardo delle successioni, però devo dire che si tratta di un aspetto del problema che è bene sia richiamato alla nostra attenzione, perché potrebbe accadere che una parte dei contributi, soprattutto quando si tratta di persone unite da vincoli di parentela molto stretti, venga assorbito dalle imposte di successione a proposito delle quali nulla è stato previsto in questo provvedimento.

Il Relatore è favorevole all'approvazione del disegno di legge, con quegli emendamenti che ognuno dei colleghi riterrà opportuno suggerire nonché con quelli ai quali lo stesso relatore ha fatto cenno, ma che non siano tali da pregiudicare la più rapida approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole Alessandrini e faccio presente che per quanto riguarda gli emendamenti — che io mi auguro siano contenuti nell'essenziale — non pongo particolari limiti di orario, ma prego soltanto che vengano presentati per iscritto al momento opportuno. Il Ministro dei lavori pubblici ha chiesto di fare alcune precisazioni in merito a taluni aspetti del disegno di legge.

Credo che ciò sia opportuno, anche ai fini di un acceleramento della discussione.

SULLO, *Ministro dei lavori pubblici*. Poiché si è parlato di un aumento degli stanziamenti, è opportuno che la Commissione conosca ciò che è stato già oggetto di mie dichiarazioni al Senato. Il Governo, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, ha intenzione di approvare, nella seduta del Consiglio dei Ministri di domani, un decreto-legge che stanziava la somma di 4 miliardi per una prima sistemazione del bacino idraulico delle zone disastrose, salvo, beninteso, a ritornare poi sulla questione, quando si sarà potuto definire il problema della concessione. Avremmo potuto provvedervi anche con il disegno di legge in esame, senonché, a parte il problema della copertura della spesa, sarebbe stato necessario attendere la sua approvazione anche da parte dell'altro ramo del Parlamento. E, poiché in una circostanza simile anche pochi giorni hanno la loro importanza, abbiamo preferito ricorrere al decreto-legge. Nella stessa riunione consiliare, si provvederà ad uno stanziamento di altri 3 miliardi per l'ulteriore assistenza da parte del Ministero dell'interno. Ho voluto fare questa precisazione anche per prevenire la presentazione di emendamenti per gli scopi di cui ora ho parlato.

Per quanto riguarda gli indennizzi, posso assicurare la Commissione che essi saranno corrisposti al cento per cento: la triste esperienza del terremoto dell'Irpinia e del Sannio ci ha però consigliato di non iscrivere nel primo esercizio finanziario somme che poi non sarebbero spese subito, perché si creerebbero problemi di residui difficili da risolvere; per tale motivo gli stanziamenti saranno diluiti in un triennio.

Detto questo, debbo aggiungere che, per tutto ciò che riguarda il mio Ministero, sono pronto ad esaminare favorevolmente ogni emendamento tecnico o migliorativo. Aggiungo ancora, sottolineandolo in modo particolare, che, per quanto riguarda il trasferimento degli abitati, il disegno di legge assicura che non si farà nulla se non d'accordo con gli enti locali. E ciò perché spesso la tecnica può essere indirizzata in una forma che non è convergente col sentimento. I tecnici dicono che spesso il sentimento sbaglia, ma nella questione della diga è accaduto il contrario; il sentimento aveva ragione e i tecnici avevano sbagliato. Questa constatazione ci deve spingere a far bene attenzione quando si vuol far prevalere la tecnica sul sentimento.

PRESIDENTE. La Commissione prende atto delle dichiarazioni del Ministro sia per

quanto riguarda il decreto-legge che sarà esaminato domani in Consiglio dei ministri, sia per quanto riguarda l'impegno che assume circa le future provvidenze che saranno adottate dal suo ministero. Dichiaro aperta la discussione generale.

CORONA GIACOMO. Non entro, per ora, nel merito del provvedimento: ho già avuto occasione, in Assemblea, di lodare l'iniziativa del Governo che ha voluto provvedere non con decreto-legge, ma con disegno di legge, dando così modo ai parlamentari di portare il loro contributo al perfezionamento sostanziale e formale del provvedimento stesso. Perciò, in quest'occasione, rinnovo i miei ringraziamenti al Ministro.

Sono, naturalmente, d'accordo anche con la decisione di emanare un decreto-legge per i provvedimenti di cui ci ha parlato testé il Ministro.

Oggi siamo qui per dare una testimonianza concreta della solidarietà dello Stato verso le infelici popolazioni del Vajont, sommerse nel vortice di una disgrazia immensa, dalla quale sono tuttavia uscite con una commovente dimostrazione di dignità. Del resto, sono, quelle, popolazioni che conoscono e apprezzano la gioia del dare, sia in pace che in guerra, così come non conoscono la petulanza del chiedere. Queste sono le popolazioni di Erto e Casso e di Longarone; e perciò sarebbe un gravissimo errore psicologico far assumere a questa solidarietà la parvenza di una elemosina burocratizzata. Questo non deve assolutamente avvenire. Perciò sono grato al Ministro dei lavori pubblici, veramente grato. E non perché egli sia qui presente: non sono aduso a fare apprezzamenti o elogi se non ne sono profondamente convinto. Apprezzo l'opera del Governo e sono sicuro che lo stesso sentimento anima le popolazioni del Vajont. Posso affermarlo con certezza, perché sono stato a scuola con loro, ho giuocato con loro sulle sponde del torrente, mi sono con loro inerpicato lungo i pendii delle montagne; con quegli stessi che poi mi hanno confidato le loro pene e le loro aspirazioni. Essi, oggi, aspirano ad una cosa sola: a far sì che la distruzione dei loro villaggi e la cancellazione di questi dalla carta geografica non si trasformino in una distruzione psicologica; essi aspirano alla ricostruzione dei loro villaggi, e soprattutto alla ricostituzione dei loro valori etnici e spirituali.

Ora, a me pare che il provvedimento al nostro esame abbia tenuto conto di queste profonde esigenze, sia pure con lacune che

non si possono ignorare. È, quindi, necessario adeguare il provvedimento stesso alle esigenze manifestate. Debbo subito dire, però, che soltanto ad una prima lettura, ho avuto l'impressione che il provvedimento fosse inadeguato alla dimensione della tragedia. Ed essa è immensa, perché, se è vero che riguarda solo pochi villaggi, è altrettanto vero che, dove è passata, la melma è rimasta prendendo il posto delle cose: e con la melma sono rimaste le rovine, la desolazione e la morte. Ella, onorevole Ministro, che si è trovato sul posto con i primi parlamentari ivi accorsi, ha visto, come me...

SULLO, *Ministro dei lavori pubblici.* Si e ho assistito pure al suo svenimento.

CORONA GIACOMO. ...l'enormità di quella tragedia. E, purtroppo, ogni volta che veniva alla luce apparteneva ad un amico ormai scomparso.

Ma tralasciando i sentimentalismi e venendo al concreto, dirò che le dichiarazioni che ci ha fornito questa sera il Ministro Sullo hanno in un certo qual modo allontanato le mie preoccupazioni. Resta, ovviamente, da stabilire qualche integrazione di carattere formale sulle quali ci soffermeremo in sede di esame degli articoli. Circa poi il contributo di quattro milioni previsto per la ricostruzione delle unità immobiliari, mi si consenta di dire che questa cifra è assolutamente inadeguata e insufficiente allo scopo.

SULLO, *Ministro dei lavori pubblici.* Appena sette giorni fa è stato approvato un provvedimento relativo alle zone terremotate ed in quella occasione si sono stabiliti certi limiti. Poiché l'Italia è una e le particolarità non sono mai opportune, non ho difficoltà ad estendere al provvedimento oggi in discussione i limiti di contributo contenuti nel provvedimento già approvato.

CORONA GIACOMO. Un altro punto fondamentale è rappresentato dal fatto che, una volta ricostruiti gli abitati, occorrerebbe richiamarvi anche le industrie. Fu già a prezzo di grande sacrificio che riuscimmo a fare insediare nelle zone depresse di Longarone delle industrie: ma queste oggi sono letteralmente distrutte, non esistendo più neanche i terreni sui quali esse erano collocate.

Vi è il problema dunque della ricostituzione di questo sia pur modesto patrimonio produttivo distrutto, che è costato tanto sacrificio anche ai sindaci di quei paesi. Il disegno di legge al nostro esame prevede un contributo a carico dello Stato del 20 per cento per la ricostruzione delle aziende a titolo di indennizzo: permettetemi di dire che con

questo contributo le industrie non si ricostruiranno più; bisognerebbe dare come minimo il 30 per cento, e alle industrie artigiane anche di più, perché l'artigiano chiede, come il contadino, di lavorare e subito. Quando sono stato a Cimolais l'ultima volta, ho ascoltato persone che si ricordavano anche di lei, signor Ministro, e che dicevano candidamente di non essere mai stati in albergo e che pensavano, piuttosto, di andare subito a lavorare a Udine o a Pordenone. Non è gente questa che chiede per farsi un vestito nuovo o per concedersi dei divertimenti, non è gente petulante. Tornando dunque al provvedimento al nostro esame, dirò che esso, così come redatto, non può essere del tutto accettato. È infatti inaccettabile quanto stabilito nell'ultimo comma dell'articolo 13 che recita: « La ricostruzione e la installazione di un nuovo impianto può avvenire anche in località diversa da quella originaria, purché nel territorio della stessa provincia o di provincia limitrofa ». Ma in questo modo le industrie andrebbero tutte a localizzarsi in provincia di Treviso !

Penso inoltre che della Commissione incaricata di stabilire l'entità del danno subito da ciascuna impresa o la necessità del trasferimento sia opportuno faccia parte anche un rappresentante degli enti locali e dell'Amministrazione provinciale di Belluno, che interpreti più da vicino gli interessi delle popolazioni. Queste le considerazioni di carattere generale che intendevo fare; interverrò poi più compiutamente in sede di esame dei singoli articoli.

VIANELLO. Ferme restando, naturalmente, le nostre valutazioni generali sulle cause e responsabilità della catastrofe, noi concordiamo sull'urgente necessità di misure legislative per l'assistenza ai superstiti e per la ricostruzione della zona del Vajont, ma riteniamo che il provvedimento sottoposto al nostro esame debba esser modificato sostanzialmente in numerose e decisive sue parti per esser accettato.

Per questo abbiamo predisposto — sia pur nelle poche ore a nostra disposizione — numerosi e radicali emendamenti che sottoporremo all'esame della Commissione augurandoci vivamente che essi concordino con quelli che saranno presentati dagli altri gruppi, così da non pregiudicare — se accettati — la rapida approvazione del disegno di legge, dato il suo carattere di urgenza già messo in evidenza; se sarà necessario, poi, ognuno si assumerà le proprie responsabilità. Devo anche far presente che un'ora fa, in occasione dell'esame

di questo provvedimento da parte della Commissione Bilancio, che doveva esprimere su di esso il proprio parere, abbiamo avanzato in quella sede proposte di serie modifiche circa l'ammontare degli stanziamenti previsti; riservandoci però di proporre la questione in dettaglio nel corso della discussione presso la Commissione lavori pubblici. Fin d'allora, abbiamo annunciato che avremmo presentato una serie organica di emendamenti, come, ad esempio, relativamente alla misura del contributo, fissata in 4 milioni e mezzo per la ricostruzione delle unità immobiliari, all'insufficienza del contributo dato alla ricostruzione delle industrie, all'insufficiente durata della corresponsione dell'indennità speciale ai lavoratori che hanno perduto la propria fonte di guadagno e ad altre questioni che comportavano una modifica dello stanziamento complessivo previsto per questo disegno di legge. Il contributo, come limite massimo, di 4 milioni per ciascuna unità immobiliare danneggiata o distrutta è assolutamente inaccettabile. Giustamente è stato rilevato che l'ultimo stanziamento per l'Irpinia è salito a 4 milioni e mezzo.

SULLO, *Ministro dei lavori pubblici*. Evidentemente ella non è informata, ed è anche comprensibile se si pensa che non fa parte di questa Commissione. Otto giorni fa, la Commissione, alla unanimità, ha approvato l'articolo 1 del provvedimento, che non è ancora diventato legge, che modifica la legge n. 1431 del 1962, stabilendo la cifra di tre milioni e mezzo per ciascuna unità immobiliare e per i nuclei familiari fino a cinque persone e di quattro milioni e mezzo quando il nucleo familiare fosse composto da un numero superiore di membri.

Io avevo ben presente questa situazione; ed è per questo che nel disegno di legge in discussione il contributo è stato portato a 4 milioni senza distinzioni. Occorre tenere presente che tutte le provvidenze e tutte le misure che saranno prese con questo provvedimento, nel giro di poco tempo, saranno invocate per tutte le leggi speciali già esistenti. E questo è ovvio perché non si può pretendere di adottare un criterio per certe situazioni e un criterio diverso per situazioni analoghe.

Ecco perché, se da un lato la Commissione, nella sua responsabilità, adotterà i provvedimenti che crederà più opportuni, ho il dovere di richiamare l'attenzione della Commissione stessa sul fatto che tutto quello che sarà qui stabilito — a caldo o a freddo non importa — diventerà oggetto di richiesta giustissima

da parte di tutti coloro che si trovano in una situazione analoga, a cominciare dai terremotati del Sannio e dell'Irpinia. Ed è facile prevedere che se voi, onorevoli colleghi, in questa circostanza adatterete misure diverse da quelle che sono state adottate per quelle zone terremotate, il Senato certamente bloccherà le vostre decisioni per portare allo stesso livello i provvedimenti a favore del Sannio e dell'Irpinia, in corso di approvazione.

VIANELLO. Onorevole Ministro, a parte la grandiosità della catastrofe che da sola dovrebbe ampiamente giustificare l'adozione di misure non comparabili con altre situazioni, mi permetto di osservare che le caratteristiche dell'abitato di Longarone sono — o per meglio dire erano — di natura tale da giustificare una maggiorazione dei contributi.

SULLO, *Ministro dei lavori pubblici*. Vi sono due grandi differenze: nelle zone terremotate vi è solo una edilizia antisismica che fa aumentare i costi di costruzione delle abitazioni rispetto alle zone non sismiche. Inoltre, nelle zone terremotate il contributo dello Stato varia a seconda del reddito, mentre in questo caso con una norma nuova, per la prima volta nella storia della legislazione italiana, è stato stabilito l'indennizzo al cento per cento. E dico ciò non perché si abbia ad esprimere un ringraziamento al Ministro — i Ministri non hanno mai ringraziamenti — ma perché quanto meno mi aspettavo che mi si desse atto di questa veramente importante innovazione.

La legge del 1940 non è stata mai applicata e tutte le altre leggi italiane in questa materia sono state sempre leggi parametriche. Questa è la prima volta che si concede un indennizzo al cento per cento e sfido chiunque a dimostrare il contrario. Ho ritenuto di dover proporre una provvidenza di questa natura, proprio per la grandiosità, l'unicità vorrei dire, della tragedia del Vajont.

Paragonare poi i contributi previsti nel disegno di legge in discussione con quelli stabiliti nella legge speciale per le zone terremotate del Sannio e dell'Irpinia, è fuori posto. Prima di tutto occorre considerare che nel caso delle zone terremotate vi sono taluni gravami, come ho già detto, che derivano dal tipo particolare dell'edilizia, così detta antisismica; inoltre le ricostruzioni sono sottoposte a parametri di percentuale, i quali variano a seconda del reddito ed il cui limite massimo non supera in nessun caso il 90 per cento con un premio del 10 per cento solo in alcuni particolari casi. Nei casi poi in cui

si ha più di un alloggio da ricostruire la percentuale scende via via dal 70 al 50 per cento.

Vi prego, onorevoli colleghi, di tener presente la necessità di dar luogo ad una situazione che deve essere di eguaglianza per tutti e che mai come in questo caso occorre mostrare senso di responsabilità e di equità nei confronti di tutto il popolo italiano. Pertanto, il Governo è favorevole — se non si ritenga di dover adottare il criterio unico della concessione di un contributo di quattro milioni — a ricorrere al sistema adottato soltanto pochi giorni fa da questa stessa Commissione a favore di una popolazione che se non ha avuto la sventura di dover piangere la perdita di tante vite umane, dal punto di vista della povertà reca in sé una sventura difficilmente eguagliabile. Questo è l'unico invito che da italiano e da Ministro io mi permetto di rivolgervi.

AMENDOLA PIETRO. Ella onorevole Ministro, ha elencato due ragioni, ma ne dimentica una terza che da sola giustificerebbe un trattamento del tutto particolare a favore dei superstiti della tragedia del Vajont. Si tratta di una sciagura che si è verificata avendo come concausa un fatto della pubblica amministrazione, anche se poi non sarà riscontrata una responsabilità penale.

SULLO, *Ministro dei lavori pubblici*. Mi dispiace questa sua affermazione perché la concausa non so se sia della pubblica amministrazione o dei privati. Ad ogni modo la sua parte politica in pubblico dice che la colpa è della S.A.D.E.

AMENDOLA PIETRO. Non ho parlato di illecito penale, ho detto soltanto che c'è un « fatto ».

SULLO, *Ministro dei lavori pubblici*. Per fortuna quello che ho detto è stato verbalizzato. La mia richiesta formale è stata la seguente: si è stabilito di indennizzare al cento per cento queste popolazioni, ma i parametri di spesa a mio avviso e ad avviso del Governo debbono essere identici. Cioè può esistere una differenza sulla percentuale di indennizzo, ma non si può dire che quello che costa sei milioni nella zona non terremotata, poi ne costi tre milioni e mezzo in una zona sismica di prima categoria.

VIANELLO. Neanche noi intendiamo fare paralleli che nel caso di tragedie come queste sono fuori posto; riteniamo che porre il limite massimo a 4 milioni o anche 4 e mezzo sia completamente errato per Longarone. Un altro rilievo poi va fatto all'articolo 8 che parla della sospensione dei tributi. Più che sospendere i tributi io credo che sia il caso di abo-

lirli. La protrazione poi prevista a « non oltre il 31 dicembre 1964 » deve essere spostata almeno sino al 31 dicembre 1965, perché i primi raccolti a Longarone si avranno non prima della primavera dell'anno prossimo; lo stesso dicasi per la ricostruzione industriale.

Una terza osservazione mi pare riguarda i rapporti tra Stato e Comuni.

Noi proponiamo che il contributo sia elevato e portato ad una misura superiore a quella concessa per i mutui. Infatti, se si esamina l'articolo 9, si vede come alla dizione del primo comma, che parla di contributi concessi al fine di conseguire il pareggio economico del bilancio ai comuni sia del Bellunese che dell'Udinese, faccia seguito un altro comma in cui si parla di assunzioni di mutui per coprire il disavanzo economico.

In altri termini, a noi pare che si dovrebbe giungere ad una soluzione favorevole ai comuni nel senso di elevare l'entità dei contributi loro assegnati per il pareggio del bilancio, evitando così di gravarli con la contrazione di ulteriori mutui.

Un'altra osservazione riguarda l'articolo 12, che fa riferimento ad un problema di estrema importanza in una zona in cui molti emigrano e quelli che lavorano hanno assoluto bisogno che il lavoro riprenda al più presto. È possibile, infatti, concepire per la riattivazione, la ricostruzione o l'installazione di nuovi impianti, la concessione di un contributo a carico dello Stato soltanto fino ad un massimo del 20 per cento e di un finanziamento con garanzia dello Stato fino alla misura del 70 per cento della spesa complessiva e con un tasso di interesse non superiore al 3 per cento comprensivo delle spese, ammortizzabile in 15 anni, occorrente per la ricostruzione dell'impresa, restando a carico dello Stato la differenza fra il tasso del 3 per cento e l'interesse bancario? Noi siamo nettamente ostili a una impostazione simile del provvedimento, innanzi tutto perché riteniamo che per le piccole e medie industrie ci debba essere un trattamento in loro difesa, e inoltre perché riteniamo che il rapporto esistente tra il contributo a carico dello Stato e finanziamento a carico dello Stato debba essere invertito applicando, come sosteniamo per le proprietà immobiliari, il principio del totale risarcimento del danno subito.

Vi è poi una questione che riguarda la moratoria per le imprese nei confronti degli ammortamenti in corso per i finanziamenti concessi in base a leggi speciali. A questo proposito occorre assumere un indirizzo preciso. Non si può pensare di risolvere que-

sto problema attraverso una legge successiva, ma è necessario sin d'ora assicurare in questo provvedimento l'adozione di un criterio veramente efficace. Noi perciò proponiamo che la moratoria per gli ammortamenti sia sostituita da una liquidazione delle rate di ammortamento vere e proprie, cioè a dire chiediamo che per un paio di anni siano sospese le rate di ammortamento.

Anche in merito all'articolo riguardante il problema dei fondi rustici, dei frutti pendenti e soprattutto dei terreni ancora esistenti intendiamo fare alcune osservazioni.

Che cosa significa — lo chiediamo a lei, onorevole Corona, che è deputato di quelle zone — che la Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina è autorizzata a rateizzare in quaranta annualità, senza interessi, il prezzo dei terreni da essa venduti ai coltivatori diretti? La questione della proprietà va posta in termini diversi; altrimenti i contadini potrebbero essere indotti a trasferirsi altrove proprio perché non potrebbero certo andare dove i terreni non esistono più.

Vi sono inoltre altre questioni veramente serie. Mi dispiace che l'onorevole Ministro, quando ha puntualizzato il tema relativo alla concessione di contributi nella spesa per la ricostruzione o riparazione di fabbricati di proprietà privata di qualsiasi natura e destinazione non ci abbia consentito di entrare in argomenti che hanno valore molto più importante per i lavoratori. Tutto ciò ci porta a dissentire su parecchi punti della impostazione del provvedimento.

Che cosa significa, infatti, stabilire che per poter usufruire della speciale indennità di disoccupazione i lavoratori devono rimpatriare entro 30 giorni dalla sciagura? Noi chiediamo che questo termine sia modificato perché esistono situazioni — per cause di malattia o per motivi di natura contrattuale — che non consentono il rimpatrio entro tale termine.

Inoltre, perché l'indennità deve essere corrisposta per non più di quattro mesi? Che cosa rappresentano i 4 mesi, onorevoli colleghi? Forse che in tale periodo è possibile ricostruire le industrie nelle zone devastate? Nessuno potrebbe assumersi un impegno di tal genere.

Di conseguenza, è chiaro che bisogna arrivare a stabilire un minimo di due anni con la corresponsione di un salario base di duemila lire giornaliere.

Proponiamo inoltre di inserire alcuni nuovi articoli riguardanti le provvidenze per i deceduti, che noi desideriamo siano conside-

rati caduti del lavoro a qualsiasi categoria essi appartenessero, con l'applicazione di tutte le relative provvidenze di legge.

In conclusione, come si vede, esistono problemi di natura finanziaria riguardanti gli immobili, le medie industrie, l'agricoltura, il rapporto tra i comuni e lo Stato, le provvidenze per i caduti, nonché la situazione salariale dei lavoratori che, a nostro avviso, richiedono modifiche degli articoli di legge. E non si tratta di mutamenti quantitativi, ma di modifiche che riguardano proprio l'impostazione della legge.

Esistono poi problemi di natura amministrativa e politica.

Innanzitutto questo provvedimento, come è stato ricordato da qualche altro collega, fissa un primo stanziamento; occorre sottolinearlo, anche perché sappiamo che l'articolo 6 fa riferimento ad ulteriori stanziamenti. Occorre che questa necessità sia ben chiara al Governo e a tutti.

Motivo di altra grande preoccupazione è il problema relativo al trasferimento degli abitati di Erto e Casso. Noi proponiamo che all'espressione « sentito il parere delle popolazioni interessate » si sostituisca l'altra: « di intesa con le popolazioni interessate ». Ciò perché si può sentire e dissentire, mentre con l'espressione « di intesa » in pratica il problema del trasferimento degli abitati sarà definito con l'accordo delle popolazioni interessate. In altri termini, il trasferimento degli abitati non può considerarsi un fatto normale, ma un atto che deve rispecchiare effettivamente la volontà di quelle popolazioni. Ne facciamo, quindi, una questione di principio.

Un'altra osservazione intendiamo fare circa gli articoli 5 e 15 che riguardano i contributi concessi dallo Stato. Anche noi sosteniamo la necessità della loro concessione, ma desideriamo che siano fatte delle anticipazioni. Prima dell'inizio dei lavori di ricostruzione desideriamo che si dia un anticipo pari ad almeno il 30 per cento del contributo ai proprietari di abitazioni e agli industriali che si accingono alla ricostruzione, ed inoltre che il totale dell'importo sia liquidato entro sei mesi, cioè a dire in un periodo di tempo corrispondente a quello concesso per la presentazione delle domande. Tutto questo chiediamo perché sappiamo che, quando la prima impressione suscitata dalla sciagura è svanita, spesso la burocrazia prende il sopravvento.

Noi insistiamo poi perché i fondi per l'assistenza siano dati, ai fini della loro utilizzazione, ai consigli comunali dei comuni di-

sastrati. Poco fa abbiamo appreso con piacere dall'onorevole ministro Sullo che attraverso nuovi provvedimenti che verranno adottati nei prossimi giorni gli stanziamenti per l'assistenza raggiungeranno la somma di oltre un miliardo. Ma chi avrà la cura, onorevoli colleghi, dell'utilizzazione di questa somma? Io, come altri colleghi, sono stato sul posto della sciagura in questi giorni ed ho potuto constatare purtroppo che le gigantesche somme di cui si parla non sono ancora arrivate alle popolazioni; anzi posso dire che fino a tre giorni fa alcuni orfani di Longarone non avevano ricevuto niente. Riteniamo perciò che la migliore soluzione sia quella di investire i comuni della utilizzazione dei fondi.

Infine, un'osservazione a proposito dell'articolo 14. Noi vorremmo che a fianco delle persone, incaricate in forza di detto articolo di accertare l'entità del danno o la necessità del trasferimento degli abitati, siano poste le rappresentanze delle amministrazioni comunali interessate e dei consigli provinciali — almeno un rappresentante per ciascuna di queste associazioni — e dei sindacati operai, i quali a nostro avviso devono essere sentiti prima di procedere al trasferimento degli abitati.

Queste alcune delle considerazioni di natura economica e politica che desideravo fare in modo semplice e conciso, convinto come sono che non è questa la sede più adatta per dar sfogo all'eloquenza e per assumere degli atteggiamenti come quello preso dall'onorevole Ministro, di considerare cioè il disegno di legge al nostro esame come qualcosa di perfetto e che non può essere modificato.

SPASARI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il Ministro si è limitato soltanto ad invitare gli onorevoli colleghi ad usare un metro unico, valido in tutti i casi.

ABELLI. Il modo con il quale si è svolta, fino a questo momento, la discussione mi richiama alla realtà, che è quella di dover varare, con assoluta urgenza e con i conseguenti inconvenienti una legge che risponda veramente allo scopo: in questo spirito ho presentato un ordine del giorno che, io spero, dall'esame di questo disegno di legge trarrà stimolo per la soluzione radicale del problema delle norme sulle pubbliche calamità.

Debbo innanzitutto rilevare che, confermando il criterio dell'indennizzo del 100 per cento per i fabbricati distrutti — criterio esistente già nella legge del 1940 sui danni di guerra — mi pare che sia veramente inaccettabile la limitazione a quattro milioni del contributo per ogni unità immobiliare distrutta.

Nel disegno di legge, inoltre, non è previsto il risarcimento per i danni ai beni di uso domestico, mentre le popolazioni hanno perduto, con la casa, anche le masserizie, i mobili e la biancheria. Se si considera che la legge sui danni di guerra prevede anche il risarcimento per la perdita dei beni di uso domestico, sarebbe quanto meno ingiusto non adottare lo stesso criterio in un caso tanto grave come questo che ha portato a quelle popolazioni una distruzione più immane di quella arrecata dalla stessa guerra. Ma non basta: scorrendo il testo al nostro esame, noto che non è stata presa in considerazione la questione delle aree fabbricabili. Immagino che a Longarone vi siano delle persone che avevano acquistato un terreno sul quale un domani avrebbero voluto costruire una casa. Penso sarebbe giusto risarcire in qualche modo questa gente se quel terreno non potrà più essere utilizzato per quegli scopi. Esaminando poi l'articolo 22 relativo ai terreni a destinazione agricola ho rilevato che saranno rimborsati soltanto quei coltivatori che posseggono un'azienda agricola in condizioni da non poter essere più ripristinata, mentre troverei logico che il Governo acquistasse anche le aziende di coloro che sono stati danneggiati e che intendono ricostruire le aziende in un'altra località.

Non comprendo poi sulla base di quali considerazioni tecniche si è fatta una distinzione stanziando tre miliardi per il trasferimento degli abitati e quattro per la loro ricostruzione in sede.

Proporrei di unificare le due cifre fissando in 7 miliardi lo stanziamento complessivo per la ricostruzione degli abitati in genere.

Circa il problema dell'indennizzo per le unità immobiliari distrutte, non capisco perché, trattandosi di ridare una proprietà a gente che l'ha perduta, si debba dare, ad esempio, a due giovani sposi che avranno dei figli, una casa più piccola di quella che avevano prima. La norma dovrebbe essere, secondo me, conforme a quella contenuta nella legge del 1953 per i danni di guerra. È evidente, tuttavia, che le mie osservazioni verranno automaticamente a cadere se mi si dimostrerà che l'interpretazione da me data al provvedimento al nostro esame non è esatta.

Circa il problema, poi, della concessione dei contributi, vorrei raccomandare di non usare la stessa procedura usata per i danni di guerra perché rischieremmo, per le ben note lungaggini burocratiche, di effettuare questi pagamenti a distanza di 2-3 ed anche 4 anni.

Per le aziende desidero far presente, per ragioni di equità, che la legge generale sui danni di guerra prevede un contributo del 50 per cento e che sarebbe bene, quindi, che ci attenissimo anche noi a questa cifra, includendo nei beni per la perdita dei quali viene corrisposto il contributo, anche i fabbricati aziendali, di cui non si fa cenno nel provvedimento.

SPASARI. — *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.* Nel complesso dell'azienda è compreso evidentemente anche il fabbricato.

ABELLI. Poiché può determinarsi il caso di qualcuno che possiede solo il fabbricato; è evidente che la questione deve essere ben chiarita.

Relativamente al contributo del 20 per cento concesso alle aziende, più il 70 per cento come mutuo di favore devo far presente che esistono leggi in vigore in base alle quali gli artigiani già ottengono prestiti al 3 per cento e le piccole industrie al 5 per cento e che quindi è necessario arrivare almeno ad un contributo pari al 50 per cento della ricostruzione.

Non sono poi d'accordo nell'includere nella commissione prevista dall'articolo 14, i rappresentanti dei lavoratori. Dovendosi, infatti, valutare l'entità del danno, i più qualificati a farlo sono gli uffici provinciali dell'industria e commercio che seguono criteri più economici e meno fiscali di quelli a cui si ispirano gli uffici tecnici erariali.

Per quanto riguarda l'indennità speciale di disoccupazione, che alcuni colleghi vorrebbero fosse corrisposta per due anni, io, pur ritenendo che 4 mesi sono pochi, proporrei, che trascorsi questi mesi, sia corrisposta un'indennità ridotta, ad evitare che chi non vuole lavorare, si adagi in una posizione di comodo offerta da questa pensione a lungo termine. Bisogna cercare di aiutare questa gente a riprendere la loro attività.

Circa il contributo ai lavoratori che deve essere corrisposto dai datori di lavoro, previsto dall'articolo 25, esprimerei le mie riserve perché potrebbe verificarsi il caso di uno che non volendo o non potendo pagare le 50 o le 100 mila lire, finisce col non assumere quel lavoratore.

Concordo, infine, pienamente sulla soppressione della tassa di successione che molte volte incide anche in misura uguale al 40 per cento del valore della successione stessa. A conforto della mia tesi ricorderò alla Commissione che esiste una legge in base alla quale i caduti in guerra e i caduti civili durante la guerra sono esenti dal pagamento della tassa di successione.

Basterebbe richiamare questa norma per risolvere un problema che non è certo di scarsa importanza. Conosco il caso di un danneggiato di guerra che per riscuotere il contributo dallo Stato avrebbe dovuto pagare, a causa di successioni successive, il 120 per cento di tassa, vale a dire il 20 per cento in più dell'ammontare del contributo. Convenite con me che tutto questo è un assurdo e che, quindi, è da accettare la proposta del Relatore di inserire nella legge norme atte a risolvere questo problema.

CECCHERINI. Poiché, come gli altri, d'altronde, ho avuto modo di consultare il testo del disegno di legge al nostro esame appena un paio di ore fa e ne ho acquisito una certa conoscenza solo attraverso la esposizione del Relatore e gli interventi dei vari colleghi, penso non sia possibile approvare coscenziosamente — mi si perdoni questa affermazione che può sembrare polemica — questa sera un disegno di legge di questa natura. Però potremmo questa sera impegnarci ad esaurire la discussione generale riservandoci di esaminare i vari articoli il giorno 29, alla riapertura della Camera, in modo che il provvedimento possa essere trasmesso al Senato il giorno successivo. Mi rendo conto, essendo anch'io originario di quei luoghi, della estrema urgenza di provvedere alla ricostruzione materiale e anche morale per le popolazioni colpite, ma ciò non toglie che bisogna cercare di fare buone leggi. Questa al nostro esame presenta molti punti lacunosi. Innanzi tutto occorre rivedere i comuni da includere nell'articolo 1 perché vi sono state chiaramente delle dimenticanze; ritoccare la cifra, ritenuta da tutti insufficiente, dei 4 milioni del contributo per ciascuna unità immobiliare distrutta o danneggiata; tener conto all'articolo 5 se, dove si ricostruisce, vi è un piano regolatore che pone o meno dei vincoli; rivedere il contributo a carico dello Stato del 20 per cento per la ricostruzione di aziende e industrie commerciali e artigiane che, come hanno giustamente messo in evidenza i colleghi Corona ed altri, è del tutto inadeguato; inserire, all'articolo 14, nella Commissione incaricata di accertare l'entità del danno subito da ciascuna impresa, la rappresentanza dei comuni o delle province o comunque degli enti locali; chiarire, all'articolo 22, se i beneficiari della norma sono coloro che già godevano dei benefici della Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina o, viceversa, se si tratta di soggetti nuovi. Questi e molti altri interrogativi dovrei porre e con me tutti gli altri colleghi. La materia è in-

dubbiamente molto delicata ed un suo esame più approfondito mi sembra quanto mai opportuno.

RIPAMONTI. Vorrei pregare l'onorevole Ceccherini di non insistere nella sua proposta di rinviare la discussione del provvedimento al nostro esame.

PRESIDENTE. Desidero comunicare alla Commissione che il provvedimento è stato presentato alla Camera ieri sera alle ore 20 dietro sollecitazioni fatte ripetutamente da tutti i deputati della zona disastata; alle 20,30 il provvedimento era già stato assegnato alla nostra Commissione. Poteva essere assegnato a Commissioni riunite o ad un'altra Commissione; si è ritenuto più opportuno assegnarlo alla nostra Commissione nella speranza che essa compia un miracolo di speditezza. È naturale che il provvedimento non deve necessariamente essere approvato nel suo testo attuale e che, se occorre, potremo apportarvi dei miglioramenti; ma dobbiamo riuscire a far ciò senza rinviare la discussione. Se cominciamo noi a chiedere tempo per un esame più approfondito della materia, come pretendere che poi in un sol giorno il provvedimento possa essere approvato dal Senato?

RIPAMONTI. Desidero dare atto al Governo di aver presentato un progetto di legge organico, il che mi porta a ritenere che, sulla base di provvedimenti precedentemente approvati da questa Commissione, si potrà arrivare, mi auguro entro questa legislatura, ad emanare la legge organica per interventi in occasione di pubbliche calamità...

PRESIDENTE. È nostro intendimento arrivare quanto prima all'approvazione di una legge organica in materia.

RIPAMONTI. anche per evitare che proprio da parte nostra, discutendosi l'uno o l'altro provvedimento relativo ad una o ad un'altra zona vengano introdotti criteri che differenziano il trattamento usato per una zona rispetto ad un'altra. Io stesso, leggendo il testo dell'articolo 4, ero stato portato in un primo momento a presentare un emendamento modificativo della previsione del limite massimo del contributo, tenendo presente appunto che pochi giorni or sono avevamo approvato un provvedimento per la ricostruzione di un'altra zona indicando dei diversi limiti massimi di contributo. Ritengo logico il richiamo fatto dall'onorevole Ministro che si debba usare lo stesso metodo di valutazione, qualunque sia la zona territoriale interessata.

Per trarre poi certe valutazioni di merito sulla catastrofe, dobbiamo considerare che

questa Commissione, in sede legislativa, ha fissato già criteri e parametri.

Così, secondo me, l'articolo 4 non desta quelle preoccupazioni sollevate da qualcuno in quanto il contributo viene dato per la ricostruzione dell'immobile nello stato in cui si trovava, sulla base di un criterio veramente innovativo introdotto dal Governo che ha esteso, e non ristretto, il criterio adottato per la ricostruzione dell'Irpinia e del Sannio.

Che vi sia l'esigenza di accelerare i tempi tecnici, non ci sono dubbi. Ma penso che questo sarà compito del Commissario di Governo e degli organi centrali del Ministero che dovranno intervenire con prontezza sul piano burocratico per giungere ad una rapida applicazione delle norme contenute in questo provvedimento.

È chiaro poi che in molte cose bisognerà procedere d'intesa con i consigli comunali: un collega di parte comunista ha addirittura proposto che questo principio venga sancito dalla legge. Io sarei contrario a questo perché ci troviamo di fronte ad un impegno preciso assunto dal Governo e ad una volontà in questo senso ribadita sia in Assemblea che in Commissione. Del resto, questa intesa è assolutamente indispensabile perché nel ricostruire le case si dovrà ricostruire anche il tessuto connettivo sociale per mantenere vive le tradizioni di quel territorio.

Per quanto riguarda la ricostruzione industriale non sono del parere che si debba aumentare il contributo a fondo perduto e tra le due soluzioni, quella proposta dal Governo, eventualmente modificabile attraverso degli emendamenti che portino al 30 per cento il contributo a fondo perduto e al 70 per cento il mutuo garantito dallo Stato, e l'altra di elevare al 50 per cento il contributo a fondo perduto, senza la garanzia per i mutui contratti, penso che sia preferibile la prima perché più stimolatrice agli effetti della ricostruzione.

Concludendo, mi auguro che questa sera stessa il disegno di legge possa essere approvato per essere subito trasmesso al Senato; e mi auguro altresì che le provvidenze contenute in questo provvedimento vengano coordinate con le somme ingenti raccolte dalla solidarietà popolare. Mi sembra che il Commissario del Governo dovrebbe occuparsi attivamente del modo con cui vengono attuate le iniziative private di assistenza coordinando con quelle dello Stato, sulla base anche di precise norme vigenti che conferiscono in ogni caso allo Stato il diritto di controllare le opere assistenziali private.

Nel quadro di questa assistenza coordinata, dovrebbe essere anche possibile tener conto del danno delle singole famiglie facendo sì che l'assistenza privata sommata e coordinata con quella dello Stato possa rendere più efficiente il lavoro di ricostruzione.

SPASARI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Gli onorevoli colleghi potrebbero presentare un ordine del giorno con il quale si inviti il Governo a coordinare la pubblica assistenza con quella privata.

LIZZERO. Vorrei fare alcuni brevi considerazioni. Prima di tutto dichiaro di considerare la proposta di rinvio formulata dall'onorevole Ceccherini. Dopo quanto è stato detto dal collega Vianello e da altri, appare chiaro che qui ci troviamo di fronte ad un provvedimento assai complesso che deve essere esaminato approfonditamente e non in maniera superficiale.

Propongo perciò, che, prima di approvare il provvedimento, la nostra Commissione si rechi direttamente sul posto per parlare a viva voce con la popolazione e per tener conto delle richieste e delle indicazioni che gli interessati possono fornirci. Anche perché una buona volta bisogna dire le cose come stanno: fino a ieri, giorno in cui ho lasciato quelle popolazioni, nonostante i provvedimenti e gli aiuti di cui si è parlato da ogni parte, tutto quello che hanno avuto quei disgraziati superstiti si riduce a 5 mila lire a persona! Dove sono — si domanda giustamente quella gente — i miliardi raccolti dalla R.A.I.?

Ora ciò che serve a questa gente, onorevole Ministro, non è tanto che sia approvata una legge organica, entro pochissimi giorni, che risolva i problemi di fondo determinatisi dopo la sciagura nelle zone così profondamente colpite, quanto invece che si provveda attraverso un decreto-legge, come del resto è stato annunciato dall'onorevole Ministro Sullo, da emanare subito per far sì che sia distribuita una somma congrua *pro capite*.

Noi avevamo chiesto all'onorevole Sottosegretario Sedati che venissero date almeno 50 mila lire *pro capite* perché quelle popolazioni possano provvedere alle più urgenti necessità.

È significativo l'episodio al quale io ho assistito alcuni giorni fa. Tre giorni addietro, proprio in considerazione della scarsa fiducia che nutre quella gente nel fatto che si possa venire urgentemente incontro alle sue esigenze, ho visto vendere al mercato a prezzi buoni e controllati quasi 80 capi di bestiame. Quando ho chiesto il motivo per cui vendevano il bestiame, mi hanno risposto che, es-

sendosi alcuni capi di bestiame ammalati ed in considerazione del fatto che una grande quantità di fieno stava per marcire, erano stati costretti a ricorrere alla vendita.

Si pone perciò il problema degli aiuti immediati che devono, a mio avviso, essere dati senza passare attraverso il rallentatore della burocrazia. Si potrebbe demandare il compito ai comuni, i quali sarebbero in grado certamente di assolvervi.

In conclusione, è necessario provvedere ad emanare un decreto-legge con urgenza, facendo sì che esso tenga conto in tutte queste immediate esigenze.

Quanto a questo disegno di legge, non ho niente altro da aggiungere alle considerazioni da altri già fatte. Giustamente, come ha dichiarato poco fa l'onorevole Abelli, si impone anche il problema della ricostituzione delle scorte vive e morte, nonché quello delle masserizie. A tale proposito bisogna tener conto che si tratta ormai di famiglie poverissime.

Considerando l'esigenza di un esame accurato ed approfondito di tutti questi problemi, ritengo che il rinvio della discussione di alcuni giorni non sarà dannoso, ma si rivelerà in definitiva utile a quelle popolazioni.

AMENDOLA PIETRO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, vi prego di ascoltare attentamente le mie parole che mi sono, non dico suggerite, ma imposte dalla mia esperienza parlamentare in materia di pubbliche calamità, che dura da quindici anni a questa parte, nonché dalla mia personale posizione di parlamentare di una circoscrizione che forse detiene il *record* in fatto di pubbliche calamità. Devo aggiungere inoltre che tale esperienza mi deriva dall'aver visto l'applicazione delle varie leggi speciali, alla formazione delle quali ho anche io concorso.

Indubbianente ci troviamo stasera di fronte ad un provvedimento importante, del quale abbiamo preso visione soltanto poche ore fa, provvedimento importante che investe non soltanto la competenza di questa Commissione, ma anche quella di altre: Si tratta di un disegno di legge che trae origine da circostanze eccezionalissime, come quelle del disastro del Vajont, ma che siamo chiamati a discutere in una circostanza politica e parlamentare altrettanto eccezionale, quando cioè siamo alla vigilia delle dimissioni del Governo, il che significa l'interruzione della produzione legislativa.

Do senz'altro atto al Governo di aver compiuto in questa circostanza con sollecitudine il suo dovere approntando questo provvedi-

mento che, sotto alcuni aspetti, è migliore di altre leggi consimili emanate in occasione di analoghe pubbliche calamità, ma obiettivamente non mi sembra molto serio legiferare a tamburo battente. Mi associo perciò pienamente alla proposta formulata dall'onorevole Ceccherini soprattutto perché le due duplici esperienze, alle quali ho fatto cenno, insegnano che la fretta è nemica del bene.

Bisogna tenere inoltre presente che in occasione del terremoto in Irpinia, pur procedendosi sollecitamente, si potette assistere ad un grande dibattito sulla stampa in merito al disegno di legge approvato. E, in quella occasione, i comuni e le province interessate ebbero modo, pur avendo a disposizione pochissimo tempo, di farci pervenire le loro proposte. Ma ci fu di più: ci fu una delegazione della Commissione lavori pubblici che procedette ad alcuni sopralluoghi che si rivelarono molto utili e interessanti ai fini della discussione che poi si svolse in questa sede, entro un certo spazio di tempo e con un minimo di respiro. Tanto è vero che sia la discussione generale che quella sugli articoli portò a radicali innovazioni nel disegno di legge.

Perciò ho la certezza — non l'impressione — che se vogliamo far presto corriamo il rischio di porre in essere una legge non soltanto manchevole di tutti i miglioramenti a cui si è finora accennato, ma di fare una legge piena di lacune e di deficienze anche dal punto di vista della tecnica legislativa, legge che sarà poi malamente applicabile.

L'esperienza del terremoto dell'Irpinia, ripeto, ci ha insegnato che è stato necessario ritornare sul problema. Così sarà per leggi consimili. D'altronde, onorevoli colleghi, anche se concordo con la proposta del collega Ceccherini, devo dire che l'esperienza mi insegna che non esiste urgenza alcuna di natura pratica di fare comunque una legge *ad horas*. Infatti, ai problemi veramente urgenti, quali quelli del pronto soccorso e dell'assistenza, come ha dichiarato questa sera l'onorevole Ministro Sullo, si provvederà quanto prima attraverso l'emanazione di un decreto-legge.

Per la ricostruzione vera e propria, occorrerà molto tempo, onorevoli colleghi. Non facciamoci illusioni! Tutto, infatti, è condizionato ad una serie di accertamenti di carattere geologico ed idraulico, ad una serie di scelte sulle ubicazioni, alla sistemazione urbanistica ed alla progettazione. A tutto questo si può provvedere sia in via amministrativa che in via di fatto; per intanto si può

portare avanti serenamente e molto meditatamente l'esame del disegno di legge. Tutto questo contribuirà certamente ad avviare la ricostruzione.

Voglio ora esemplificare, perché l'intervento del collega Ripamonti mi ha alquanto sorpreso. Per esempio, io non ho letto nel disegno di legge alcuna norma circa i termini per la presentazione delle domande per usufruire dei benefici previsti nella legge stessa. In tal modo per decenni si avrà la possibilità di fare domande.

Nel disegno di legge non si parla delle aree per la ricostruzione degli immobili, tranne che nel caso in cui si dia luogo ad un trasferimento coattivo.

Vi è poi tutta una serie di questioni pratiche, come la certificazione della proprietà degli immobili, la delega agli enti per la ricostruzione, ecc., che hanno la loro importanza. Per quanto riguarda il problema urbanistico, l'articolo 4 parla di contributi che spettano soltanto ai danneggiati. Mi sembra di aver letto che, se le case sono rimaste indenni, si è posto il problema di trasferire anche coloro che le abitavano, ma ad essi non competerebbe nulla...

CORONA GIACOMO. Sono equiparati.

AMENDOLA PIETRO. Lo dice lei, ma dalla lettera della legge non emerge che sono equiparati. Si parla infatti solo di contributi per le ricostruzioni o le riparazioni. Come è considerato colui che viene trasferito, senza che debba ricostruire o riparare niente? Sembra poi, che si tratti soltanto di trasferimenti che avverranno nell'ambito dei comuni; non è contemplata la possibilità di trasferimenti al di là dei confini dei comuni colpiti? Si prevedono piani regolatori unicamente in caso di trasferimenti degli abitati: ma quando questi trasferimenti non avvengono, i piani regolatori non sono forse necessari? Si dimentica inoltre completamente di collegare la ricostruzione degli abitati con la legge 18 aprile 1962, n. 167, per la quale abbiamo tanto insistito.

Soltanto a volerli limitare a questa prima parte della legge, mi sembra che occorra una seria rielaborazione, per non parlare degli assurdi veri e propri in essa contenuti, come, ad esempio, quando si parla di « accertamenti tecnico-contabili... ». Ma se le cose stanno veramente come la televisione ce le ha mostrate, dove andremo a fare questi accertamenti tecnico-contabili?

Siamo d'accordo, onorevoli colleghi, sulla necessità di intervenire con la massima sollecitudine possibile, ma stiamo attenti a non

varare una legge che si dimostrerà poi completamente inefficace.

L'onorevole Ministro ha affermato che non bisogna usare disparità di trattamento ai cittadini italiani perché l'Italia è una. Purtroppo questo non è possibile perché, ad onta della teorica unità, in pratica, in questo caso, ci sono due Italie: sappiamo tutti quanto costi la mano d'opera nel Mezzogiorno d'Italia e sappiamo che al Nord, quando la si riesce a trovare, è retribuita molto più di quanto non sia previsto nei contratti nazionali di categoria.

Per noi, la legge relativa alle zone terremotate del Sannio e dell'Irpinia ha rappresentato una grande conquista perché gente abituata a vivere in condizioni quasi bestiali ha ottenuto fino a tre milioni e mezzo di contributo per la ricostruzione, il che è stato senza dubbio un passo gigantesco. Per Longarone la situazione è diversa; per quegli abitanti lo stesso limite massimo, che per il sud ha rappresentato una conquista, si traduce in un passo indietro. Prescindendo, comunque, da queste considerazioni, bisogna tener presente che il disastro è stato così globale che lo si può paragonare senz'altro ad un evento bellico, ad un bombardamento a tappeto e, non fosse altro che per questo, andrebbe applicata la legge per i danni e le pensioni di guerra. Altre volte ci siamo trovati di fronte a disastri provocati da calamità naturali, e da parte nostra c'è stata una certa polemica sulle responsabilità politiche del Governo. Abbiamo accusato, ad esempio, il Governo e le amministrazioni pubbliche a Salerno di non aver provveduto tempestivamente a certe sistemazioni idrauliche, ed il Governo si è giustificato dicendo che in questo settore c'è da difendere il suolo di tutta Italia e che per fare tutte le sistemazioni idrauliche necessarie occorrerebbero migliaia di miliardi. Anche in occasione del terremoto nel sud abbiamo messo sotto accusa la politica economica del Governo, sostenendo che se, vi fossero state più case nuove in cemento armato, il terremoto non avrebbe provocato i danni che ha provocato.

Questa è la prima volta che è capitata una sciagura di proporzioni così colossali, alla radice della quale non dico che vi è la colpa, ma comunque un fatto attribuibile alla pubblica amministrazione, senza con ciò ancora parlare di illecito penale o amministrativo, vale a dire la costruzione della diga del Vajont. Non si può infatti disconoscere che, se non fosse stata costruita quella diga, il disastro

non sarebbe accaduto, e che pertanto esiste una responsabilità la quale importa il dovere di fare non tanto una legge di ricostruzione, ma prevedere, come per i danni di guerra, da parte dell'amministrazione, il risarcimento dei danni.

Ci possono essere delle persone anziane che alla loro età non se la sentono più di ricominciare ad impiantare una nuova fabbrica: a costoro non spetta niente? E quelle povere donne che hanno perso ogni sostegno di famiglia come dovranno vivere? Eternamente di assistenza? E visto che esiste una responsabilità civile della pubblica amministrazione, perché non pensare a provvedere anche all'avvenire di queste vedove? Invece di porsi questi problemi, il provvedimento al nostro esame contiene addirittura degli assurdi, quale, ad esempio, quello della moratoria per la durata di due anni nei confronti degli ammortamenti in corso al momento dell'evento catastrofico per i finanziamenti concessi, in base alle leggi speciali che prevedono incentivi a favore delle industrie, del commercio e dell'artigianato. Praticamente resta a questa gente l'obbligo di pagare un debito per qualcosa che non esiste più. E questa una situazione analoga a quella del povero contadino che, dopo aver ricevuto il beneficio della legge per la formazione della piccola proprietà contadina, si trova oggi con un terreno praticamente incoltivabile. Ebbene, a questo contadino gli si dice candidamente che il debito che aveva contratto lo può estinguere in 40 anni. Ma se quella terra non esiste più, come è possibile una simile disposizione? Ecco le questioni minori che possiamo risolvere in questa sede; quelle più importanti, più volte sollevate, spero saranno affrontate e risolte una volta per sempre e, mi auguro, nel senso da me indicato.

CORONA GIACOMO. L'onorevole Amerdola insisteva sulla necessità di ricostruire i villaggi; posso assicurare la Commissione che per il comune di Longarone, che è quello che presuppone il più grosso problema urbanistico, geologi, ingegneri e architetti di chiara fama sono già all'opera — gratuitamente — per fare degli studi e delle indagini. Non ritardiamo nel dare i mezzi finanziari necessari perché questa buona volontà dia luogo a qualcosa di concreto! Siamo convinti, dato il temperamento delle nostre popolazioni, che se saranno dati i mezzi necessari, questi mezzi saranno spesi bene e la ricostruzione avverrà rapidamente, perché, come ho già detto, senza aspettare l'intervento dello Stato, gratuitamente, siamo già in grado, in linea di

massima, di presentare dei progetti di ricostruzione della cittadina di Longarone.

TAVERNA. Onorevole Presidente, qui sono state affacciate due tesi: o andare fino in fondo nell'esame del provvedimento o accettare la proposta dell'onorevole Ceccherini — caldeggiata da altri colleghi — di rinviare la discussione e l'approvazione degli articoli per avere il tempo di consultare prima le popolazioni interessate. A me sembra che, se si vuole accettare quest'ultima soluzione, è inutile fare come l'onorevole Amendola che prima caldeggia il rinvio e poi parla per venti minuti.

AMENDOLA PIETRO. Dovevo pur motivare la mia richiesta!

TAVERNA. Non credo, comunque, che rinviando fino al 29 ottobre saremo in grado di fare studi tanto profondi da elaborare un testo perfetto che sodisfi in pieno le urgenti necessità di quelle popolazioni. Chi ha visitato i luoghi non può non averne riportato una angosciosa impressione che permane tuttora. Il problema del rinvio, dunque, non si pone, anche perché, in sostanza, i punti controversi mi sembrano pochi: quello del contributo di 4 milioni per ciascuna unità immobiliare distrutta o danneggiata, e — problema che mi tocca personalmente per la figura che rivesto fuori di qui — le provvidenze a favore delle industrie disastrose. Mentre trovo giusto che alle imprese che intendono riattivare o installare nuovi impianti venga concesso un certo contributo da parte dello Stato, trovo illogico che sia accollato alle imprese il pagamento del 3 per cento di interesse per i mutui contratti. Questo interesse lo pagano anche coloro che non hanno subito alcun danno, alcun dolore, alcuna conseguenza materiale o morale e non è giusto che lo paghi anche chi ha perduto tutto. Venendo poi a discutere della dimensione dell'unità familiare ai fini della determinazione del contributo, penso a quanto angosciosamente detto in Assemblea dall'onorevole Giacomo Corona e mi domando quali saranno mai le unità familiari alle quali faremo riferimento, visto che non c'è più nessuno a Longarone: né padre, né madre, né figli: nessuno!

Per quanto riguarda poi le provvidenze a favore dei lavoratori della zona, ritengo si tratti di una cosa quanto mai giusta sul piano umano e sociale. Ma bisogna far sì che essi possano effettivamente lavorare nelle zone vicine per evitare che siano pagati senza lavorare, cosa che è oltre tutto mortificante per lo spirito.

Per ora non entro nel merito degli articoli intorno a qualcuno dei quali avrei qual-

che cosa da dire, perché mi riservo di farlo nel caso in cui la Commissione dovesse decidere di continuare la discussione, superando la proposta di rinvio che è stata qui avanzata da altri colleghi.

SPASARI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Onorevoli colleghi, il Governo ha presentato questo disegno di legge perché si provveda quanto più celermente possibile a sanare una situazione di disastro che tutti conosciamo. L'onorevole Amendola riconosce che il Governo ha agito con celerità — e di ciò lo ringrazio — ma afferma che il disegno di legge è imperfetto. D'accordo. Ma io penso che questa sera stessa si potrebbero discutere ed approvare gli opportuni emendamenti, riservando la possibilità al Governo di predisporre, in un secondo momento, altri provvedimenti integrativi. Ma intanto ci sia lo strumento per avviare immediatamente la ricostruzione assicurando, anche da un punto di vista psicologico, quelle popolazioni che tanto hanno sofferto nella carne e nello spirito. Si vuole ad ogni costo un rinvio? Il Governo non può opporsi, ma in questo caso ha il diritto di pretendere che ognuno assuma le proprie responsabilità. E affinché ciò sia ben chiaro a tutti, in questo momento, a nome del Governo, insisto perché il disegno di legge, sia pure con gli emendamenti che concorderemo, venga approvato entro questa sera stessa e prima delle imminenti note dimissioni del Governo.

AMENDOLA PIETRO. Ma che differenza c'è se invece di questa sera l'approviamo domani?

PRESIDENTE. L'onorevole Sottosegretario ha ribadito quello che io stesso avevo detto dianzi, e cioè che bisogna cercare di fare tutto il possibile per migliorare il provvedimento soprattutto per quanto riguarda gli aspetti tecnici, ma di approvarlo al più presto possibile con l'impegno — e questo impegno lo assumerei come Presidente di questa Commissione — che alla ripresa dei lavori parlamentari saranno senz'altro inserite nell'ordine del giorno della Commissione tutte le proposte di legge che dovessero essere presentate per integrare e perfezionare questo provvedimento. Per altro, come Presidente di questa Commissione, senza una richiesta formale e senza una altrettanto formale votazione, non mi sentirei di rinviare la discussione.

BERAGNOLI. Onorevole Presidente, se la discussione proseguirà su questo tono, ritengo che per questa sera non riusciremo ad approvare il provvedimento.

Propongo, perciò, proprio per guadagnare tempo, la nomina di un Comitato ristretto per la presentazione di un testo concordato da sottoporre alla Commissione entro il più breve tempo possibile o, in via subordinata, di dichiarare chiusa la discussione generale e di passare senz'altro all'esame degli articoli.

POERIO. La prassi seguita dal Governo in occasione di precedenti calamità è stata sempre quella di effettuare un primo intervento cui seguiva l'elaborazione di una legge organica. Così è avvenuto in occasione dell'alluvione in Calabria e in tutti gli altri casi. Ora, se voi volete capovolgere questo criterio, fatelo pure. Ma io ricordo che quando si trattò appunto dell'alluvione in Calabria — ognuno parla dei fatti che più direttamente conosce — abbiamo avuto modo di discutere preventivamente la legge attraverso numerosi contatti con i comuni, le province, le camere di commercio e attraverso convegni cui partecipò lo stesso onorevole Spasari, anche allora Sottosegretario per i lavori pubblici. Nemmeno quella legge può essere considerata veramente organica in quanto, pur avendo per obiettivo la rinascita della zona, la difesa del suolo e quella agraria, è riuscita a raggiungere, si è no, uno solo di questi tre scopi.

Queste preoccupazioni, confortate dall'esperienza avuta riguardo alla regione calabrese, mi fanno suggerire questa sera all'attenzione della Commissione la necessità che si prenda atto della decisione che ci è stata annunciata e che domani adotterà il Governo, attraverso la emanazione di un decreto-legge recante i primi stanziamenti; che si veda come il Governo destinerà questi primi investimenti; che la Commissione lavori con una certa tranquillità. Perciò io sarei dell'avviso di chiudere questa sera la discussione generale e d'avviare il dibattito sugli articoli; ma tutto ciò non può assolutamente significare che nel corso di alcune ore si possa esaminare a fondo tutto il problema. Perplexità ne hanno tutti: ne hanno tanto i fautori dei due tempi della discussione, quanto quelli della tappa unica obbligata. Ora è necessario conciliare le due esigenze.

Noi abbiamo presentato tutta una serie di emendamenti che ci sono stati dettati dalla esperienza ed è chiaro che dovremo avere il tempo per svolgerli al fine di poter giungere alla formulazione di una legge che risponda innanzi tutto alle attese delle popolazioni così tragicamente colpite e che si affianchi al contributo che le collettività nazionale ha dato e darà per la ricostruzione.

FUSARO. Non intendo offendere nessuno di coloro che sono intervenuti finora in questo dibattito, ma mi permetto di osservare alcune cose che certo contribuiranno a farci rendere conto della mentalità di quelle popolazioni.

Che cosa hanno chiesto e che cosa chiedono le popolazioni? Chiedono di vedere urgentemente approvato un provvedimento che permetta in qualche modo di venire incontro alle loro necessità.

Anche noi, soprattutto perché siamo deputati di quella Regione, ci siamo recati nelle zone colpite dal disastro e, dopo aver ascoltato le esigenze di quelle popolazioni, ci siamo fatti interpreti e portavoce di quelle necessità presso i Ministri e le autorità che si sono recati sul posto.

Per questi motivi noi chiediamo che il disegno di legge venga discusso questa sera senza alcuna dilazione e senza alcun ritardo. Il ritardo anche di qualche giorno, infatti, ci costringerebbe a discutere il provvedimento dopo la crisi governativa; il che significherebbe che tutte le opere di progettazione e di esecuzione dei lavori di ricostruzione sarebbero rinviate al tardo inverno o all'inizio della prossima primavera, mentre si sa che con ansia le nostre popolazioni aspettano la legge per poter immediatamente dare inizio alla ricostruzione delle aziende industriali e artigiane.

LIZZERO. Dove, onorevole Fusaro?

FUSARO. A Longarone, onorevole collega. Nessuno meglio di me che sono di quelle zone conosce i problemi di quelle popolazioni.

VIANELLO. Su questo siamo d'accordo, onorevole Fusaro, tanto è vero che noi, pur di far presto ma bene, siamo disposti a tenere una seduta lunghissima.

FUSARO. Certamente nel corso della discussione si potranno colmare le deficienze e le lacune che il testo del provvedimento presenta, ma ciò che noi chiediamo — e l'appello è rivolto a tutti i gruppi politici — è che ci si dia una mano per accontentare quelle popolazioni e venire incontro alle loro umane aspettative.

COLLESELLI. Anche io sono deputato della regione colpita, onorevoli colleghi, e non trovo parole sufficienti per descrivere la situazione veramente tragica in cui versano le popolazioni di una zona ormai quasi completamente distrutta. Ma se le parole pronunciate finora da coloro che mi hanno preceduto nella discussione devono avere un senso, logica conseguenza da trarne è quella di approvare con urgenza il provvedimento sottoposto al nostro esame.

Come deputati di quella zona avevamo l'obbligo di una maggiore responsabilità. Per questo ci siamo recati immediatamente sul posto per conoscere sempre meglio i problemi e continueremo a farlo.

Ora non posso fare a meno di condividere le preoccupazioni espresse dal collega Vianello, e cioè che effettivamente è impossibile approntare subito una legge organica che tenga conto di tutti i problemi, in quanto è evidente che di giorno in giorno i problemi e le esigenze di quelle popolazioni cambiano. Di conseguenza mi dichiaro contrario al rinvio della discussione e favorevole all'approvazione immediata del disegno di legge, anche se riconosco che in seguito si renderanno necessarie integrazioni e modifiche per renderlo più operante e più aderente alle reali necessità.

AMENDOLA PIETRO. Signor Presidente, vorrei fare due proposte alternative. Venendo incontro alle esigenze dei colleghi, noi proponiamo, proprio perché si faccia un esame serio, approfondito e sereno di tutti gli articoli del disegno di legge, ed in considerazione che il Senato non potrà iniziare ad occuparsi di questo provvedimento prima del 29 prossimo, che si lavori domani, dopodomani e lunedì, ultimando entro tale data l'esame del disegno di legge e procedendo quindi alla votazione; oppure che si nomini subito un Comitato ristretto, che dovrebbe lavorare domani e dopodomani, in modo che lunedì potremmo discutere — e, si badi bene, senza aver perduto un attimo di tempo — il provvedimento e porlo in votazione. Nella serata del 28 prossimo, l'onorevole Presidente potrebbe così trasmettere il provvedimento al Senato.

PRESIDENTE. Mi permetto io fare una proposta: sospendiamo per un'ora la seduta e convochiamo subito un Comitato ristretto.

AMENDOLA PIETRO. Non mi pare possibile attuare questa sua proposta, signor Presidente, perché dovremmo avere almeno il tempo di esaminare il testo del provvedimento.

VIANELLO. Io sono dell'avviso di proseguire la discussione del provvedimento.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Invito il Relatore ad esprimersi in merito alla proposta di rinvio dell'esame degli articoli.

ALESSANDRINI, *Relatore*. Poiché per esperienza — anche se non altrettanto lunga come quella del collega Amendola — ho constatato che una legge non è mai perfetta, mai

sufficientemente completa, devo ritenere che meno delle altre lo sarà quella oggi al nostro esame che deve rispondere ad una realtà che non è ancora conosciuta in tutti i suoi aspetti. Tuttavia, ad onta della coscienza che abbiamo delle carenze di questa legge in vari punti, sono convinto che anche un piccolo ritardo nella sua approvazione porterà inevitabilmente pregiudizio alle legittime attese delle popolazioni colpite dalla sciagura. Sarebbe gravissimo errore, a mio giudizio, perdere sia pure un minuto di tempo nel varare un provvedimento inteso ad avviare l'opera di ricostruzione di quelle zone tanto duramente colpite.

Personalmente, però, non mi fiderei troppo di una opera di ricostruzione affidata unicamente a leggi di pronto intervento, perché queste leggi di solito non contengono stanziamenti sufficienti e sappiamo altresì che tutte le volte che l'esecutivo ha tentato di provvedere a qualche necessità senza assicurarsi prima della sussistenza dei mezzi di copertura della spesa, il Parlamento lo ha severamente e duramente criticato. Potrei citare dei casi molto importanti...

AMENDOLA PIETRO. Questo è un caso di forza maggiore; non si può certo fare riferimento alla vicenda di Fiumicino.

ALESSANDRINI, *Relatore*. Non si fanno qui distinzioni politiche. Secondo me è necessario approvare questo disegno di legge, anche se è imperfetto. Riconosco, infatti, che essa è carente in vari punti come, ad esempio, per quanto riguarda gli anticipi sui contributi che dovranno essere corrisposti, per le concessioni di eventuali mutui, per la situazione globale delle province del Nord che non si identifica, anche sul piano del credito, con quella dell'Irpinia e del Sannio. Così come sono convinto della necessità di perfezionare il più possibile, per renderlo maggiormente efficiente, il provvedimento al nostro esame, altrettanto convinto sono del fatto che approvando questo provvedimento che stanziava i fondi necessari a dare ai proprietari danneggiati, grandi e piccoli, la prospettiva di un intervento dello Stato, entro determinati limiti, noi daremo l'avvio alla ricostruzione delle zone danneggiate dalla sciagura del Vajont. D'altra parte, se è giusto mettere in evidenza i vari aspetti lacunosi della legge, bisogna anche tener conto che, a differenza della catastrofe determinata dal terremoto nell'Irpinia e nel Sannio, che ha colpito zone molto più vaste, nel caso specifico si tratta, in fondo, di una calamità che, anche se gravissima, è circoscritta a cinque o sei centri in tutto.

IV LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 OTTOBRE 1963

Sono convinto che, se discutiamo e approviamo questo provvedimento in tempo utile perché possa essere approvato anche dal Senato, prima della sospensione dei lavori parlamentari per l'imminente crisi del Governo, faremo opera utile e desiderata dai superstiti della sciagura del Vajont. Alla luce di queste considerazioni, nel ringraziare tutti gli intervenuti per il valido contributo di idee e di suggerimenti, di cui terremo certamente conto nella misura del possibile, apportati a questa discussione, esprimo parere favorevole all'approvazione del disegno di legge al nostro esame.

PRESIDENTE. Fermo restando l'impegno di esaminare al più presto ogni norma integrativa, alla ripresa dei nostri lavori, desidero rendere noto alla Commissione che mi è stato assicurato che il provvedimento relativo al reperimento dei mezzi di copertura della spesa prevista nel disegno di legge al nostro esame, è attualmente all'esame della Commissione Bilancio che sta accelerando i suoi lavori, superando ogni perplessità, proprio nell'intento di non ritardare l'attuazione delle provvidenze previste. Proporrei, quindi, di passare subito all'esame degli articoli. Nel corso della discussione potremo sempre stralciare qualche gruppo di norme o di articoli che dovessero richiedere una radicale rielaborazione.

POERIO. Il nostro Gruppo è d'accordo nel procedere in questo senso.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, può quindi rimanere stabilito di passare subito all'esame degli articoli, salvo un eventuale stralcio di alcuni di essi quando ciò si dimostrasse necessario.

(Così rimane stabilito).

Do lettura dell'articolo 1 del disegno di legge:

OPERE PUBBLICHE ED ABITATI

ART. 1.

Per gli adempimenti previsti dalla presente legge, di competenza del Ministero dei lavori pubblici, in dipendenza dei danni causati dalla catastrofe della diga del Vajont in data 9 ottobre 1963, nei comuni di Longarone, Castellavazzo, Ospitale di Cadore e Soverzene della provincia di Belluno e nel comune di Erto e Casso della provincia di Udine è autorizzata la spesa di lire 10 miliardi di cui:

1) lire 1 miliardo per gli interventi di pronto soccorso ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010, ratificato con legge 18 dicembre 1952, n. 3136;

2) lire 2 miliardi per il ripristino di opere di enti pubblici;

3) lire 3 miliardi per sistemazioni urbanistiche connesse con il trasferimento degli abitati;

4) lire 4 miliardi per contributi per la riparazione e la ricostruzione di fabbricati di proprietà privata.

La spesa di cui al precedente comma sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1963-64.

Gli onorevoli Lizzero, Vianello, Beragnoli, Franco, Poerio, Lusoli e Amendola Pietro hanno presentato il seguente emendamento:

« Al primo comma, sostituire le parole: la spesa, con le altre: un primo stanziamento ».

ALESSANDRINI, Relatore. Sono favorevole a questo emendamento.

SPASARI, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Anche il Governo è favorevole all'approvazione dell'emendamento.

PRESIDENTE. Sono d'accordo anch'io, ma faccio presente che l'emendamento non ha un rilevante valore tecnico-giuridico. Pongo in votazione l'emendamento all'articolo 1 di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

Gli stessi deputati hanno presentato, poi, altri due emendamenti aggiuntivi: con il primo propongono di aggiungere al punto 3), dopo la parola « urbanistiche » la parola « eventualmente »; con il secondo, di aggiungere al punto 4), le parole « e per la ricostituzione delle scorte vive e morte nonché di suppellettili, arredi e tutto quanto è necessario alla ricostruzione dell'unità familiare ».

ALESSANDRINI, Relatore. Questo ultimo emendamento non può essere accolto in quanto all'articolo 21 del disegno di legge, per ciò che riguarda le aziende agricole, si fa rinvio alla legge n. 739 del 21 luglio 1960, dove sono previste tutte le ipotesi.

VIANELLO. Noi ci riferiamo però anche alle suppellettili.

POERIO. La legge n. 739 è chiara ed ha ragione l'onorevole Alessandrini; però accade che scorte vive e morte non si riferiscono esclusivamente alla parte agricola o aziendale, essendovi anche la perdita delle suppellettili di cui bisogna tener conto. Ho ascoltato, con vivo interesse, l'intervento dell'onorevole Corona che ha toccato direttamente la mia sensibilità: l'andare adesso ad una stesura

direi fredda di questo provvedimento mi sembra quasi una profanazione di quei sentimenti. Ciò nonostante è nostro dovere procedere il meglio possibile nell'esame del provvedimento stesso.

PRESIDENTE. All'articolo 1 sono stati presentati altri emendamenti. L'onorevole Ceccherini propone di aggiungere al primo comma di questo articolo, dopo la parola: « Soverzene », le altre: « Ponte nelle Alpi ».

Gli onorevoli Corona Giacomo, Fusaro, Colleselli, Armani, Baroni, Degan e Ripamonti, dopo la parola: « Soverzene », propongono di aggiungere le altre: « Belluno-Ponte delle Alpi e Limana ».

VIANELLO. Poiché questo elenco di comuni è, nel corso del disegno di legge, più volte richiamato anche per una serie di esenzioni di carattere fiscale, ho timore che, qualora si accettasse l'inclusione nell'articolo 1 della città di Belluno, finiremo con l'esentare l'intera cittadinanza dal pagamento delle tasse per due anni. Proporrei pertanto di adottare la formula: « frazioni di Belluno ».

CORONA GIACOMO. Potremmo inserire le parole: « Borgo Piave di Belluno ».

VIANELLO. Non dobbiamo dimenticare che vi è gente che è stata colpita da questa calamità, ma che abita in altri comuni.

FUSARO. Trovo giusto questo punto messo in evidenza dal collega Vianello; dovrebbe, quindi, adottarsi una formulazione secondo la quale gli effetti del provvedimento si estendono anche agli abitanti dei comuni che sono stati ora menzionati che siano stati danneggiati dalla catastrofe.

CECCHERINI. Non accetto questa soluzione per Ponte nelle Alpi, perché questo centro è tra quelli direttamente colpiti.

PRESIDENTE. Potremmo dire: « Limitatamente alle frazioni colpite ».

ALESSANDRINI, Relatore. Occorre tener presente che la moratoria tributaria viene concessa a coloro che sono stati danneggiati ed è opportuno perciò distinguere, perché non è giusto concedere la moratoria anche a chi non è stato danneggiato.

SPASARI, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Il Governo si dichiara favorevole per l'inclusione di Ponte nelle Alpi, Limana e Borgo Piave di Belluno.

CORONA GIACOMO. Io direi, Belluno, limitatamente alle frazioni di Borgo Piave e Lambioi. Non vorrei però che in sede di applicazione della norma sorgessero difficoltà. Ciò non vorrei che gli organi competenti eccipessero sulla dizione « frazioni », dato che non sempre, propriamente parlando, si trat-

ta di frazioni. Pertanto propongo la dizione « località ».

LIZZERO. Anche a nome degli altri firmatari ritiro il secondo e terzo degli emendamenti presentati. Chiediamo però che al punto 3), prima della parola « connesse », sia aggiunta la parola « anche ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento al primo comma dell'articolo 1, di cui è il primo firmatario l'onorevole Corona Giacomo, e di cui ho già dato lettura.

(*E approvato*).

L'emendamento proposto dall'onorevole Ceccherini rimane pertanto assorbito in quello ora approvato.

Pongo in votazione il secondo emendamento aggiuntivo Corona relativo all'inserimento della parole: « quest'ultimo, limitatamente alle località Borgo Piave e Lambioi » dopo la parola « Belluno ».

(*E approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento proposto al punto 3) dall'onorevole Lizzero.

(*E approvato*).

Pongo in votazione l'intero testo dell'articolo 1 che con le modifiche approvate, risulta così formulato:

ART. 1.

Per gli adempimenti previsti dalla presente legge, di competenza del Ministero dei lavori pubblici, in dipendenza dei danni causati dalla catastrofe della diga del Vajont in data 9 ottobre 1963, nei comuni di Longarone, Castellavazzo, Ospitale di Cadore, Soverzene, Ponte delle Alpi, Limana e Belluno, quest'ultimo limitatamente alle località Borgo Piave e Lambioi, della provincia di Belluno e nel comune di Erto e Casso della provincia di Udine è autorizzato un primo stanziamento di lire 10 miliardi di cui:

1) lire 1 miliardo per gli interventi di pronto soccorso ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010, ratificato con legge 18 dicembre 1952, n. 3136;

2) lire 2 miliardi per il ripristino di opere di enti pubblici;

3) lire 3 miliardi per sistemazioni urbanistiche anche connesse col trasferimento degli abitati;

4) lire 4 miliardi per contributi per la riparazione e la ricostruzione di fabbricati di proprietà privata.

La spesa di cui al precedente comma sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1963-64.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 2. Ne do lettura:

« Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a procedere, a totale carico dello stanziamento di cui all'articolo 1, n. 2:

a) al ripristino dei danni alle opere pubbliche di conto dello Stato;

b) al ripristino di opere idrauliche di seconda, terza e quarta categoria, nonché dei corsi d'acqua non classificati ed assimilati;

c) alle opere di riparazione e di ricostruzione di edifici pubblici o di uso pubblico, di acquedotti, di fognature, di cimiteri ed altre opere igieniche, di impianti di illuminazione, di edifici scolastici e scuole materne, di case comunali, di chiese parrocchiali succursali ed assimilate e relative case canoniche, di strade statali, provinciali, comunali e vicinali, nonché di edifici adibiti ad uso di culto e di beneficenza che rientrino fra quelli indicati nel decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 35, modificato con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 maggio 1947, n. 349, ratificato con legge 10 agosto 1950, n. 784;

d) al trasferimento e consolidamento di abitati ».

L'onorevole Degan ha presentato un emendamento al primo comma inteso ad aggiungere alle parole « articolo 1, n. 2 », le parole « e n. 3 ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Lo stesso onorevole Degan ha presentato, sempre al primo comma, il seguente emendamento aggiuntivo:

« Dopo le parole: opere igieniche », aggiungere le parole: e sanitarie ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Gli onorevoli Vianello Lizzero, Beragnoli, Franco, Poerio, Lusoli e Amendola Pietro hanno presentato il seguente emendamento:

« Al punto d) sostituire le parole: al trasferimento e consolidamento » con le altre: al consolidamento e all'eventuale trasferimento ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Poiché all'articolo 2 non sono stati presentati altri emendamenti, pongo in votazione l'intero articolo che, con le modifiche testé approvate, risulta così formulato:

ART. 2.

Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a procedere, a totale carico dello stanziamento di cui all'articolo 1, n. 2 e n. 3:

a) al ripristino dei danni alle opere pubbliche di conto dello Stato;

b) al ripristino di opere idrauliche di seconda, terza e quarta categoria, nonché dei corsi d'acqua non classificati ed assimilati;

c) alle opere di riparazione e di ricostruzione di edifici pubblici o di uso pubblico, di acquedotti, di fognature, di cimiteri ed altre opere igieniche e sanitarie, di impianti di illuminazione, di edifici scolastici e scuole materne, di case comunali, di chiese parrocchiali succursali ed assimilate e relative case canoniche, di strade statali, provinciali, comunali e vicinali, nonché di edifici adibiti ad uso di culto e di beneficenza che rientrino fra quelli indicati nel decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 35, modificato con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 maggio 1947, n. 649, ratificato con legge 10 agosto 1950, n. 784;

d) al consolidamento e all'eventuale trasferimento di abitati.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 3. Ne do lettura:

« Il Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per l'interno, su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, e sentite le amministrazioni comunali interessate, determinerà i centri abitati che dovranno essere trasferiti.

I piani regolatori adottati dalle amministrazioni comunali saranno approvati con la procedura speciale prevista dagli articoli 21, comma 5°, 6° e 7°, e 23 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431.

La spesa per le aree occorrenti per il trasferimento degli abitati ricadenti nel piano regolatore è a totale carico dello Stato.

I lavori da eseguire ai sensi del presente articolo e le espropriazioni delle aree occorrenti per il trasferimento degli abitati sono dichiarati di pubblica utilità ad indifferibili ed urgenti a tutti gli effetti di legge.

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici saranno stabiliti i criteri per l'assegnazione delle aree ai privati ».

AMENDOLA PIETRO. Sarebbe opportuno aggiungere al comma secondo, dopo le parole « piani regolatori », le parole « di conseguenza »; perché altrimenti i piani regolatori saranno formati soltanto quando vi sia il trasferimento dell'abitato e se non ci saranno trasferimenti di abitati non vi saranno piani regolatori.

PRESIDENTE. Mi sembra che l'articolo 3 faccia riferimento al trasferimento degli abitati.

RIPAMONTI. Mi pare che si riferisca sia ai trasferimenti che si verificano all'interno, sia a quelli che si attuano all'esterno. Poiché in esso si parla anche dei piani regolatori, ritengo che si dovrebbero invertire i primi due commi. Ciò proprio al fine di evitare una interpretazione restrittiva.

AMENDOLA PIETRO. A mio avviso con questo articolo si fa obbligo di formare i piani regolatori solo in caso di trasferimento degli abitati.

CORONA GIACOMO. Non concordo con la tesi dell'onorevole Amendola proprio perché c'è tutta una situazione della quale bisogna ovviamente tener conto e cioè che soltanto un comune, quello di Longarone, ha un piano regolatore. Potrebbe, è vero, verificarsi l'ipotesi di un trasferimento, come per Erto e Casso, ma il problema riguarda per il 99 per cento esclusivamente il comune di Longarone. A me sembra che il testo così come è formulato sia chiaro.

PRESIDENTE. Prima di dare la parola all'onorevole Relatore, devo dichiarare da parte mia che condivido l'impostazione e la tesi sostenuta dagli onorevoli Ripamonti e Corona Giacomo.

ALESSANDRINI, *Relatore*. Anche io sono dell'avviso di invertire l'ordine dei due commi di cui stiamo parlando. Condivido le osservazioni fatte dall'onorevole Ripamonti perché anche io sono dell'avviso che non occorra includere una norma imperativa per formare i piani regolatori.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'inversione dei primi due commi dell'articolo 3 proposta dall'onorevole Ripamonti.

(È approvata).

C'è ora un emendamento proposto dagli onorevoli Lizzero, Vianello, Beragnoli, Franco, Poerio, Lusoli e Amendola Pietro con il quale si propone di modificare le parole contenute nel primo comma dell'articolo 3 « e sentite le Amministrazioni comunali interessate » con le altre « d'intesa con le Amministrazioni comunali ».

CORONA GIACOMO. Devo far presente che l'elemento affettivo gioca un ruolo importante. Infatti, c'è gente che, nonostante la esistenza di condizioni di pericolo, desidera rimanere sul posto. Come l'onorevole Lizzero, anche io ho parlato con quelle povere popolazioni ed ho potuto constatare che in seno alla comunità esistono opinioni discordanti: alcuni desiderano rimanere sul posto mentre altri vogliono andare via. Certo il rispetto della volontà di quelle popolazioni è la prima regola della democrazia, ma non vorrei che si verificasse, ad esempio, che una comunità imponesse di rimanere nella zona di pericolo.

Pur non avendo perciò niente in contrario ad accettare il principio contenuto nell'emendamento Lizzero, vorrei però che si evitasse un inconveniente del genere. La faccenda riguarda in particolare Erto e Casso: per Longarone il problema non si pone.

RIPAMONTI. Sono contrario a questo emendamento perché ritengo che il trasferimento debba avvenire « sentite le Amministrazioni comunali interessate » mentre « l'intesa » dovrebbe aver vigore in un secondo momento, cioè quando si tratterà di scegliere la nuova località dove far sorgere i nuovi centri abitati. Perciò proporrei che si adottasse la seguente formulazione: « sentite le amministrazioni comunali interessate e di intesa con esse per la scelta delle nuove località ».

VIANELLO. La questione è delicata, però le conclusioni tratte dall'onorevole Corona non ci sembrano esatte. Noi, discutendo col Ministro Sullo del problema, dicemmo che, se si fosse ascoltata allora la volontà delle popolazioni, la tragedia non sarebbe avvenuta perché il consiglio provinciale di Belluno aveva segnalato il pericolo. Ecco perché l'intesa con la popolazione è necessaria ed opportuna. D'altra parte, noi non vogliamo l'intesa con tutta la popolazione, ma con l'amministrazione comunale, la quale esprime la volontà popolare ad un livello più alto.

RIPAMONTI. La determinazione della necessità del trasferimento dei centri abitati è un fatto tecnico che non può essere imposto o contraddetto né dalla volontà del Ministro né dall'intesa con la popolazione. Invece, c'è la fase dell'insediamento, ed è qui che è valida l'intesa.

POERIO. Faccio notare che se manca la intesa con le popolazioni interessate, la gente non si muove. Noi abbiamo paesi che sono stati ricostruiti in gran parte in una località nuova, accanto alla vecchia, ma la gente non è andata ad abitare nella parte nuova, per-

ché ha preferito rimanere dove era. Debbo ancora ricordare che, in occasione del provvedimento relativo alle zone terremotate dell'Irpinia e del Sannio, l'onorevole Sullo ammise l'opportunità dell'intesa con le popolazioni per quanto concerne il trasferimento degli abitati.

LIZZERO. Debbo affermare, e mi rivolgo particolarmente al collega onorevole Corona, che io non voterei questo provvedimento se non dovesse essere modificato, perché non oserei più tornare di fronte a quella gente che in Assemblee ha insistito soprattutto su questo punto.

Noi dobbiamo prevedere « l'intesa con le amministrazioni comunali », che è un concetto altamente democratico.

ALESSANDRINI, *Relatore*. Una norma analoga, per la verità, è stata introdotta anche nella legge n. 1431, che riguarda le zone terremotate del Sannio e dell'Irpinia. Pur non avendo perciò alcuna difficoltà ad accettare l'emendamento proposto dall'onorevole Lizzero, lascio tuttavia al proponente la responsabilità di eventuali ritardi derivanti dalla applicazione di tale modifica.

Si potrebbe usare questa formulazione: « La scelta della località dove saranno trasferiti gli abitati sarà decisa d'intesa con la amministrazione comunale interessata ».

Il trasferimento urta contro motivi sentimentali perché c'è gente che, pure avvertita della possibilità del disastro, non ha voluto muoversi dalle rispettive case.

SPASARI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il Governo si rimette alla Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento di cui il primo firmatario è l'onorevole Vianello con il quale si propone di sostituire le parole: « e sentite le amministrazioni comunali » con le parole: « e d'intesa con le amministrazioni comunali ».

(È approvato).

L'onorevole Amendola ha poi presentato il seguente emendamento aggiuntivo al secondo comma: « Le amministrazioni comunali di cui al primo comma dovranno formare i piani di zona ai sensi della legge 18 aprile 1962 n. 167 con la procedura speciale prevista dalla legge 5 ottobre 1962, n. 1431, nell'ambito dei quali avranno luogo le costruzioni di cui al successivo articolo 4 ».

DEGAN. Se l'onorevole Amendola è preoccupato della eventuale speculazione sulle aree edificabili, al terzo comma potremmo ag-

giungere una norma analoga a quella contenuta nel provvedimento recentemente approvato e riguardante l'espropriazione delle aree per l'edilizia economica e popolare.

ALESSANDRINI, *Relatore*. Non vi è la ragione di dubbio avanzata dall'onorevole Amendola, perché il disegno di legge precisa in maniera inequivocabile che, qualora si proceda al trasferimento di abitati, la spesa delle aree è a carico dello Stato.

AMENDOLA PIETRO. Allora siamo allo stesso punto. A che pro abbiamo proceduto all'inversione dei due commi?

ALESSANDRINI, *Relatore*. Il terzo comma del testo in esame recita esattamente: « La spesa per le aree occorrenti per il trasferimento degli abitati ricadenti nel piano regolatore è a totale carico dello Stato ». L'onorevole Amendola mi sembra preoccupato della indennità di esproprio. Noi possiamo stabilire che le modalità di esproprio sono quelle previste dall'articolo 12 della legge 18 aprile 1962, n. 167.

AMENDOLA PIETRO. D'accordo; però deve essere inequivocabile che le modalità di esproprio si riferiscono anche nel caso in cui non ha luogo il trasferimento degli abitati.

PRESIDENTE. Lo preciseremo al penultimo comma dell'articolo 3.

CECCHERINI. Richiamo l'attenzione su quanto prescrive il penultimo comma dell'articolo 3. Qui è riconosciuta la pubblica utilità e indifferibilità e urgenza a tutti gli effetti di legge dei lavori da eseguire e dell'espropriazione delle aree, necessarie. Di conseguenza per la determinazione del costo delle aree, dobbiamo riferirci alle leggi vigenti.

RIPAMONTI. La formulazione dei commi aggiuntivi potrebbe essere la seguente: « L'indennità di espropriazione viene determinata a norma dell'articolo 12 della legge 18 aprile 1962, n. 167.

Il valore venale delle aree di cui al secondo comma dell'articolo 12 della legge 18 aprile 1962, n. 167, è riferito alla data di due anni prima dell'entrata in vigore della presente legge ».

AMENDOLA PIETRO. Sono d'accordo su questa formulazione.

POERIO. Anch'io.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione i due commi aggiuntivi proposti dall'onorevole Ripamonti.

(Sono approvati).

PRESIDENTE. L'articolo 3 rimane pertanto così formulato:

ART. 3.

I piani regolatori adottati dalle Amministrazioni comunali saranno approvati con la procedura speciale prevista dagli articoli 21, comma quinto, sesto e settimo, e 23 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431.

Il Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per l'interno, su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici e d'intesa con le Amministrazioni comunali interessate, determinerà i centri abitati che dovranno essere trasferiti.

La spesa per le aree occorrenti per il trasferimento degli abitati ricadenti nel piano regolatore è a totale carico dello Stato.

I lavori da eseguire ai sensi del presente articolo e le espropriazioni delle aree occorrenti per il trasferimento degli abitati sono dichiarati di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti a tutti gli effetti di legge.

L'indennità di espropriazione viene determinata a norma dell'articolo 12 della legge 18 aprile 1962, n. 167.

Il valore venale delle aree di cui al secondo comma dell'articolo 12 della legge 18 aprile 1962, n. 167, è riferito alla data di due anni prima dell'entrata in vigore della presente legge.

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici saranno stabiliti i criteri per l'assegnazione delle aree ai privati.

S'intendono assorbiti, negli emendamenti già approvati, i due emendamenti proposti dall'onorevole Amendola Pietro.

Pongo in votazione l'articolo nella formulazione di cui ho testè dato lettura.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 4. Ne dò lettura:

ART. 4.

Nei comuni indicati all'articolo 1 il Ministro per i lavori pubblici è autorizzato a provvedere alla concessione di contributi nella spesa per la ricostruzione o riparazione di fabbricati di proprietà privata di qualsiasi natura e destinazione, col limite massimo di lire 4 milioni per ciascuna unità immobiliare distrutta o danneggiata.

Detti contributi saranno commisurati entro tale limite, al cento per cento della spesa per la ricostruzione o riparazione di ciascuna unità immobiliare.

Al primo comma di questo articolo gli onorevoli Vianello, Lizzero, Beragnoli, Franco, Poerio e Lusoli hanno presentato un emendamento tendente a sostituire le parole: « di lire 4 milioni » con le altre: « di lire 10 milioni ».

L'onorevole Abelli ha proposto un altro emendamento aggiuntivo tendente a sostituire le parole: « di lire 4 milioni », con le altre: « di lire 5 milioni ».

ALESSANDRINI, *Relatore*. Mi corre l'obbligo a questo punto di ricordare quanto detto dall'onorevole Ministro Sullo prima di assentarsi da quest'aula e cioè che i cittadini italiani devono essere eguali di fronte alla legge e che le nostre azioni devono ispirarsi sempre a questo principio. Il provvedimento al nostro esame è indiscutibilmente più favorevole ai danneggiati della zona del Vajont di quanto non lo sia stato quello per i danneggiati del terremoto del Sannio e dell'Irpinia. Già è stato posto in rilievo che in questa occasione gli indennizzi vengono dati senza tener conto dell'imponibile tributario; vantaggio indiscutibilmente degno di considerazione se si pensi che nella precedente legge vi era una graduatoria che fissava l'indennizzo al 50, il 70 e il 90 per cento del danno a secondo del reddito del danneggiato. In caso di trasferimento le aree fabbricabili vengono date gratuitamente. Rimane ora da stabilire, volendoci tenere su un piano di eguaglianza, cosa dare a quei danneggiati che si trasferiscono in un'area diversa da quella precedente occupata. Un ritocco del provvedimento in questo senso il Relatore è disposto ad accettarlo e lo ha accennato anche nel corso della sua relazione a proposito dell'articolo 4.

AMENDOLA PIETRO. Stando alla lettera dell'articolo 4, si ha l'impressione che questi contributi siano concessi soltanto a coloro che devono ricostruire o riparare fabbricati distrutti o danneggiati, e che non spetterebbe invece alcun contributo a coloro che vengono costretti a trasferirsi, anche se i loro fabbricati non sono stati danneggiati o distrutti. La limitazione del tempo non mi ha consentito di formulare degli emendamenti precisi e ripiego quindi su una proposta. Propongo cioè che sia dato mandato al relatore, onorevole Alessandrini, di stendere gli emendamenti relativi alla estensione, con eventuali modifiche ed integrazioni, al disegno di legge delle norme contenute nella legge n. 1431 e successive modifiche e integrazioni, per quel che concerne: i termini per la presentazione delle domande di contributo, l'anticipazione

dei contribuiti, i mutui ai concessionari dei contribuiti, i contribuiti aggiuntivi per l'area o per lo sgombero dei materiali di risulta, le decisioni dei condomini, gli atti notori per la certificazione dei diritti di proprietà, ecc.

Si tratta di riferirsi alla legge n. 1431 con alcuni aggiustamenti, stralciando i punti più opportuni della vecchia e della nuova norma. Quanto all'emendamento proposto dall'onorevole Vianello, a parte l'entità della richiesta, faccio notare che indubbiamente in questo provvedimento vi è una sperequazione a danno dei disastri perché la legge n. 1431 con le nuove integrazioni e modificazioni, almeno per i nuclei familiari superiori a cinque unità, ha portato il massimo del contributo a 4 milioni e mezzo cui vanno aggiunte 450 mila lire per l'acquisizione delle aree.

Quindi penso che bisogna venire incontro alle nostre proposte e accettare l'emendamento proposto.

VIANELLO. Il secondo comma dell'articolo 4 dice testualmente: « detti contribuiti saranno commisurati, entro tale limite, al cento per cento della spesa per la ricostruzione o riparazione di ciascuna unità immobiliare ».

Ma io mi domando cosa significhi con esattezza la dizione « unità immobiliare ».

SPASARI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Significa l'appartamento.

VIANELLO. Bisogna tener conto però dei prezzi vigenti. Oggi questi prezzi salgono sempre di più. Un appartamento che tre anni fa costava 4 milioni, oggi costa almeno il doppio. In ogni modo, non mi rendo conto di questa opposizione dato che lo Stato è garantito dal disposto stesso degli ultimi due commi dell'articolo 5, i quali commi escludono la possibilità di qualsiasi speculazione. Non solo, ma occorre anche considerare che lo Stato non spenderebbe nemmeno una lira in più. Noi infatti non proponiamo di dare 6 o 10 milioni a chiunque, ma solo nei casi che si costruisca un appartamento per un valore corrispondente. E il tutto con i prescritti controlli.

Inoltre, propongo la soppressione del secondo comma dell'articolo 5, di cui non vedo la utilità perché tutti sappiano cosa è oggi Longarone.

SPASARI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Dobbiamo pur mettere un limite, altrimenti si aprirà la via ad ulteriori richieste.

VIANELLO. Appunto per questo è possibile venire incontro alla nostra richiesta, stabilendo le debite garanzie, ma dando nello

stesso tempo agli interessati la possibilità di integrare la spesa per la costruzione di un appartamento che risponda alle loro esigenze.

RIPAMONTI. Se un'abitazione è composta, supponiamo, di cinque vani ma senza servizi adeguati, all'atto della ricostruzione dovrà essere ricostruita — secondo le norme vigenti — con un numero di vani che non sia inferiore al numero dei componenti la famiglia più uno. In altri termini, se prima vi era un valore immobiliare di 2 milioni, chi ricostruisce è tenuto a farlo in misura adeguata alla composizione familiare. Se spende 5 milioni e ne prende 4, avrà il doppio del valore mobiliare precedente. Ecco il perché della cifra fissata in 4 milioni, cifra che è stata considerata pari alla media del costo delle abitazioni di carattere economico, articolate su una composizione, sempre media, di cinque vani.

VIANELLO. Ma questa non è una media perché qui si parla di massimo.

RIPAMONTI. È sempre una media perché chi aveva un valore immobiliare, diciamo così, pre-catastrofe di due milioni, ne incasserà quattro; mentre chi aveva un valore di otto ne incasserà sempre quattro.

Questa, insomma, deve essere considerata una norma intesa a dare un minimo di *comfort* a tutti, una norma che consentirà a tutti di avere un rimborso che, nei casi di valori immobiliari molto modesti, sarà certamente di parecchio superiore ai valori precedenti.

FRANCO RAFFAELE. Esistono però famiglie la cui composizione è di dieci ed anche 14 membri!

FUSARO. Dove, onorevole Franco?

FRANCO RAFFAELE. Proprio a Casso, onorevole Fusaro. È evidente che, in questo modo, le famiglie numerose saranno danneggiate in quanto per la ricostruzione delle proprie abitazioni riceveranno comunque quattro milioni, somma che evidentemente è insufficiente.

ABELLI. Il problema è diverso. Non è vero che tutte le famiglie ricevono quattro milioni per la ricostruzione dell'appartamento: se esiste una famiglia proprietaria di dieci appartamenti, evidentemente riceverà quaranta milioni. Io sono di Torino e non conosco i prezzi degli immobili che vengono praticati a Longarone; penso tuttavia che, se a Torino la costruzione di un vano comporta la spesa di un milione e duecentomila lire, a Longarone tale cifra sarà leggermente inferiore. Quindi il problema ha valore soltanto entro determinati limiti proprio per quei

criteri che sono stati tenuti presenti nel provvedimento.

CORONA GIACOMO. Per la verità devo dire che il problema ha la sua importanza in quanto il comune di Longarone non era un centro rurale, ma un fiorente centro industriale.

Propongo pertanto che si includa nel testo ciò che è stato previsto e stabilito in occasione della approvazione della legge sul terremoto in Irpinia e nel Sannio; ritengo cioè che sia possibile arrivare al mutuo agevolato come è stato stabilito per l'Irpinia ed il Sannio.

Per quanto riguarda Erto e Casso, il problema deve essere impostato diversamente in quanto in quel paese le famiglie sono quasi tutte numerose e l'economia prevalentemente agricola. Quindi bisogna trovare una formula che, senza innovare, adotti un criterio uniforme per tutte le unità familiari. A mio avviso si dovrebbe adottare la seguente soluzione: dare un contributo in denaro oppure concedere un mutuo con facilitazioni creditizie, seguendo, cioè, lo stesso sistema usato per la legge sul terremoto dell'Irpinia e del Sannio.

PRESIDENTE. Infatti, onorevole Corona Giacomo, in questo disegno di legge si richiamano le norme contenute nella legge per l'Irpinia ed il Sannio.

VIANELLO. Nell'articolo 4 si parla di « ricostruzione o riparazione di fabbricati di proprietà privata di qualsiasi natura e destinazione ». Che cosa significa questa espressione? È curioso che proprio noi comunisti, che siamo considerati nemici della proprietà privata, dobbiamo preoccuparci di questo problema, la cui importanza è dimostrata dal fatto che potrebbe esserci, per esempio, il proprietario di un piccolo cinematografo, il quale riceverà come contributo soltanto 4 milioni.

DEGAN. A titolo di chiarimento, vorrei sapere se il contributo di quattro milioni debba riferirsi alla ricostruzione dei fabbricati di qualsiasi natura. Del problema della proprietà agricola potremo occuparci in seguito; adesso dobbiamo esaminare casi che si riferiscono alla ricostruzione di negozi, magazzini e simili. Come si potrà risolvere il problema? Ritengo che nell'articolo occorrerebbe esplicitamente stabilire un limite per alcune determinate attività, trovando una diversa disciplina per ciò che fa riferimento ai fabbricati che hanno una diversa destinazione.

PRESIDENTE. Mi pare che questo si richiami a quanto ha detto poc'anzi l'onore-

vole Ministro. Ricordo che abbiamo approvato una legge analoga in occasione del terremoto dell'Irpinia. Ora sarebbe veramente assurdo se stabilissimo — si intende per i piccoli centri, non per le città — contributi per un valore superiore. Sarei perciò dell'avviso di insistere sulla cifra di quattro milioni e di richiamare altresì le norme approvate per il terremoto dell'Irpinia, le quali stabiliscono un contributo di tre milioni e mezzo se la famiglia ha meno di cinque membri, e di quattro milioni e mezzo se ne ha di più.

LIZZERO. Chiedo che la discussione di questo articolo, data la sua importanza, venga sospesa e che sia quindi ripresa quando si passerà all'esame di tutte le altre provvidenze per i danneggiati.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Corona Giacomo, Ripamonti ed altri hanno presentato il seguente emendamento: « Ad integrazione dell'articolo 4, il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato ad applicare in quanto più favorevoli le disposizioni di cui alla legge n. 1431 e successive modificazioni ».

SPASARI, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Pregherei di fare riferimento al singolo articolo e non alla legge nel suo complesso.

PRESIDENTE. Faccio mia, la proposta di sospendere temporaneamente l'esame dell'articolo 4. Se non vi sono osservazioni può rimanere così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Passiamo all'articolo 5. Ne do lettura:

ART. 5.

Ai fini della commisurazione dei contributi di cui all'articolo precedente, la spesa per la ricostruzione o riparazione dei fabbricati distrutti o danneggiati viene determinata secondo i prezzi vigenti al momento dell'approvazione della perizia.

Il fabbricato ricostruito o riparato deve essere composto da unità immobiliari in numero non inferiore a quello delle unità immobiliari preesistenti.

In ogni caso le unità immobiliari ricostruite — ed, in quanto possibile, le unità immobiliari riparate — devono essere conformi alle prescrizioni dell'articolo 2 della legge 10 agosto 1950, n. 715, secondo le esigenze del nucleo familiare, e il contributo sarà commisurato alla spesa necessaria, entro il limite dell'articolo 2.

I contributi previsti dalla presente legge possono essere concessi purché gli interessati, prima dell'inizio dei lavori, ne abbiano data

IV LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 OTTOBRE 1963

comunicazione al competente ufficio del Genio civile e questo abbia proceduto all'accertamento del danno.

La concessione potrà essere effettuata soltanto per i lavori dei quali sia possibile l'accertamento tecnico-contabile e nei limiti in cui risultino ammissibili dall'accertamento stesso.

La concessione dei contributi di cui all'articolo precedente è demandata ai competenti provveditori regionali alle opere pubbliche.

Anche a questo secondo articolo è stata presentata una serie di emendamenti. L'onorevole Relatore ha chiesto di parlare per fornire alcune precisazioni alla Commissione.

ALESSANDRINI, *Relatore*. Per avere una visione completa del problema, occorre tenere presente anche l'articolo 2 della legge 10 agosto 1950, n. 715, che stabilisce i requisiti minimi di una abitazione civile e quale superficie deve avere quando risulta di due, tre o quattro vani e via dicendo.

ABELLI. Se ho ben compreso la norma contenuta nella legge n. 715, una famiglia di dieci persone è tenuta a costruire secondo i criteri di quell'articolo, anche se non ha il danaro necessario, o magari sufficiente solo alla costruzione di tre o quattro vani.

RIPAMONTI. Non è così! E precisato infatti, che ciò deve essere fatto « in quanto possibile »!

ABELLI. Allora si dovrebbe dire: « debbono... in quanto possibile, essere conformi ». Non bisogna costringere la gente a costruire un fabbricato di una certa dimensione quando non ha le possibilità finanziarie per farlo.

ALESSANDRINI, *Relatore*. Per le famiglie composte di più di sette membri può essere consentita una superficie di 16 metri quadrati per ogni persona più delle sette; a comporre il numero dei membri sono anche le persone che convivono. Ora, un appartamento di cinque vani più accessori deve avere 110 metri quadrati. Oltre le sette persone, ci sarebbero almeno altri 48 metri quadrati in più.

PRESIDENTE. Allora mettiamo le parole « in quanto possibile » all'inizio e togliamo le parole « in ogni caso ». L'onorevole Abelli ha proposto di sopprimere il penultimo comma. Onorevole Abelli, vuole illustrare la sua proposta?

ABELLI. Dirò solo che non capisco la necessità di questa norma e che sarebbe bene non complicare la legge visto che ci penseranno a farlo già gli uffici per conto loro.

BARONI. Se abbiamo deciso di sospendere l'esame dell'articolo 4, dovremmo fare al-

trettanto anche per l'articolo 5 che fa riferimento appunto all'articolo precedente.

POERIO. Forse sarebbe opportuno sospendere l'esame anche dell'articolo 5.

PRESIDENTE. Sono anch'io di questo parere. Se non vi sono osservazioni può rimanere così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Passiamo all'articolo 6. Ne do lettura:

ART. 6.

Con la legge di bilancio saranno annualmente determinate, per il prossimo triennio, le somme necessarie per gli ulteriori interventi in attuazione dei precedenti articoli della presente legge.

Non essendovi osservazioni od emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 7:

INTERVENTI ASSISTENZIALI

ART. 7.

È autorizzata la spesa di lire 1 miliardo, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1963-64, per interventi di carattere assistenziale e di emergenza.

A mio giudizio bisognerebbe chiarire che questa somma riguarda anche l'acquisto di suppellettili. Potremo eventualmente riferirci alle norme sui danni di guerra.

VIANELLO. Proporrei che la somma fosse distribuita dall'ente più qualificato a farlo, vale a dire dal consiglio comunale, e quindi di aggiungere alla fine dell'articolo 7 le parole: « affidando l'amministrazione di queste somme al consiglio comunale o ai comitati di assistenza da esso delegati ».

SPASARI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Non possiamo demandare al consiglio comunale il compito di provvedere all'assistenza.

VIANELLO. Ma cosa può saperne il prefetto!

ALESSANDRINI, *Relatore*. Penso che per gli interventi assistenziali si debba seguire la norma finora adottata, dell'erogazione cioè tramite la rappresentanza del Ministero dell'interno in provincia.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Vianello, Lizzero, Beragnoli, Franco Raffaele, Poerio, Amendola Pietro e Lusoli hanno presentato

a questo articolo un emendamento tendente ad aumentare l'importo di spesa da 1 miliardo a 3 miliardi.

ALESSANDRINI, *Relatore*. Questo emendamento non è accoglibile perché, diversamente, contravverremmo alle norme relative alla indicazione dei mezzi di copertura della spesa e la legge verrebbe automaticamente bloccata.

PRESIDENTE. L'onorevole Abelli ha proposto l'aggiunta del seguente articolo:

« Il Prefetto è autorizzato a risarcire i danni ai beni di uso domestico ed alle scorte familiari, fino al limite di un milione, accertandone la consistenza ai prezzi correnti, sentita la Commissione prevista dall'articolo 14 ».

Mi sembra sia opportuno discutere questo articolo aggiuntivo insieme all'articolo 7.

POERIO. Quando si tratta di distribuire miseria in tanta povertà credo non sia piacevole per nessuno. Ho ascoltato con commozione l'intervento dell'onorevole Corona quando parlava di popolazioni abituate a dare e non a chiedere. Purtroppo io appartengo ad una popolazione che chiede e, quando può, dà. Credo che siamo noi del Sud a dare agli altri, in effetti, ma questo discorso ci porterebbe molto lontano. Come ripartire dunque questi contributi? È evidente che gli scontenti si rivolteranno nei confronti dell'autorità che questo denaro amministra. Se volessimo seguire la massima: « tanto peggio, tanto meglio », dovremmo dire: fate voi ed avrete contro di voi gli scontenti. Invece, poiché ci preme che l'assistenza pervenga a chi ne ha veramente diritto, proponiamo di seguire la via dei comitati collegiali. Come, mi chiederete. Il consiglio comunale mi sembra il più indicato a farlo. Non credo ci siano consigli comunali di tale ampiezza da non poter trovare il modo di riunirsi per esaminare circostanze di particolare gravità riguardanti quei comuni. Se ciò poi risultasse assolutamente impossibile, vi sarebbero sempre i comitati comunali di rappresentanza, praticamente i comitati E.C.A., ai quali far capo. L'assistenza oggi viene affidata proprio ai comitati comunali E.C.A. che sono composti da elementi, cioè, eletti dal consiglio comunale la cui nomina è ratificata dal Prefetto. Voi sapete che è addirittura incompatibile la carica di amministratore dell'E.C.A. con quella di amministratore comunale; sapete che il bilancio dell'E.C.A. è un bilancio pubblico, sottoposto a regolare controllo; quindi non vedo la ragione di osteggiare la nostra tesi. Ricordo

che quando si trattò di provvedere all'assistenza in Calabria, gli amici della democrazia cristiana locale e il rappresentante del Governo pretesero che questo compito venisse affidato ai comitati E.C.A.

Noi riteniamo che essendovi già un comitato, costituito per legge, alle dirette dipendenze del Ministro dell'interno e del consiglio comunale debba essere proprio questo, e cioè l'E.C.A. a distribuire i fondi; mai il Prefetto o i commissari con loro iniziative autonome che sono in contrasto con il sistema democratico.

AMENDOLA PIETRO. Effettivamente sarebbe opportuno che noi disciplinassimo questa materia per evitare una serie di inconvenienti e di situazioni contrastanti che certamente si verificheranno, come si sono verificate purtroppo in occasione del terremoto del Sannio e dell'Irpinia. Non ci sono dubbi che spetta al Ministero dell'interno ripartire i fondi tra le due province interessate e che spetta ai prefetti ripartire i fondi messi a loro disposizione tra i comuni e che spetterebbe loro anche il compito di tradurre in pratica le direttive di massima ministeriali. Ma quando ci si muove sul terreno comunale cosa succede? Quello che è successo in precedenza e cioè che buona parte di questi fondi è stata erogata tramite i comitati comunali E.C.A. verso i quali non so spiegarvi perché il compagno Poerio ha una così spiccata propensione. Invece i fondi della catena della fraternità di cui non si è parlato finora — e sarebbe bene dire qualche cosa in proposito — sono stati assegnati alle amministrazioni comunali, che li hanno utilizzati nei modi più disparati. Ed è accaduto persino che qualche amministrazione comunale ha attinto ai fondi della catena della fraternità per far fronte a spese comunali sia pure necessitanti ma che non avevano nessun rapporto diretto con l'assistenza a coloro che dovevano essere assistiti.

Propongo formalmente perciò che questi fondi gestiti dal Ministero dell'interno siano affidati sì alle amministrazioni comunali, ma sulla base di un indirizzo univoco.

FUSARO. Queste preoccupazioni sono del tutto superate perché nelle due province di Udine e Belluno il commissario governativo ha già costituito un comitato formato dai sindaci dei comuni interessati e dai presidenti delle amministrazioni provinciali, per la ripartizione dei fondi.

POERIO. E a livello comunale?

PRESIDENTE. L'articolo 7 è un articolo di puro e semplice finanziamento e di autorizzazione di spesa. Per quanto riguarda i

modi di questa spesa vi è un tacito rinvio a tutto il sistema vigente in materia di assistenza pubblica, la quale fa capo essenzialmente agli E.C.A., su indicazione di massima del Ministero dell'interno. Nel caso specifico, poi, oltre alle norme vigenti, vi è anche un comitato, come ha precisato testé l'onorevole Fusaro.

Mi sembra perciò assolutamente fuori posto che in questa sede si vogliano apportare modifiche ad una legislazione, per così dire, secolare in materia di assistenza pubblica che prima era imperniata sulle congregazioni di carità.

AMENDOLA PIETRO. Ma qui si tratta di una situazione di emergenza!

PRESIDENTE. Vi prego di non insistere perché è assolutamente impossibile modificare un tipo di legislazione per vie traverse. Non è questa la sede.

CORONA GIACOMO. Bisogna tener presente che c'è sul luogo un commissario del Governo il quale riassume in sé collegialmente tutti i poteri del Governo.

Quindi questa collaborazione tra comune e commissario, che è l'interpretazione degli interessi privati dei cittadini nel loro significato più alto e democratico, trova la sua espressione nella voce del sindaco a cui fa capo questa comunità. Come si vede c'è una innovazione.

Le preoccupazioni sollevate circa la distorsione ed i modi con cui verranno utilizzati questi fondi, a mio parere non esistono. Sono perciò contrario all'emendamento proposto.

Sarei invece favorevole — nonostante il richiamo del nostro Presidente, valoroso giurista — ad un'altra formulazione e cioè all'esclusione delle amministrazioni comunali che viceversa sono state incluse. A conforto della mia tesi c'è il fatto che non si tratta di un'erogazione di un miliardo, bensì di 4 miliardi, somma abbastanza rilevante. Se noi lasciamo alle amministrazioni comunali la determinazione in concreto della destinazione di una somma così ingente, cui si aggiungono le elargizioni di natura specifica come quella dell'onorevole Lauro, il quale ha stanziato 100 milioni per la costruzione di un asilo a Longarone senza pensare magari che i bambini di Longarone sono ormai ridotti a qualche decina, potrebbe crearsi tutta una situazione che darebbe luogo certamente a seri inconvenienti a danno degli stessi destinatari dei fondi.

LIZZERO. L'onorevole Corona conosce senz'altro meglio di me la profondissima — insisto su questo aggettivo — crisi di fiducia

che stanno attraversando quelle popolazioni, le quali hanno dovuto subire il disastro proprio per non essere state ascoltate. Dobbiamo dare noi fiducia agli eletti di quelle popolazioni e dimostrare al legislatore che quelle amministrazioni comunali sono completamente capaci di risolvere tutti questi problemi. Questa è una questione di principio per quelle popolazioni! Tra l'altro noi stiamo discutendo di autonomia e di democrazia per le popolazioni locali: accordiamoci per lo meno su questo punto.

Vorrei ricordare inoltre all'onorevole Corona un altro fatto. Sono stato costretto a leggere sui giornali — come avrà certamente fatto qualche altro collega di parte opposta — che l'onorevole Sedati ha invitato soltanto i colleghi della democrazia cristiana alla riunione di Magnago. Perché ricordo questo fatto? Per dimostrare che il problema è quello di ridare fiducia a quelle popolazioni.

ARMANI. In riferimento a quanto ella dice, onorevole Lizzero, devo ricordare che la riunione di Magnago, cui ella ha fatto riferimento, era una riunione di studio della Democrazia Cristiana tenutasi per suggerire quelli che secondo noi dovevano e potevano essere i provvedimenti da prendere nella circostanza.

AMENDOLA PIETRO. Onorevole Armani, a quella riunione per caso non hanno partecipato funzionari pubblici?

SPASARI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il problema sollevato da questo emendamento è di natura finanziaria e riguarda la competenza del Ministro dell'interno; perciò dovrebbe essere un rappresentante di quel Ministero ad esprimere il parere. Tuttavia in questo momento posso soltanto dire che il Governo è nettamente contrario all'approvazione dell'emendamento Vianello.

AMENDOLA PIETRO. Vorrei rivolgere una domanda all'onorevole rappresentante del Governo. Può egli consentire, come fu fatto l'anno scorso, che i fondi raccolti dalla catena della fraternità vengano direttamente assegnati alle amministrazioni comunali?

POERIO. La dichiarazione testé fatta dall'onorevole Sottosegretario mi sorprende perché il problema non è di stretta competenza del Ministro dell'interno. Non vedo perché, mentre per la Calabria sono stati costituiti in quell'occasione dei comitati straordinari, i quali hanno amministrato e distribuito i fondi raccolti, non si debba seguire la stessa strada in questo caso.

CORONA GIACOMO. La situazione è diversa.

POERIO. Se tutti gli aiuti, raccolti attraverso le varie iniziative, venissero coordinati e posti sotto un'unica gestione, si raggiungerebbe in sostanza lo scopo di una distribuzione capillare e di una assistenza eguale per tutti. Si potrebbe far capo ai consigli comunali e provinciali anche perché l'onorevole Sedati, che è commissario del Governo per quelle zone, non è poi da considerare un proconsole, onorevoli colleghi!

SPASARI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Non ho bisogno di molte parole per dimostrare che nella legge per la Calabria non c'erano disposizioni del genere. Ricordo che solo dopo l'approvazione della legge si fecero delle ispezioni sul posto e si convenne di nominare dei comitati speciali.

POERIO. D'accordo. Noi chiediamo che ciò che non venne codificato in occasione della legge per la Calabria, venga codificato ora.

PRESIDENTE. I proponenti hanno dichiarato di ritirare l'emendamento relativo all'aumento dello stanziamento complessivo.

Un emendamento presentato dagli onorevoli Vianello, Lizzero, Beragnoli, Franco Raffaele, Poerio, Amendola Pietro e Lusoli propone di aggiungere alla fine dell'articolo 7 le parole: « affidando l'amministrazione di questa somma ai consigli comunali ed ai comitati comunali di assistenza da essi delegati ».

Vi è poi il seguente emendamento subordinato proposto dall'onorevole Pietro Amendola: « da effettuare tramite le amministrazioni comunali ».

Pongo in votazione il primo emendamento aggiuntivo di cui ho dato prima lettura.

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'emendamento subordinato proposto dall'onorevole Amendola.

(Non è approvato).

Rimane ora da esaminare la questione delle suppellettili.

Vi è pure un emendamento aggiuntivo proposto dall'onorevole Lizzero. Ne do lettura:

« Aggiungere alla fine dell'articolo 7 le parole: per la ricostituzione delle scorte vive e morte nonché di suppellettili, arredi e tutto quanto è necessario alla ricostituzione della unità familiare ».

Ho già dato lettura di un articolo 7-bis, proposto dall'onorevole Abelli e riguardante lo stesso problema.

Indubbiamente l'aver tralasciato le suppellettili rappresenta una lacuna del disegno di

legge che va colmata; rimane solo da stabilire la dizione tecnica da adottare. Se non sbaglio dovrebbe valere quella della legge riguardante i danni di guerra.

ABELLI. Logicamente, sì.

ALESSANDRINI, *Relatore*. Il non aver previsto il risarcimento delle suppellettili in una misura adeguata rappresenta certamente una lacuna del disegno di legge, alla quale, a mio avviso, si deve riparare. Resta però sempre il problema della copertura della spesa. L'unico stanziamento che possa essere utilizzato, sia pure in parte, a questo proposito è quello previsto dall'articolo 7, vale a dire il miliardo da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno. Così lo stabilire il principio dell'indennizzo per le suppellettili avrà sempre un valore relativo se detto stanziamento non sarà adeguatamente impinguato.

PRESIDENTE. Lo è già con il decreto-legge che sarà sottoposto domani al Consiglio dei ministri, a parte il nostro impegno di varare nuove norme. Secondo me, resta solo da stabilire la dizione precisa.

ALESSANDRINI, *Relatore*. Poiché la legge per il risarcimento dei danni di guerra si riferisce agli oggetti di vestiario, biancheria, mobili e arredi, anche se appartenenti ad enti, proporrei questa formulazione: « Gli oggetti di vestiario, biancheria, mobili e arredi, anche se appartenenti ad enti o a convivenze, potranno essere risarciti fino al limite di un milione ».

TAVERNA. Anche se questa è una lacuna della legge, non penso sia nostro compito colmarla, dovendo noi pensare soltanto a ricostruire i paesi.

PRESIDENTE. Si tratta di avere un po' di senso di responsabilità.

COLLESELLI. Perché non comprendiamo questa spesa nei 3 miliardi di cui al decreto-legge che ci è stato annunziato?

PRESIDENTE. Potremmo adattare la seguente formulazione che in questo momento mi ha fatto pervenire il Relatore: « compreso l'indennizzo per la perdita di vestiario, biancheria, mobili e arredi ».

CORONA GIACOMO. Proporrei di fissare un limite perché, per quanto ad esempio riguarda « gli arredi », potrebbe verificarsi il caso di gente benestante, che aveva magari dei quadri di grande valore, ed allora si crea ineluttabilmente una situazione di litigiosità.

PRESIDENTE. Togliamo pure il riferimento agli arredi.

VIANELLO. Io proporrei di stabilire un limite di 5 milioni per il risarcimento.

IV LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 OTTOBRE 1963

PRESIDENTE. Sono contrario alla fissazione di un limite.

Pongo in votazione quindi il seguente emendamento aggiuntivo proposto dal relatore: « compreso l'indennizzo per la perdita di vestiario, biancheria e mobilio ».

Avverto che in questa formulazione dell'emendamento aggiuntivo rimangono assorbiti sia l'emendamento Lizzero che l'articolo aggiuntivo Abelli.

(*È approvato*).

Avverto che pertanto l'articolo 7 rimane così formulato:

INTERVENTI ASSISTENZIALI

ART. 7.

È autorizzata la spesa di lire 1 miliardo da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1963-64, per interventi di carattere assistenziale e di emergenza, compreso l'indennizzo per la perdita di vestiario, biancheria e mobilio.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'esame dell'articolo 8. Ne do lettura:

SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO DI TRIBUTI — INTEGRAZIONE A FAVORE DEI BILANCI COMUNALI E PROVINCIALI

ART. 8.

Il Ministro per le finanze è autorizzato a sospendere, con proprio decreto, da emanarsi di concerto con il Ministro per il tesoro, il pagamento dei tributi erariali, provinciali e comunali nei comuni delle province di Belluno ed Udine indicati all'articolo 1 della presente legge.

La durata del periodo di sospensione non potrà essere protratta oltre il 31 dicembre 1964.

A questo articolo gli onorevoli Vianello, Lizzero, Beragnoli, Pcerio, Franco Raffaele, Amendola Pietro e Lusoli hanno presentato un emendamento tendente a sostituire al secondo rigo del primo comma la parola: « sospendere » con la parola: « abolire »; al secondo comma dello stesso articolo propongono di sostituire la parola: « sospensione », con le parole: « di abolizione » e infine la sostituzione delle parole: « 31 dicembre 1964 », con le altre: « 31 dicembre 1965 ».

ALESSANDRINI, Relatore. Secondo me sarebbe preferibile mantenere a questo punto il testo governativo. Esaminando, infatti, obiettivamente la situazione, noi vediamo che, mentre Longarone ed altri paesi sono stati totalmente distrutti, altri ancora lo sono stati solo parzialmente. Sappiamo che vi sono dei redditi diretti derivanti da imposte sui fabbricati, da imposte di ricchezza mobile — categoria B — da imposte sulle società. Ora, se è giusto che per coloro i cui beni sono andati distrutti, occorre eliminare ogni gravame fiscale, per quelli invece che non hanno subito danni diretti, trovo illogico seguire lo stesso criterio. Non mi sembra giusto che goda degli stessi benefici dei danneggiati quella impresa sopravvissuta rimasta indenne.

POERIO. L'elemento durata non ha nulla a che vedere con l'elemento topografico.

ALESSANDRINI, Relatore. In un anno e mezzo si chiarirà la situazione; l'imposta fabbricati, quella di ricchezza mobile saranno diminuite o abolite.

PRESIDENTE. Il termine teoricamente si può discutere.

AMENDOLA PIETRO. Credo sia pacifico che l'intento del Governo e del legislatore, sia proprio quello di concedere uno sgravio fiscale perché, diversamente, si sarebbe usata la formula della proroga. Proporrei, quindi, di abolire il secondo comma dell'articolo 8 e di inserire, al primo comma, dopo la parola: « sospendere », le altre: « fino al 31 dicembre 1964 ».

VIANELLO. Avevamo proposto il 1965.

ALESSANDRINI, Relatore. Non accetto la proroga della data; potremmo abolire, eventualmente, il secondo comma.

LUSOLI. Sgraviamo i tributi fino al 1964, dopo di che i contribuenti pagheranno regolarmente.

PRESIDENTE. La concessione dello sgravio si rifà ad un altro istituto ed ha un carattere permanente in quanto i contribuenti vengono depennati dai ruoli. Ecco perché è preferibile lasciare il termine « sospensione ».

CORONA GIACOMO. Effettivamente, il termine « sospendere » significa esattamente che, per il periodo stabilito, vi è una sospensione nel pagamento del tributo e nel potere di imposizione fiscale, non un annullamento del tributo. Ed è questo un termine giuridicamente esatto che deve essere preferito a quello proposto di « sgravio » che significherebbe abolizione totale della contribuzione.

POERIO. La sospensione si riferisce all'aspetto dell'erogazione del tributo, non già al

tributo stesso. Del resto, vi sono anche numerosi precedenti in proposito.

CORONA GIACOMO. Noi adoperiamo il termine « sospensione » nel senso sopra precisato e se ci fossero dubbi gli atti parlamentari, in relazione a questo punto, farebbero testo.

POERIO. Allora spostiamo il termine al 31 dicembre 1965; come potete ragionevolmente pretendere che una zona, che voi stessi avete definito « lavata », nel giro di un anno possa essere in grado di fruttare tanto da far pagare le tasse?

LIZZERO. Sono favorevole alla proposta Poerio e propongo anche il seguente emendamento aggiuntivo: « Tale provvedimento è esteso anche ai comuni di Cimolais e Claut ».

ARMANI. Non capisco perché gli abitanti di Cimolais e Claut debbano essere esentati dalle tasse.

LIZZERO. Perché hanno fatto molto per aiutare le comunità che si sono trasferite dalle zone disastrose contermini. Ad ogni modo, non insisto sull'emendamento.

PRESIDENTE. Con la consueta riserva di coordinamento pongo in votazione il primo comma dell'articolo 8 che, ritengo, potrebbe risultare così formulato:

SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO DEI TRIBUTI — INTEGRAZIONI A FAVORE DEI BILANCI COMUNALI E PROVINCIALI

ART. 8.

Il Ministro per le finanze è autorizzato a sospendere, fino al 31 dicembre 1964, con proprio decreto, da emanarsi di concerto con il Ministro del tesoro, il pagamento dei tributi erariali, provinciali e comunali nei comuni di Longarone, Castellavazzo, Ospitale di Cadore, Soverzene in provincia di Belluno e Erto e Casso in provincia di Udine. Negli altri comuni di cui all'articolo 1 della presente legge, la sospensione potrà essere concessa, a domanda degli interessati, persone fisiche e giuridiche, comunque danneggiate.

Pongo in votazione il mantenimento del secondo ed ultimo comma dell'articolo 8:

« La durata del periodo di sospensione non potrà essere protratta oltre il 31 dicembre 1964 ».

(Non è approvato).

Si intende così approvato come testo definitivo dell'articolo 8 il primo comma dello stesso articolo e di cui si è svolta la prima votazione.

Passiamo all'articolo 9. Ne do lettura:

« Alle amministrazioni provinciali di Belluno e di Udine ed ai comuni di cui all'articolo 1 possono essere concessi, fino al 31 dicembre 1965, contributi integrativi, da parte dello Stato, al fine di conseguire il pareggio economico del proprio bilancio, in aggiunta a quelli previsti dall'articolo 1 della legge 3 febbraio 1963, n. 56.

A favore degli Enti stessi potrà essere autorizzata l'assunzione di mutui, ai sensi degli articoli 1, 2 e 3 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51 e delle norme contenute nella legge 14 marzo 1961, n. 174, per far fronte al disavanzo economico non coperto dai predetti contributi.

I relativi provvedimenti sono adottati, su proposta della Commissione centrale per la finanza locale, in sede di approvazione o di eventuale revisione dei bilanci per l'anno 1963 e di approvazione dei bilanci per gli anni 1964 e 1965 degli enti interessati con decreto del Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per le finanze e per il tesoro ».

Al primo comma dell'articolo 9 è stato presentato da parte degli onorevoli Lizzero, Vianello, Beragnoli, Franco Raffaele, Poerio, Amendola Pietro e Lusoli, il seguente emendamento:

« *Sostituire le parole:* possono essere concessi, *con le altre:* sono concessi ».

Gli stessi deputati chiedono inoltre di abolire il secondo comma.

ALESSANDRINI, *Relatore*. A mio avviso, non è possibile sopprimere il secondo comma perché esso rappresenta la norma che permette ai comuni di contrarre mutui, ai quali è legata la concessione dei contributi. In altri termini, il contributo viene così concesso in base alla entità dello sforzo che deve sopportare il comune, ma anche in relazione ad un determinato indebitamento per aiutarlo a superare le difficoltà. Ciò avviene in base alla legge 3 febbraio 1963, n. 56.

AMENDOLA PIETRO. Secondo l'opinione dell'onorevole Relatore, il secondo comma non si potrebbe sopprimere in quanto servirebbe a dare ai comuni la possibilità di coprire, attraverso il contributo dello Stato, il disavanzo di bilancio.

Ora, secondo la legge, avviene l'inverso, vale a dire lo Stato dà un contributo fino ad un certo limite; la parte che rimane scoperta viene addossata ai comuni che, per tale motivo, devono contrarre un mutuo. Perché quindi stabilire per i comuni interessati un trat-

tamento sperequato rispetto, per esempio, ai comuni disastrati, nell'ottobre del 1954, del Salernitano, a favore dei quali lo Stato intervenne per coprire tutto il loro fabbisogno?

In questo modo daremmo a questi comuni soltanto un aiuto, lasciandoli poi in un mare di guai. Insisto, pertanto, per la soppressione del secondo comma, ponendo però a carico dello Stato l'integrazione per conseguire il pareggio economico dei bilanci comunali.

POERIO. Innanzi tutto bisogna dire che c'è una contraddizione in termini nella formulazione del primo comma sulla quale è bene mettersi d'accordo.

Nel primo comma testualmente si dice: « Alle amministrazioni provinciali di Belluno e di Udine ed ai comuni di cui all'articolo 1 possono essere concessi, fino al 31 dicembre 1965, contributi integrativi, da parte dello Stato, al fine di... ». Dal momento che si usa una espressione finale, non è possibile concepire l'esistenza del secondo comma, il quale testualmente poi recita: « A favore degli Enti stessi potrà essere autorizzata ». Non è corretto, onorevoli colleghi, includere nella legge un comma del genere.

PRESIDENTE. L'onorevole Poerio afferma, se non erro, che se si accetta l'emendamento al primo comma, il secondo comma non ha ragione di esistere.

FUSARO. Se si parla di comuni, evidentemente, si incorre nel medesimo errore in cui si è incorso in precedenza, ossia che si include anche il comune di Belluno.

POERIO. Bisognerebbe dire allora: « ai comuni di cui all'articolo 1 ».

PRESIDENTE. Forse è preferibile includere: « ad eccezione di Belluno ». Anche a me pare che se si accetta l'emendamento « sono concessi », il secondo comma dell'articolo viene a cadere.

ALESSANDRINI, *Relatore*. Non cade, onorevole Presidente, perché l'emendamento « sono concessi » non significa solo che sono concessi contributi fino al pareggio; infatti possono essere concessi contributi integrativi anche se non in misura totale.

POERIO. Onorevole Relatore, questa sua affermazione avrebbe avuto valore se non si fosse usata l'espressione « al fine di ».

RIPAMONTI. Mi pare che, nel primo comma di questo articolo, si affermi la volontà di integrare le entrate effettive dei comuni con un contributo ordinario al fine di conseguire il relativo pareggio del bilancio.

Il contributo dello Stato si prevede sulla base del bilancio di previsione; ma se durante l'esercizio si verificano maggiori spese, è evi-

dente che si arriva egualmente ad un disavanzo economico. Ecco che allora entra in funzione il secondo comma dell'articolo.

POERIO. Il dispositivo del secondo comma è automatico, d'accordo, ma come si può imporre ai comuni di contrarre mutui fino al pareggio del bilancio? Il comune di Longarone può sempre contrarre mutui a suo piacimento.

PRESIDENTE. Consente il Relatore a modificare la dizione « possono essere concessi », nell'altro: « sono concessi »?

ALESSANDRINI, *Relatore*. Non posso perché equivarrebbe a lasciare una cambiale in bianco ai comuni danneggiati dal disastro, cambiale che potrebbe essere riempita arbitrariamente.

POERIO. Ma il secondo comma cade!

PRESIDENTE. Poiché il Relatore insiste nella sua posizione, mi sembra non sia opportuno abolire il secondo comma.

POERIO. Ma si tratta di un diritto previsto nella legge comunale e provinciale! Il comune può sempre chiedere un mutuo per fare fronte al suo disavanzo.

PRESIDENTE. In questo caso il comune è autorizzato ad autorizzare a sua volta: questo è il significato!

AMENDOLA PIETRO. Potremmo ripiegare sulla formula: « sarà autorizzato ».

POERIO. Si potrebbe adoperare prima il presente, vale a dire « sono » e poi il futuro: « sarà ».

PRESIDENTE. Il Relatore è il rappresentante del Governo sono, invece, d'accordo sulle dizioni « possono essere concessi i contributi » e « saranno autorizzati i mutui ».

CORONA GIACOMO. Le disposizioni riguardanti le integrazioni resterebbero per i due piccoli comuni che non hanno il bilancio in pareggio. Sarei favorevole a formulare una dichiarazione per il comune di Longarone e per gli altri, senza eccezione, perché penso che le competenti autorità potranno esaminare i vari casi e stabilire di fare o meno le concessioni.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la sostituzione, al primo comma, delle parole « possono essere » con le parole « sono ».

(*Non è approvata*).

Pongo in votazione il mantenimento del secondo comma.

(*È approvato*).

Pongo in votazione, nel secondo comma, l'emendamento sostitutivo delle parole: « potrà essere », con la parola: « sarà ».

(*Non è approvato*).

Do lettura dell'articolo 9 nel suo complesso che potrebbe essere così formulato:

ART. 9.

Alle Amministrazioni provinciali di Belluno e di Udine ed ai comuni di Longarone, Castellavazzo, Ospitale di Cadore e Soverzene in provincia di Belluno ed Erto e Casso in provincia di Udine possono essere concessi, fino al 31 dicembre 1965, contributi integrativi da parte dello Stato, al fine di conseguire il pareggio economico del proprio bilancio, in aggiunta a quelli previsti dall'articolo 1 della legge 3 febbraio 1963, n. 56.

A favore degli Enti stessi sarà autorizzata l'assunzione di mutui ai sensi degli articoli 1, 2 e 3 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51, e delle norme contenute nella legge 14 marzo 1961, n. 174, per far fronte al disavanzo economico non coperto dai predetti contributi.

I relativi provvedimenti sono adottati, su proposta della Commissione centrale per la finanza locale, in sede di approvazione o di eventuale revisione dei bilanci per l'anno 1963 e di approvazione dei bilanci per gli anni 1964 e 1965 degli Enti interessati con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per le finanze e per il tesoro.

Non essendovi osservazioni, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 10. Ne do lettura:

ART. 10.

Nelle more dei provvedimenti previsti nell'articolo precedente, il Ministro per l'interno, qualora sia necessario per consentire la corresponsione delle competenze al personale dipendente e per il funzionamento dei servizi pubblici, è autorizzato a disporre anticipazioni sui contributi predetti, in misura non superiore al quarto dell'importo complessivo delle spese obbligatorie ordinarie e straordinarie ricorrenti, autorizzate nel bilancio precedente.

Di tali anticipazioni sarà tenuto conto in sede di concessione dei contributi di cui all'articolo precedente.

Gli onorevoli Vianello, Lizzero, Beragnoli, Franco, Poerio, Amendola Pietro e Lusoli hanno presentato il seguente emendamento: sostituire le parole: « in misura non superiore al quarto dell'importo complessivo » con le altre: « in misura non superiore ai tre quarti dell'importo complessivo ».

ALESSANDRINI, *Relatore*. Questo emendamento non può essere accolto potendo i tre quarti della spesa risultare superiori al contributo stesso. Evidentemente ciò che non è stato concesso in sede di discussione dell'articolo 9, non può essere accolto adesso in sede di esame dell'articolo 10.

RINALDI. Nella prassi normale, i comuni o le province che chiedono mutui a copertura del bilancio possono avere, dopo la concessione del mutuo, un'anticipazione di due terzi, salvo ad avere poi l'altro terzo al consuntivo. Noi qui, prima ancora di accordare il mutuo, chiediamo già i tre quarti?

ALESSANDRINI, *Relatore*. L'erogazione a fondo perduto viene fatta ai comuni per copertura di disavanzo; nel caso specifico non anticipiamo i tre quarti del contributo, ma i tre quarti delle spese obbligatorie straordinarie e ordinarie.

POERIO. Ha ragione il collega Vianello quando insiste nel rimanere sulla misura dei due terzi. Comunque credo sia a conoscenza di tutta la norma del Codice civile la quale prescrive che, in casi del genere, si ha diritto al risarcimento totale del 50 per cento. Qui, che si è avuto l'annullamento totale del valore, non si vuole neppure rispettare sul piano delle anticipazioni il Codice civile.

PRESIDENTE. Il Codice civile non entra in causa!

POERIO. A mio avviso, per assimilazione, (considerando l'attività pubblica una somma di attività private) credo si possa concedere ai comuni l'anticipo del 50 per cento per l'avvio dell'attività amministrativa.

AMENDOLA PIETRO. È da presumere (avendo prima fissato che il Ministero delle finanze sospenderà i pagamenti delle imposte fino al 31 dicembre 1964) che non si pagheranno neppure le imposte comunali o che comunque si verificherà una frana nel gettito delle imposte comunali per cui questo contributo integrativo risulterà di una misura diversa, superiore al quarto di quelle determinate spese anticipabili. E poiché, d'altra parte, la lettera dell'articolo 10 non dispone tassativamente che il Ministero dell'interno debba corrispondere anticipazioni sui contributi integrativi, combinando i due argomenti, penso non si determinerà alcun danno se portiamo la misura di un quarto a tre quarti o magari ad una cifra intermedia (fermo restando che si tratta del limite superiore), lasciando al Ministero dell'interno la facoltà di decidere se concedere un quarto, la metà o anche di più. L'emendamento pertanto po-

trebbe essere tranquillamente accolto non togliendo nulla alla facoltà discrezionale del Ministero dell'interno.

RIPAMONTI. L'incidenza della spesa del personale si aggira normalmente su un terzo delle entrate effettive...

AMENDOLA PIETRO. Noi stabiliamo una cifra limite alla quale si può arrivare.

ALESSANDRINI, *Relatore*. L'articolo 11 stanziava 900 milioni, ripartiti in tre esercizi, per coprire gli oneri di cui agli articoli 9 e 10. O rimaniamo nell'ambito dei 900 milioni, e abbiamo la copertura, o, andando oltre questo limite, incontreremo necessariamente l'opposizione della Commissione Bilancio. Poiché concedendo un terzo anziché un quarto potremmo andare oltre la cifra disponibile, sono del parere di lasciare il testo inalterato.

AMENDOLA PIETRO. Potrà darsi che per un comune si arrivi al 40 per cento e per un altro al 10 per cento; perché privare il Ministero dell'interno della possibilità di intervenire efficacemente, caso per caso, con una certa elasticità? Noi sosteniamo che il limite massimo sia rappresentato dal 50 per cento.

ALESSANDRINI, *Relatore*. L'anticipazione è commisurata sulle spese iscritte a bilancio e non sappiamo quante queste siano.

POERIO. Non sono iscritte a bilancio.

PRESIDENTE. Ritengo che si potrebbe sostituire la parola « un quarto » con la parola « un terzo ». Pongo in votazione questo emendamento, con l'intesa che, se approvato, gli altri emendamenti in proposito saranno da ritenersi assorbiti.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 10 con la modifica testé introdotta.

ART. 10.

Nelle more dei provvedimenti previsti nell'articolo precedente, il Ministro per l'interno qualora sia necessario per consentire la corresponsione delle competenze al personale dipendente e per il funzionamento dei servizi pubblici, è autorizzato a disporre anticipazioni sui contributi predetti, in misura non superiore al terzo dell'importo complessivo delle spese obbligatorie ordinarie e straordinarie ricorrenti, autorizzate nel bilancio precedente.

Di tali anticipazioni sarà tenuto conto in sede di concessione dei contributi di cui all'articolo precedente.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 11:

ART. 11.

Per gli adempimenti previsti dai precedenti articoli 9 e 10 è autorizzato lo stanziamento di lire 900 milioni nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, da ripartirsi come appresso:

esercizio finanziario 1963-64: lire 300 milioni;

esercizio finanziario 1964-65: lire 300 milioni;

esercizio finanziario 1965-66: lire 300 milioni.

A questo articolo gli onorevoli Lizzero, Vianello, Beragnoli, Franco Raffaele, Lusoli, Amendola Pietro e Poerio hanno presentato il seguente emendamento: sostituire le parole: «esercizio finanziario 1963-64 lire 300.000.000» con le altre: «esercizio finanziario 1963-64 lire 900.000.000», e così, di seguito, per gli altri esercizi.

Gli emendamenti presentati a questo articolo non possono essere inseriti nel testo se non vi è il relativo parere favorevole della Commissione Bilancio.

POERIO. Può dirci il Relatore se è a conoscenza del gettito globale delle imposte e sovrainposte dei comuni colpiti?

ALESSANDRINI, *Relatore*. Ho preso conoscenza del testo al nostro esame appena tre ore fa e mi sento creditore, quanto meno, di un ringraziamento da parte della Commissione.

PRESIDENTE. Poiché i presentatori hanno dichiarato di non insistere sull'emendamento, pongo in votazione l'articolo 11 di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 12:

AZIENDE INDUSTRIALI, COMMERCIALI E ARTIGIANE

ART. 12.

Alle imprese site nei territori dei Comuni di cui all'articolo 1 della presente legge, che intendano riattivare, ricostruire o installare nuovi impianti ai sensi del successivo articolo 13, possono essere concessi:

a) un contributo a carico dello Stato fino ad un massimo del 20 per cento da corrispondersi in base a stati di avanzamento della riattivazione, della ricostruzione, della installazione del nuovo impianto e ricostituzione delle scorte accertate dall'Ufficio tecnico erariale;

b) un finanziamento con garanzia dello Stato nella misura del 70 per cento della spesa complessiva e con un tasso di interesse non superiore al 3 per cento comprensivo delle spese, ammortizzabile in 15 anni, occorrente per la ricostituzione dell'impresa, restando a carico dello Stato la differenza tra il tasso del 3 per cento e l'interesse bancario.

Al primo comma di questo articolo gli onorevoli Vianello, Amendola Pietro, Franco Raffaele, Lusoli, Lizzero, Beragnoli e Poerio propongono di sostituire le parole: « possono essere concessi » con le altre: « sono concessi ».

Propongono, inoltre, una lettera aggiuntiva, sostitutiva della attuale lettera a) dell'articolo 12, così formulata: « a) un contributo a totale carico dello Stato per la riattivazione, per la ricostruzione, la installazione del nuovo impianto o ricostruzione delle scorte accertate dall'Ufficio tecnico erariale per le aziende artigiane e le piccole industrie ». Nella nuova dizione, poi, la lettera a) diventerebbe lettera b) (con la sostituzione del contributo a carico dello Stato fino ad un massimo del 40 per cento) e la lettera b) diventerebbe lettera c) (con la sostituzione delle parole: « 70 per cento » con le altre: « 60 per cento »).

L'onorevole Abelli, inoltre, ha presentato, sempre all'articolo 12, i seguenti due emendamenti, il primo relativo alla lettera a), così formulato: « un contributo a carico dello Stato pari al 50 per cento da corrispondersi in base a stati di avanzamento della riattivazione, della ricostruzione, della installazione delle aziende, sia per la parte mobiliare che per la parte immobiliare, secondo gli accertamenti fatti dagli U.P.I.C. », ed il secondo, alla lettera b), tendente a sostituire le parole: « 70 per cento » con le altre: « 40 per cento ».

Gli onorevoli Corona Giacomo, Fusaro, Colleselli, Armani, Dugan e Ripamonti propongono di sostituire alla lettera a) le parole: « venti per cento », con le parole: « trenta per cento ».

Quale è il pensiero del Relatore sugli emendamenti presentati?

ALESSANDRINI, *Relatore*. Dichiaro di poter accettare soltanto l'emendamento presentato dall'onorevole Corona Giacomo tendente a sostituire alla lettera a) dell'articolo 12 le parole: « 20 per cento » con le altre: « 30 per cento ».

POERIO. Il nostro emendamento pone tre questioni: la prima riguardante la ricostruzione a totale carico dello Stato delle piccole aziende e delle aziende a tipo artigianale; la

seconda tendente a spostare dal 20 al 40 per cento l'attuale contributo per la ricostruzione degli altri impianti e la terza completa il 40 con il 60 per cento, facendone un cento per cento al fine di ottenere garanzie su mutui complessivi, e così via.

A noi sembra che questa formulazione garantisca tutti e tre i momenti: di chi ha perduto tutto, di chi può e di chi ha capacità di recupero nel tempo e, quindi, di assumere un impegno.

ABELLI. Il principio di non usare due pesi e due misure a me sembra un principio esatto. Mi riferisco pertanto alla legge sui danni di guerra la quale prevede per aziende di questo tipo un risarcimento pari al 50 per cento del valore.

E non si tratta poi, in questo caso, nemmeno di un contributo ingente. Se non concediamo ai danneggiati un contributo sostanziale, non sarà possibile ricostruire perché un piccolo imprenditore, un artigiano, non ha il rimanente 50 per cento per ricominciare a lavorare.

RIPAMONTI. Vorrei, a questo proposito, conoscere il pensiero del rappresentante del Governo perché mi sembra che di fronte a questa esigenza di ricostruire non vi sia distinzione tra industrie di una certa capacità finanziaria e piccole aziende artigiane.

MICHELI, *Sottosegretario di Stato per l'industria e commercio*. Prendo atto della sensibilità manifestata dalla Commissione nei confronti di questo problema e naturalmente, nel prenderne atto, il Governo manifesta altrettanta sensibilità. Però, mentre chiedo scusa per non essere stato presente alla discussione precedente perché impegnato in Assemblea dove si discuteva il bilancio del Ministero dell'industria e commercio, debbo dire, che non sono in grado, in questo momento, di dare una risposta esauriente sulla accettabilità dell'emendamento, anche perché il testo dice « possono »; tuttavia sarebbe preferibile riflettere un momento prima di decidere. E questo per il fatto che il disegno di legge è stato elaborato di concerto con altri ministeri e soprattutto nei confronti di quello del Tesoro non mi sentirei di assumere una responsabilità che travalicherebbe i limiti della mia competenza, anche se, ripeto, personalmente sono portato ad essere sensibile al problema che è stato posto.

AMENDOLA PIETRO. Ma allora, scusi, vorrei sapere cosa ci sta a fare?

CORONA GIACOMO. Per quanto riguarda la proposta Abelli io credo che il paragone con la legge sui danni di guerra non sia pro-

prio, perché qui si tratta di una calamità di diversa natura. Circa il settore industriale, bisogna dire che, effettivamente, la media industria rimane alquanto scoperta anche se con il contributo del 30 per cento e con il 70 per cento di mutuo si raggiunga bene o male il 100 per cento. Ma per quanto si riferisce alla piccola industria e alle attività artigianali considero il 30 per cento di contributo una misura assolutamente inadeguata perché la possibilità teorica di ricorrere al mutuo per il rimanente 70 per cento rimarrebbe soltanto teorica. In pratica gli interessati non potrebbero sopportare gli oneri derivanti da questi mutui.

Mi sembra quindi che si potrebbe stabilire la seguente misura: il 30 per cento, più il 70 per cento di mutuo per le medie aziende; e il 50 per cento per piccole aziende e per le attività artigianali.

VIANELLO. Devo ribadire quanto già contenuto nel nostro emendamento perché non è possibile accettare una proposta del genere.

Vorrei fare un esempio e gradirei, se fosse possibile, essere smentito.

Ammettiamo che un piccolo industriale di Longarone — e credo che sotto questa voce debba comprendersi anche un modesto albergo — voglia ricostruire la sua industria il cui valore era di 50 milioni. Questo industriale riceverà, in base alla legge, il 20 per cento di 50 milioni, ossia 10 milioni, più 4 milioni come contributo sul fabbricato: in totale 14 milioni su cinquanta, con una perdita effettiva di 36 milioni di lire. Ora tutto questo è inaccettabile, onorevoli colleghi!

ALESSANDRINI, *Relatore*. Desidero fare una precisazione. Non è possibile neppure attuare gli altri emendamenti accettati in quanto l'articolo 6, che prevede l'iscrizione della spesa nei bilanci di previsione degli anni futuri, si riferisce soltanto ai cinque precedenti articoli e non ai successivi. Di conseguenza ci troviamo ancora una volta di fronte ad una carenza di copertura della spesa.

PRESIDENTE. Forse si potrebbe seguire questo orientamento: accettare l'emendamento relativo alla inserzione della dizione: « sono concessi », elevando però il contributo di cui alla lettera a) al 30 per cento, che in sostanza è quello concesso dalla Cassa per il mezzogiorno. Sicché, fra contributo, mutuo e finanziamento con garanzia dello Stato l'interessato verrebbe ad ottenere il 100 per cento.

ALESSANDRINI, *Relatore*. Naturalmente io non sono d'accordo con una formulazione del genere.

PRESIDENTE. Lei può anche non essere d'accordo, onorevole Relatore.

ALESSANDRINI, *Relatore*. Ripeto che non sono d'accordo proprio per l'osservazione fatta poco fa, cioè a dire perché la copertura prevista dall'articolo 20 si dimostra insufficiente. Che cosa significa tutto questo? Che i più fortunati avranno l'indennizzo, mentre gli altri non avranno nulla e dovranno limitarsi ad attendere ad una nuova legge.

PRESIDENTE. Il Ministro Sullo, onorevole relatore, poco fa ha dichiarato che sarà approntato un provvedimento integrativo.

VIANELLO. Non mi sento di condividere l'osservazione dell'onorevole Relatore, secondo la quale la copertura sarebbe insufficiente o non ci sarebbe affatto. Può darsi benissimo che la legge nel corso della discussione sarà emendata con un aumento della spesa; ciò nonostante la Commissione bilancio potrà benissimo accettare tale aumento.

ALESSANDRINI, *Relatore*. Onorevole collega, la questione di cui ci stiamo occupando è di vecchia data ed io e il collega Amendola la conosciamo benissimo. In verità, quando si adottano provvedimenti che sono in contraddizione con la copertura della spesa la conclusione è che essi vengono bocciati.

VIANELLO. Noi ci siamo fatti portavoce presso la Commissione Bilancio perché le eventuali modifiche di natura finanziaria siano accolte.

AMENDOLA PIETRO. Vorrei ricordare all'onorevole Relatore come al Ministro Sullo che non è il caso di fare sperequazioni tra italiani e italiani: l'ultima legge di modifica della proroga della Cassa per il mezzogiorno ha stabilito che il contributo dello Stato raggiunga l'80 per cento della spesa per le nuove iniziative intraprese in località di particolare interesse turistico.

LUSOLI. Vorrei dire che, proprio in relazione alle preoccupazioni manifestate in ordine alla possibilità di copertura, se non si potrà disporre almeno del contributo del 20 per cento, si correrà il rischio di non poter utilizzare nemmeno le somme stanziare. Nessuno in quelle zone sarà in grado con un contributo del genere di ricostituire le aziende di qualsiasi natura esse siano. Quindi occorre fare attenzione al problema della copertura.

CORONA GIACOMO. Quelle popolazioni hanno compiuto sforzi incredibili per mettere su le loro industrie e le loro imprese artigianali, che ora il disastro ha completamente distrutto. Certo, con questa legge, non è possibile ricostruire completamente i paesi e i villaggi. Se vogliamo evitare lo spopolamento

IV LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 OTTOBRE 1963

completo di quelle zone, dobbiamo impostare il problema da un altro punto di vista, altrimenti coloro che hanno intenzione di ricostituire le industrie e le imprese si sposteranno nel Mezzogiorno dove godranno certo di condizioni migliori.

PRISIDENTE. Il primo comma dell'articolo 12 potrebbe essere così formulato:

« Alle imprese, site nei territori dei comuni di cui all'articolo 1 della presente legge, che intendano riattivare, ricostruire o installare nuovi impianti ai sensi del successivo articolo 13, sono concessi: a) un contributo a carico dello Stato fino ad un massimo del 30 per cento... ».

POERIO. Come è possibile stabilire una misura del genere, quando per le suppellettili, facendo ricorso alle disposizioni sui danni di guerra, la percentuale è del 50 per cento?

ALESSANDRINI, *Relatore*. La formulazione che si propone è vaghissima e non fissa niente di preciso.

POERIO. Questo vuol dire rimborso completo. Se la formula si intende come deve essere intesa, il rimborso è totale per i danni alle suppellettili. Qui si tratta di ricostruire piccole industrie che sono state interamente distrutte. Noi abbiamo il dovere di ricostruirle se non vogliamo correre il rischio paventato dall'onorevole Giacomo Corona che nessuno rimarrà più in quelle vallate e tutti si sposteranno verso i luoghi dove i vantaggi sono maggiori.

FUSARO. In un promemoria dell'Associazione industriali è prevista una spesa di 6 miliardi complessivi per ricostruire le industrie danneggiate; un promemoria degli artigiani prevede per quella categoria una spesa di 2 miliardi. Quindi è prevista una somma complessiva di 8 miliardi.

PRISIDENTE. Poiché mi sembra che ormai la questione sia ben chiara a tutti, possiamo passare alla votazione dell'articolo.

Non essendovi osservazioni, pongo in votazione l'emendamento proposto dagli onorevoli Lizzero, Poerio, Lusoli, Beragnoli, Vianello, Amendola Pietro e Franco Raffaele, che propongono di sostituire le parole: « possono essere concessi » con le altre: « sono concessi ».

(È approvato).

L'onorevole Poerio ha proposto di sostituire le parole: « a carico dello Stato fino ad un massimo del 20 per cento » con le parole: « a totale carico dello Stato ». Poiché l'onore-

vole Poerio insiste, pongo in votazione l'emendamento stesso.

(Non è approvato).

Gli onorevoli Lizzero, Poerio, Beragnoli, Lusoli, Vianello, Amendola Pietro e Franco Raffaele, insistono sul loro emendamento: « la lettera a) diventa lettera b) sostituendo le parole: « fino ad un massimo del 40 per cento » e la lettera b) diventa la lettera c) con la sostituzione delle parole « 60 per cento » a quelle « 70 per cento ». Pongo in votazione questo emendamento.

(Non è approvato).

ALESSANDRINI, *Relatore*. Dichiaro di astenermi sulla votazione dell'articolo 12.

MICHELI, *Sottosegretario di Stato per l'industria ed il commercio*. Il Governo si rimette alla Commissione.

ABELLI. Ritengo che, in questo articolo, si siano voluti comprendere gli immobili industriali cui faceva riferimento il mio emendamento: questo, infatti, si riferiva sia alla parte mobiliare che a quella immobiliare. Penso, però, sia più opportuno stabilirlo in questo articolo, anche perché di competenza del Ministero dell'industria.

Il secondo problema è di natura tecnica: anziché dire: « ufficio tecnico erariale » ho preferito usare la formula: « l'ufficio provinciale dell'industria e commercio » perché, trattandosi di valutazione dei danni, questo ufficio ha più sensibilità in materia.

PRISIDENTE. Propongo la seguente formulazione dell'articolo 12, tenendo conto dell'emendamento già approvato e degli emendamenti Corona e Abelli.

Alle imprese site nei territori dei Comuni di cui all'articolo 1 che intendano riattivare, ricostruire o installare nuovi impianti ai sensi del successivo articolo 13, sono concessi:

a) un contributo a carico dello Stato fino ad un massimo del 30 per cento da corrispondersi in base a stati di avanzamento della riattivazione, della ricostruzione, della installazione del nuovo impianto e ricostituzione delle scorte accertate dall'Ufficio tecnico erariale.

Per le imprese artigiane, il contributo è determinato nella misura del 50 per cento;

b) un finanziamento con garanzia dello Stato nella misura del 70 per cento della spesa complessiva e con un tasso di interesse non superiore al 3 per cento comprensivo delle spese ammortizzabili in 15 anni, occorrente per la ricostituzione dell'impresa, restando a carico dello Stato la differenza fra il tasso del 3 per cento e l'interesse bancario. Per le

IV LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 OTTOBRE 1963

imprese artigiane la misura del finanziamento è del 50 per cento.

Pongo in votazione l'articolo 12 in questo testo.

(È approvato).

ABELLI. Poiché l'articolo 12 del provvedimento è stato votato (a nostro giudizio non giustamente) ritengo che, prima di passare all'articolo 13, si debba finire la discussione degli articoli 4 e 5.

PRESIDENTE. D'accordo. Devo, però, comunicare ai colleghi che, essendo in corso in Assemblea una votazione a scrutinio segreto, sospendo la seduta per venti minuti.

(La seduta, sospesa alle 23,30 riprende alle 23,50).

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo 4 che unitamente all'articolo 5 era stato stralciato precedentemente:

ART. 4.

Nei comuni indicati all'articolo 1 il Ministro per i lavori pubblici è autorizzato a provvedere alla concessione di contributi nella spesa per la ricostruzione o riparazione di fabbricati di proprietà privata di qualsiasi natura e destinazione, col limite massimo di lire 4 milioni per ciascuna unità immobiliare distrutta o danneggiata.

Detti contributi saranno commisurati entro tale limite, al cento per cento della spesa per la ricostruzione o riparazione di ciascuna unità immobiliare.

A questo articolo sono stati presentati altri, emendamenti oltre quelli di cui ho dato lettura. Gli onorevoli Poerio e Amendola Pietro propongono di aggiungere dopo la parola: « riparazione » le parole: « o per il trasferimento ai sensi dell'articolo 3 ».

Vi è anche un emendamento Corona Giacomo del quale pure ho già dato lettura, e che autorizza il Ministero dei lavori pubblici ad applicare in quanto più favorevoli le disposizioni di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1431, e successive modifiche.

Quale è il parere del Relatore su questi emendamenti?

ALESSANDRINI, *Relatore*. Esprimo parere contrario all'emendamento Lizzero ed altri per i motivi già specificati in precedenza. Parere contrario esprimo pure sull'emendamento Abelli; mentre per quanto riguarda l'emendamento Corona credo che esso non abbia nessuna portata pratica. Esprimo invece parere

favorevole per l'emendamento Amendola Pietro relativo ai trasferimenti.

SPASARI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. A nome del Governo esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 4, tranne l'emendamento Amendola Pietro nei confronti del quale mi dichiaro favorevole. Il motivo che mi spinge ad esprimere parere contrario deve essere ricercato nelle parole stesse del Ministro, il quale ha, giustamente, sostenuto che occorre adottare dei criteri uniformi senza ricorrere a difformità che potrebbero suonare come mortificazione nei confronti di altri casi analoghi.

CORONA GIACOMO. Sono troppo rispettoso nei confronti del Ministro per non tener conto delle sue affermazioni perché è giusto che il dolore e la sciagura, sia che si verifichino a Reggio Calabria, sia che si verifichino a Belluno, ci devono unire tutti nell'identico sentimento. Non voglio perciò fare confronti che sono sempre odiosi, ma dobbiamo tutti riconoscere che la catastrofe abbattutasi su Longarone ha distrutto, oltre alle vite umane, un centro industriale vitale e fiorente.

Fissare il limite massimo del contributo a 4 milioni mi sembra veramente rimanere molto lontani anche da quello che potrebbe essere considerato un indennizzo minimo. Ed è solo da questo punto di vista che il criterio dell'uniformità mi pare non possa essere invocato in una circostanza che presenta diversità sostanziale di situazioni. Vi prego di considerare, onorevoli colleghi, che io mi riferisco soltanto alla situazione particolare di Longarone, perché, per quanto si riferisce al resto, concordo con la tesi del Ministro. E persino per quanto si riferisce al mio paese di origine riconosco che il contributo di 4 milioni consentirà, forse, di ridare una abitazione abbastanza decorosa a coloro che ne sono rimasti privi. Per Longarone, però, le cose stanno diversamente.

Ecco perché non posso fare a meno di insistere sul mio emendamento.

Chiedo scusa se ho usato delle espressioni forse un po' dure. L'ho fatto perché tutto ciò risponde ad una esigenza di giustizia profondamente sentita.

GREGGI. Qui siamo di fronte ad una situazione veramente disastrosa in conseguenza della quale quelle popolazioni hanno perduto i loro averi e ogni possibilità di lavoro. Vorrei far notare che dare loro soltanto quattro milioni significherebbe far ricostruire — tenuto conto dei costi vigenti a Longarone — cinque vani, cioè a dire in totale un terzo o un quarto delle case di Longarone. Sono

d'accordo con l'emendamento Corona perché ritengo che la cifra debba senz'altro essere aumentata.

VIANELLO. A questo punto della discussione occorre fare un discorso non lungo, ma quanto meno chiaro.

Sono d'accordo con il collega Corona sul fatto che qui noi stiamo a fare un mercato, cosa che del resto ripugnerebbe ad ognuno di noi; ritengo, però, che tutto quanto è stato finora discusso si ricollegi al concetto della calamità naturale mentre in questo caso siamo di fronte ad un disastro che è avvenuto, al di là della colpa che ognuno di noi può immaginare per motivi diversi, per altre cause. A questo punto non si possono tirare continuamente in ballo altri provvedimenti. Lo Stato, nella sua qualità di amministratore dei cittadini, in questo caso è completamente responsabile del danno che i medesimi hanno subito. Per questo motivo noi chiediamo un risarcimento di danno che non può ovviamente essere accettato con il limite massimo di quattro milioni, impostazione quest'ultima che nega il concetto di risarcimento integrale che a noi pare invece giusto e su cui mi auguro che gli onorevoli colleghi, ritenendolo giusto, convergeranno.

Manteniamo perciò il nostro emendamento e invitiamo l'onorevole rappresentante del Governo a riflettere su questo punto!

SPASARI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Pur rendendomi conto dell'entità del disastro, devo ripetere ancora una volta quanto ha dichiarato stamane l'onorevole Ministro. Per le zone terremotate dell'Irpinia e del Sannio è stato adottato un criterio che ora si vuole, mediante questo emendamento, modificare. È possibile adottare criteri diversi per diverse zone del paese? Se così dovesse avvenire la legge per i terremotati dell'Irpinia e del Sannio, già approvata dal Senato, tornerà nuovamente all'esame della Camera.

POERIO. Non c'è niente di male.

SPASARI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. La sua parte, onorevole Poerio, si assumerà, in una tale deprecabile eventualità, la responsabilità del ritardo!

Desidero cioè affermare che, se si modificherà in questo senso il testo, ne deriverà di conseguenza che tutta l'impostazione della legge dovrà essere cambiata.

LIZZERO. Vorrei fare una proposta. Poiché l'onorevole Corona Giacomo ha considerato la diversità della situazione tra il comune di Longarone e quello di Erto e Casso, noi che abbiamo proposto l'emendamento per

la cifra di dieci milioni potremmo considerare questo livello massimo esclusivamente per il comune di Longarone; per quanto riguarda il resto si potrà ancora discutere.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dei vari emendamenti.

Pongo in votazione l'emendamento Lizzero ed altri a proposito del quale sia l'onorevole Relatore che l'onorevole rappresentante del Governo hanno espresso parere contrario.

(Non è approvato).

Passiamo all'emendamento Abelli.

POERIO. Signor Presidente, giunti a questo punto chiedo che si verifichino i nomi dei deputati che hanno diritto al voto e che si ripeta la votazione.

(Il Presidente procede alla verifica dei deputati aventi il diritto di votare).

PRESIDENTE. Onorevole Poerio, le comunico che tutti i deputati presenti in Aula hanno diritto al voto perché le loro sostituzioni risultano regolari.

Pongo in votazione l'emendamento Abelli, di cui ho già dato lettura.

(Non è approvato).

Vi è infine il seguente emendamento proposto dall'onorevole Corona Giacomo: « Il Ministro dei lavori pubblici è autorizzato ad applicare in quanto più favorevoli le disposizioni di cui alla legge n. 1431 e successive modificazioni ».

ALESSANDRINI, *Relatore*. Debbo innanzitutto precisare che le successive modificazioni alla legge n. 1431, che sono sostanziali, non sono ancora in vigore e potrebbe darsi che questa legge sia applicata prima delle modifiche in parola. In secondo luogo l'applicazione di questa legge, in certi casi, potrebbe essere peggiorativa della situazione dei danneggiati. Capisco che si tratta di casi limiti, ma evidentemente è migliorativa quando si applicano i 4 milioni e mezzo per i nuclei familiari superiori a 5 componenti. Se questo elemento non si verifica, non si ha beneficio.

Infine vi è da discutere sulle indicazioni fornite dall'onorevole Amendola che, indipendentemente dalle cifre, dovrebbero introdurre tutti quei miglioramenti di natura tecnica che perfezionano la legge in esame, come la questione delle anticipazioni, la concessione dei mutui, i contributi aggiuntivi, il problema dei condomini ed altri aspetti, che dovremo poi esaminare al termine della discussione degli articoli. Perciò per la votazione di questo articolo aggiuntivo, mi rimetto alla Commis-

sione non senza richiamare l'attenzione su quanto ho messo in evidenza.

CORONA GIACOMO. Sia ben chiaro che l'emendamento si riferisce alle disposizioni in quanto più favorevoli e quindi la preoccupazione che si vada a tre milioni e mezzo è esclusa. Io parto dal testo che esaminiamo, quindi da 4 milioni e mezzo. La mia preoccupazione è che coloro i quali desiderano rifarsi la casa non potranno farla certamente con 4 milioni e mezzo: desidererei che questi abbiano perlomeno la possibilità di ricorrere al mutuo e ad un contributo per costruirsi almeno 5 o 6 stanze. E questo soprattutto perché, se lo Stato ritiene di non poter fare un ulteriore sforzo con questa legge, perlomeno le disposizioni, che nulla innovano e nulla modificano, non creino un cataclisma giuridico ed abbiano la possibilità di essere applicate anche nei riguardi delle popolazioni di Longarone e Erto e Casso.

Con questa precisazione invito i colleghi ad approvare l'emendamento.

ABELLI. Non sarebbe meglio modificare l'emendamento riportando la norma che possa consentire di arrivare a 4 milioni e mezzo più un mutuo integrativo al 3 per cento?

SPASARI, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Io preferirei la riproduzione dell'articolo: vi aderirei senz'altro.

PRESIDENTE. È un problema di coordinamento. Si può dire: « Il contributo di cui al comma precedente è elevato a 4 milioni e mezzo nei confronti dei proprietari di una sola unità immobiliare adibita ad uso di abitazione della propria famiglia il cui nucleo familiare sia di numero superiore a 5 membri ».

In questi termini il Governo accetterebbe l'emendamento, perché ha già dichiarato di non essere contrario alla concessione di mutui. Se i colleghi lo ritengono accettabile, posso mettere in votazione, anziché l'emendamento Corona, la riproduzione di questo articolo.

CORONA GIACOMO. Potremo lasciare i 4 milioni o i 4 milioni e mezzo e poi aggiungere la seguente dizione: « potranno usufruire di un mutuo integrativo al tasso di interesse non superiore al 3 per cento, comprensivo delle spese, fino alla concorrenza del valore ».

SPASARI, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. E chi eroga i mutui?

ABELLI. Con le stesse norme in vigore per le case popolari!

PRESIDENTE. Ricordo che il Ministro Sullo ha posto quasi una questione di fiducia su questo punto.

POERIO. La fiducia è una questione relativa.

BARONI. L'onorevole Amendola ha, se non sbaglio, presentato un emendamento che riguarda il trasferimento degli abitati e la concessione del contributo anche nel caso in cui si addivenga appunto al trasferimento.

ALESSANDRINI, Relatore. Si tratta di un articolo aggiuntivo che si riferisce anche alle case non devastate, ma che debbono essere tuttavia abbandonate a seguito del trasferimento. L'articolo aggiuntivo potrebbe essere così formulato: « Il Ministro dei lavori pubblici è autorizzato a provvedere alla concessione dei contributi di cui all'articolo 4 anche nella spesa per la ricostruzione dei fabbricati di proprietà privata che dovranno essere abbandonati a seguito del trasferimento di centri abitati a norma dell'articolo 3 ».

AMENDOLA PIETRO. Non insisto sul mio emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo comma dell'articolo 4 sul quale non vi sono ormai più emendamenti.

(È approvato).

Pongo in votazione il secondo comma che potrebbe essere così formulato: « Il contributo di cui al comma precedente è elevato a lire 4.500.000 nei confronti dei proprietari di una sola unità immobiliare adibita ad uso di abitazione della propria famiglia il cui nucleo familiare sia di numero superiore a 5 membri », assorbendo l'emendamento Corona.

(È approvato).

ABELLI. Desidero che sia posto in votazione il terzo comma, che corrisponde al secondo comma originario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il terzo comma, che corrisponde al secondo comma originario.

(È approvato).

ABELLI. Desidero che sia posto in votazione il mio emendamento.

PRESIDENTE. L'onorevole Abelli ha pre-
vi sono ormai più emendamenti.

« I danneggiati potranno fruire di un mutuo integrativo al tasso di interesse non superiore al 3 per cento comprensivo delle spese fino alla concorrenza del danno ».

ALESSANDRINI, Relatore. L'emendamento non si può accogliere, perché manca la copertura e non è specificato chi deve concedere il mutuo.

IV LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 OTTOBRE 1963

PRESIDENTE. Allora, onorevole Abelli, insiste?

ABELLI. Non insisto.

Possiamo, quindi, votare l'articolo 4, come risulta dopo l'approvazione degli emendamenti.

POERIO. Il nostro Gruppo voterà contro.

LIZZERO. Se tanta buona volontà fosse stata usata per impedire la sciagura!

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 4 nel suo complesso:

ART. 4.

Nei comuni indicati all'articolo 1 il Ministro per i lavori pubblici è autorizzato a provvedere alla concessione di contributi nella spesa per la ricostruzione o riparazione di fabbricati di proprietà privata di qualsiasi natura e destinazione, col limite massimo di lire 4 milioni per ciascuna unità immobiliare distrutta o danneggiata.

Il contributo di cui al comma precedente è elevato a lire 4 milioni 500 mila nei confronti dei proprietari di una sola unità immobiliare adibita ad uso di abitazione della propria famiglia il cui nucleo familiare sia di numero superiore a 5 membri.

Detti contributi saranno commisurati entro tale limite al cento per cento della spesa per la ricostruzione o riparazione di ciascuna unità immobiliare.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo proposto dall'onorevole relatore e che assorbe l'emendamento Amendola Pietro e Poerio.

ART. 4-bis.

Il Ministro per i lavori pubblici è autorizzato a provvedere alla concessione dei contributi di cui all'articolo 4 anche sulla spesa per la ricostruzione dei fabbricati di proprietà privata che dovranno essere abbandonati a seguito del trasferimento di centri abitati a norma dell'articolo 3.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 5:

Al primo comma di questo articolo l'onorevole Baroni propone di sostituire le parole: « all'articolo precedente » con le altre: « agli articoli 4 e 4-bis » ed inoltre di inserire, dopo la parola: « danneggiati », le altre: « o trasferiti ».

Pongo in votazione i due emendamenti di cui ho dato or ora lettura.

(Sono approvati).

Pongo in votazione il primo comma dell'articolo 5 che, con gli emendamenti testé approvati, risulta così formulato:

« Ai fini della commisurazione dei contributi di cui all'articolo 4 e 4-bis la spesa per la ricostruzione o riparazione dei fabbricati distrutti, danneggiati o trasferiti viene determinata secondo i prezzi vigenti al momento dell'approvazione della perizia ».

(È approvato).

L'onorevole Greggi ha presentato un emendamento tendente ad abolire il secondo comma dell'articolo 5. Quale è il parere del Relatore e del Governo?

ALESSANDRINI, *Relatore*. Mi rimetto alla Commissione.

SPASARI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Anch'io.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il mantenimento del secondo comma dell'articolo 5.

(Non è approvato).

L'onorevole Pietro Amendola propone di sopprimere il penultimo comma dell'articolo 5.

L'onorevole Abelli propone di abolire il penultimo comma ed aggiungere, alla fine dell'articolo, le parole: « anche a stati di avanzamento ».

ALESSANDRINI, *Relatore*. Ritengo che questo emendamento dovrebbe trovare collocazione più opportuna anziché essere inserito alla fine dell'articolo.

PRESIDENTE. L'onorevole Pietro Amendola, inoltre, propone di inserire, all'inizio del terzo comma dell'articolo 5, le parole: « Entro il limite del contributo di cui all'articolo 4 le unità immobiliari... ». L'onorevole Vianello propone un comma aggiuntivo del seguente tenore:

« Gli interessati potranno avere, su richiesta, anticipazioni per un terzo dell'importo totale del contributo fissato e riscattarlo all'atto dell'autorizzazione.

Per il saldo totale del contributo non dovranno decorrere oltre sei mesi dalla fine dei lavori ».

ALESSANDRINI, *Relatore*. Questo emendamento, a mio giudizio, potrebbe più opportunamente essere sostituito da un articolo simile a quello incluso nella legge per le zone terremotate dell'Irpinia ispirantesi presso a poco agli stessi concetti.

Circa l'emendamento Amendola, entro i limiti massimi del contributo di cui all'arti-

IV LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 OTTOBRE 1963

colo 4 penso di potere esprimere parere favorevole.

ABELLI. A proposito del mio emendamento debbo dire che, in un certo senso, sono stato tratto in inganno dal fatto che mi era stato spiegato che in base alla legge n. 715 del 1950 si fosse costretti a costruire secondo il numero delle persone che facevano parte della famiglia. Ho controllato il testo di questo articolo ed ho potuto notare che le cose non stanno così. La dizione in questione significa solo che le ricostruzioni debbono essere fatte secondo le norme previste per le case popolari. Ora io non capisco perché avendo messo il limite di 4 milioni non si possa avere la possibilità, in ipotesi, di introdurre i doppi servizi o altre migliorie, anche se il nucleo familiare è costituito da sole tre persone. Ecco perché propongo la soppressione di questo punto che ha portata limitativa.

ALESSANDRINI, *Relatore*. Si tratta, in sostanza, di adeguarsi all'articolo 2 della legge n. 715 del 1950 esclusivamente entro i limiti del contributo. Non vorrei però che ciò precludesse la possibilità ad alcuno di fare qualche cosa di più integrando la somma necessaria.

AMENDOLA PIETRO. Vorrei chiarire la origine di questa norma. Nell'Irpinia e nel Sannio la maggior parte delle abitazioni erano malsane, costituite da catapecchie e tuguri dove stavano ammucchiate talvolta dieci e più persone. Innovando radicalmente tutta la legislazione in materia, con un grande principio di civiltà, si è stabilito che, a prescindere da quello che poteva essere il valore della proprietà distrutta, il sinistrato aveva diritto al contributo fino a 3 milioni e mezzo, portati poi a 4 milioni e mezzo per dare la possibilità finalmente a questa gente di avere una casa degna di questo nome. Una norma del genere trasferita in questa sede dovrebbe valere per quei casi limite e cioè delle casupole di cui parlava l'onorevole Corona. Questo significa considerare meglio il danno subito purché, però, i risarciti costruiscano la casa.

ALESSANDRINI, *Relatore*. Un altro punto importante è che le case siano abitabili perché non vorrei che proprio nelle zone devastate dalla catastrofe si facciano delle costruzioni non rispondenti ai requisiti minimi per una casa decente.

CORONA GIACOMO. Credo che le preoccupazioni del Relatore non abbiano motivo di essere perché, anche in altre circostanze analoghe, le amministrazioni hanno dimostrato di non stare con le mani in mano, nel

senso che le costruzioni dovranno essere fatte tenendo conto di un complesso di fattori.

ALESSANDRINI, *Relatore*. Si tratta di ricostruire degli appartamenti secondo le esigenze del nucleo familiare e quindi saranno più grandi di quelli esistenti prima. Quale è il limite massimo previsto dalla legge? Che si costruisca il nuovo appartamento, anche di dimensioni maggiori, ma lo Stato concede al massimo un contributo di 4 milioni: la differenza dovrebbe essere sopportata dal danneggiato.

Con l'emendamento Amendola, il disposto della già citata legge n. 715 del 1950 verrebbe contenuto entro i limiti dei 4 milioni e non si ammetterebbe che vi fosse una spesa maggiore a carico del danneggiato. Ora mi domando se non sia preferibile piuttosto mantenere la formula contenuta nella vecchia legge, facendo sì che sulla maggiore spesa vi sia la possibilità di contrarre un mutuo a condizioni sopportabili.

AMENDOLA PIETRO. Non escludiamo queste due possibilità.

PRESIDENTE. Onorevole Amendola, insiste sull'emendamento?

AMENDOLA PIETRO. Non sono stato io a sollevare la questione, onorevole Presidente, ma altri colleghi.

ABELLI. Insisto nel ritenere che si sta dando all'articolo 2 della legge n. 715 del 1950 una interpretazione sbagliata.

PRESIDENTE. Si può far ricorso forse a questa soluzione: di aggiungere al terzo comma la parola « almeno ».

Pertanto, non essendovi osservazioni pongo in votazione il secondo comma dell'articolo 5 nel seguente testo: « In ogni caso le unità immobiliari ricostruite — ed in quanto possibile, le unità immobiliari riparate — devono almeno essere conformi alle prescrizioni dell'articolo 2 della legge 10 agosto 1950, n. 715, secondo le esigenze del nucleo familiare, e il contributo sarà commisurato alla spesa necessaria, entro il limite di cui all'articolo 4 ».

(È approvato).

ALESSANDRINI, *Relatore*. Ritengo che sia opportuno precisare che per ottenere i contributi è necessario avanzare la relativa istanza. L'onorevole Amendola Pietro ha proposto di trarre dalla legge relativa alle calamità telluriche della Campania anche questi elementi che dovrebbero portare ad una modifica del comma.

PRESIDENTE. Dò lettura del quarto comma dell'articolo 5 a proposito del quale non

sono stati presentati emendamenti: « I contributi previsti dalla presente legge possono essere concessi purché gli interessati, prima dell'inizio dei lavori, ne abbiano data comunicazione al competente ufficio del Genio civile e questo abbia proceduto all'accertamento del danno ».

Lo pongo in votazione con l'intesa che, se approvato, diverrà il terzo comma.

(È approvato).

Dò lettura del penultimo comma di cui si chiede la soppressione: « La concessione potrà essere effettuata soltanto per i lavori dei quali sia possibile l'accertamento tecnico contabile e nei limiti in cui risultino ammissibili dall'accertamento stesso ».

La soppressione, è, a mio avviso, giustificata perché basta l'accertamento del danno di cui al comma precedente.

ALESSANDRINI, *Relatore*. Devo fare presente, onorevole Presidente, una osservazione mossa dall'onorevole rappresentante del Governo, ossia che Longarone è stata rasa al suolo limitatamente ad una parte del suo abitato. Come è possibile quindi procedere per quella parte all'accertamento tecnico-contabile?

PRESIDENTE. Pongo in votazione il mantenimento del penultimo comma dell'articolo 5, di cui ho dato testé lettura.

(Non è approvato).

C'è ora l'emendamento aggiuntivo Vianello riguardante le anticipazioni sui contributi. Ritengo che, tenuto anche conto delle osservazioni formulate dal Relatore, tale emendamento potrebbe essere così formulato:

« A coloro ai quali sono stati concessi i contributi previsti dalla presente legge, saranno, a richiesta, accordate anticipazioni non inferiori al 30 per cento dell'ammontare del contributo per l'esecuzione delle opere; la rimanente parte verrà erogata secondo gli avanzamenti dei lavori ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

POERIO. Vorrei che fosse fugata una mia preoccupazione. Nel caso di un'orfana di otto anni, che nella sciagura abbia perduto tutti e tutto, chi provvede alla ricostituzione delle scorte vive e morte, del suo patrimonio ed alla presentazione dell'istanza per ottenere la concessione dei contributi?

PRESIDENTE. Il giudice tutelare, onorevole Poerio, in base ai principi generali del diritto.

MARCHESI. I principi generali del diritto, signor Presidente, valgono soltanto fino ad un certo punto, perché il giudice tutelare non può valutare tutta la situazione. A mio avviso, occorre perciò fare espresso richiamo ai principi generali della legge.

ALESSANDRINI, *Relatore*. L'onorevole Vianello propone inoltre di aggiungere una specificazione finale del seguente tenore: « anche a stati di avanzamento ».

VIANELLO. La mia tesi era diversa perché mi preoccupavo di chi deve fare eseguire dei lavori e non ha possibilità finanziarie immediate.

PRESIDENTE. Allora l'emendamento proposto dall'onorevole Vianello si intende assorbito, come anche l'analogo emendamento Abelli all'ultimo comma.

Pongo pertanto in votazione l'ultimo comma dell'articolo 5 nel testo del disegno di legge.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 5 nel suo complesso.

(È approvato).

Gli articoli dal 6 al 12 sono stati già approvati. Passo quindi all'articolo 13. Ne do lettura:

ART. 13.

Le provvidenze previste dal precedente articolo 12 sono concesse per la riattivazione o ricostruzione degli impianti e laboratori danneggiati o distrutti o per l'installazione di nuovi impianti, nonché per la ricostituzione delle scorte.

Le provvidenze si applicano altresì a favore delle imprese industriali, commerciali ed artigiane che sono costrette a trasferirsi a seguito dello sgombero degli abitati nel termine di due anni dall'entrata in vigore della presente legge.

La ricostruzione e la installazione di un nuovo impianto può avvenire anche in località diversa da quella originaria purché nel territorio della stessa provincia o di provincia limitrofa.

Vi è un emendamento proposto dall'onorevole Lizzero al secondo comma, col quale si sostituisce la parola « sono » con la parola « fossero ».

GREGGI. Mi sembra che non sia opportuno il limite di due anni, perché la decisione di sgombero potrebbe ritardare di qualche mese. Io proporrei di dire « si applicano anche a coloro che saranno costretti a sgomberare ».

IV LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 OTTOBRE 1963

ALESSANDRINI, *Relatore*. Sono favorevole all'emendamento Lizzero, ma sono contrario all'abolizione del limite, perché bisogna pur fissare un termine.

GREGGI. Allora fissiamolo almeno in cinque anni.

ALESSANDRINI, *Relatore*. Per queste cose sono sufficienti due anni.

SPASARI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Non andiamo all'infinito. Due anni sono più che sufficienti.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il 1° comma dell'articolo 13 nel testo originario.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Lizzero sostitutivo della parola « sono » con la parola « fossero ».

(È approvato).

Occorrerebbe votare l'emendamento espressivo del termine di due anni con parere contrario del Relatore e del rappresentante del Governo.

GREGGI. Per ora, non insisto.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione il secondo comma dell'articolo 13 modificato dall'emendamento Lizzero fino alle parole « nel termine di due anni » con la riserva di ritornare più avanti sul problema del termine.

(È approvato).

L'onorevole Bressani ha proposto la seguente formulazione del terzo comma:

« La ricostruzione e la installazione di un nuovo impianto può avvenire anche in località diversa da quella originaria purché nel territorio delle province di Belluno e di Udine. La ricostruzione e la installazione di un nuovo impianto industriale può avvenire anche in località diversa da quella originaria purché nei territori dei comuni di cui all'articolo 1 e comuni limitrofi ».

L'onorevole Corona Giacomo propone di sopprimere all'ultimo comma le parole « o di provincia limitrofa ».

ALESSANDRINI, *Relatore*. Sono favorevole, per le ragioni dette dall'onorevole Corona.

SPASARI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il Governo è favorevole.

POERIO. Il nostro Gruppo è favorevole all'emendamento.

RINALDI. Beninteso, purché restino nell'ambito della zona danneggiata.

VIANELLO. Noi chiediamo che sia ammesso l'intercambio fra Belluno e Udine.

PRESIDENTE. Sì, purché nelle province del territorio di Belluno e Udine.

ALESSANDRINI, *Relatore*. Se vogliamo raggiungere l'obiettivo di non allontanare successivamente le industrie della zona che deve essere ricostruita, bisogna precisare « purché nelle zone delle province danneggiate », altrimenti esse possono andare al confine della provincia di Udine che non ha nulla a vedere con la zona danneggiata.

PRESIDENTE. Allora si può dire: « nel territorio delle province di Udine e Belluno, purché nell'ambito delle zone danneggiate ».

CORONA GIACOMO. Questo, da un lato, è eccessivamente estensivo e, da un altro lato, è eccessivamente restrittivo. Da Longarone si può andare in una zona vicina, per esempio a Ponte delle Alpi, dove non c'è stato alcun danno. Lo scopo di questo emendamento è di mantenere alle popolazioni un supporto etnico e un supporto economico. Diciamo « nell'ambito della stessa provincia » per evitare che le attività produttive, con tanta difficoltà portate nella zona di Longarone, vadano altrove. Insisto sul concetto perché questo proposito è stato già manifestato.

SPASARI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Perché non si dice « nei territori dei comuni di cui all'articolo 1 »?

CORONA GIACOMO. Bisogna tener conto della topografia dei luoghi. Io sarei per la locuzione « province limitrofe », perché così si conservano le industrie all'economia della provincia.

BRESSANI. Sono contrario agli emendamenti proposti, anzitutto perché si dia la possibilità di un trasferimento di aziende dalla provincia di Udine a quella di Belluno. Mi riferisco specificamente al comune di Erto e Casso, per cui è ipotizzabile un trasferimento di alcune aziende di quel paese in provincia di Belluno, nel comune di Longarone, possibilità che sarebbe contrastata dall'eliminazione dell'inciso « o di province limitrofe ».

Sono contrario ancora per un secondo motivo alla limitazione del trasferimento delle aziende dalla zona colpita, perché è pure possibile l'ipotesi che gli abitanti e le aziende del comune di Erto e Casso, a seguito dell'ordine di sgombero, si insedino in comuni vicini o non vicini alla zona danneggiata.

PRESIDENTE. Perché non si accoglie il suggerimento di far riferimento ai comuni di cui all'articolo 1?

ALESSANDRINI, *Relatore*. Si potrebbe parlare delle « province di Belluno e di Udine in prossimità delle zone colpite ».

PRESIDENTE. Penso che, ascoltate tutte le voci, il favore vada verso questa dizione: « purché nel territorio delle province di Belluno e di Udine ».

GREGGI. Mi sono accorto che, se non sopprimiamo il termine dei due anni, creiamo nell'articolo una situazione contraddittoria. Infatti, noi applicheremo un termine di due anni per le imprese che si trasferiscono perché costrette, mentre non applicheremo nessun termine per le imprese che non si trasferiscono o per quelle che si trasferiscono senza che vi siano state costrette.

PRESIDENTE. Il senso dell'articolo è che chi deve decidere di trasferirsi lo deve fare entro due anni. Entro questo termine può avere il contributo anche chi si trasferisce altrove; oltre i due anni, il contributo è dato solo a chi rimane.

GREGGI. Non c'è nessun limite per chi se ne va, mentre lo imponiamo per chi sta in un comune del quale si decide la non ricostruzione oppure sanciamo un obbligo a trasferirsi.

BISAGLIA. Nutro viva preoccupazione per il fatto che procedendo in tal modo, mentre andiamo incontro alle esigenze delle imprese artigiane e commerciali, non facciamo altrettanto per le aziende industriali perché, data la situazione venutasi a creare, le aziende industriali potrebbero spostarsi da Longarone verso altri centri. Ritengo opportuno, per tale ragione, proporre un emendamento aggiuntivo del seguente tenore: « La ricostruzione di un nuovo impianto industriale può avvenire anche in località diversa da quella originaria, purché nel territorio della stessa provincia ».

CORONA GIACOMO. È chiaro che tutti hanno interesse ad andare in grandi centri, in comprensori corredati di tutti i servizi, come quello, ad esempio, di Pordenone, altamente industrializzato. Che si salvi almeno l'industria!

PRESIDENTE. Il termine dei due anni si potrebbe intendere abolito.

DEGAN. Niente affatto, perché si riferisce al trasferimento.

GREGGI. Deve essere chiarito che la decisione del trasferimento va presa entro due anni. Non possiamo far carico all'industria privata di un trasferimento che può essere deciso fra tre anni e che finirebbe per colpire soltanto chi può essere trasferito.

MICHELI, *Sottosegretario di Stato per la industria e commercio*. Qui si parla soltanto in relazione a centri e si tratta di opere da realizzare da parte del Ministero dei lavori pubblici, di concerto con gli altri Ministeri.

ALESSANDRINI, *Relatore*. Mi sembra che l'interpretazione di questo comma sia analoga a quella del comma successivo relativo alle costruzioni da farsi a seguito di trasferimento di centri abitati. Tuttavia in questo caso credo che, a prescindere dalla devastazione che si è verificata e a prescindere anche dal fatto che il contributo deve andare alle imprese che si trasferiscono, l'interpretazione da dare al termine dei due anni, se non vado errato, è tanto più impegnativa in quanto non si può lasciare all'infinito una provvidenza di questo genere.

PRESIDENTE. Mi permetto di fare osservare che nel provvedimento non è previsto nessun termine e pertanto l'amministrazione interessata potrebbe prendere una decisione anche dopo tre anni. In questo caso quale sarebbe la colpa degli operatori? Quindi sarebbe opportuno sopprimere, secondo me, il termine che si riferisce ai due anni.

In ogni modo pongo in votazione la proposta di sopprimere le parole: « nel termine di due anni » alla fine del secondo comma.

(È approvata).

Dò lettura ora del terzo comma dell'articolo 13 come potrebbe risultare dal coordinamento delle varie proposte:

« La ricostruzione e la installazione di un nuovo impianto può avvenire anche in località diversa da quella originaria purché nella provincia di Belluno o di Udine.

« La ricostruzione e la installazione di un nuovo impianto industriale può avvenire anche in località diversa da quella originaria, purché nei territori dei comuni di cui all'articolo 1 e comuni limitrofi ».

Gli onorevoli Colleselli e Fusaro hanno presentato il seguente emendamento aggiuntivo:

« La installazione può avvenire anche in località diversa da quella originaria, purché nella stessa provincia ».

FUSARO. Il motivo per cui abbiamo presentato questo emendamento è determinato dalla nostra conoscenza diretta della situazione esistente a Longarone. A Longarone vi sono state diciannove industrie distrutte e varie aziende danneggiate, dove lavoravano com-

plessivamente circa ottocento operai. La nostra preoccupazione è proprio quella che si concedano vantaggi e contributi proprio a quelle industrie che trasferiranno i propri impianti fuori della nostra provincia.

GREGGI. La parola « limitrofi » potrebbe forse essere istituita dall'altra « vicini ».

MICHELÌ, *Sottosegretario di Stato per la industria ed il commercio*. Ritengo che il significato della parola « vicini » sia più vasto dell'altra « limitrofi ».

ALESSANDRINI, *Relatore*. Quale scopo intendono raggiungere gli onorevoli colleghi delle zone danneggiate? In questo modo non si fa altro che invogliare i danneggiati a trasferirsi altrove, dopo aver ricevuto i contributi da parte dello Stato.

LIZZERO. Sono favorevole al suggerimento del collega Greggi.

GREGGI. L'espressione « vicini » non è generica, ma abbastanza precisa e indicativa perché il Prefetto ha il potere di garantire che le industrie restino in un ambito delimitato.

PRESIDENTE. L'ultimo comma del testo originario parla di installazione di nuovi impianti che può avvenire in località diversa. Questa espressione, a mio avviso, non ha senso perché è evidente che per i nuovi impianti non esistono località precedenti. In sede di coordinamento si potrà eliminare questa imprecisione del testo.

GREGGI. Onorevole Presidente, il senso è proprio quello di favorire l'installazione di nuovi impianti.

PRESIDENTE. La nuova formulazione del terzo comma dell'articolo 13 potrebbe essere la seguente: « La ricostruzione e l'installazione di un nuovo impianto può avvenire in località diversa da quella originaria purché nel territorio delle province di Belluno e di Udine e nei territori dei comuni di cui all'articolo 1° e comuni limitrofi ».

FRANCO RAFFAELE. Con questa formulazione, onorevole Presidente, tutti andranno via da Longarone.

VIANELLO. Mi permetto a questo punto di fare un'altra proposta. Forse è possibile — data la confusione sorta — abolire il terzo comma dell'articolo 13 ed approvare il seguente nuovo testo: « Le provvidenze previste dal precedente articolo 12 sono concesse a favore delle imprese industriali, commerciali ed artigiane per la riattivazione e ricostruzione degli impianti e laboratori danneggiati e distrutti o per l'installazione di nuovi impianti nonché per la ricostruzione delle

scorte purché nel comprensorio dei comuni colpiti o nei comuni limitrofi ».

SPASARI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Ritengo che questa sia la formulazione migliore.

PRESIDENTE. Il testo proposto dall'onorevole Vianello mi sembra abbastanza accettabile. Per ora ritengo sia il caso di accantonare l'articolo 13. Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Passiamo all'articolo 14. Ne dò lettura:

ART. 14.

L'entità del danno subito da ciascuna impresa o la necessità del trasferimento, ai fini dell'applicazione delle provvidenze previste dal precedente articolo 12 è accertata dal Prefetto della provincia, sentita una Commissione presieduta dall'Intendente di finanza e composta dal Capo dell'Ufficio tecnico erariale, dal Direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro, dal Presidente della Camera di commercio, industria ed agricoltura e dal Direttore dell'Ufficio provinciale dell'industria e commercio.

All'articolo 14 sono stati presentati diversi emendamenti. Con il primo, a firma dell'onorevole Vianello ed altri, si chiede che si aggiungano le parole: « e dai rappresentanti delle amministrazioni comunali interessate, dei consigli provinciali e dai rappresentanti dei sindacati dei lavoratori e delle altre organizzazioni di categoria ».

Con un altro emendamento, a firma dell'onorevole Corona Giacomo ed altri, si chiede di aggiungere le parole: « e da un rappresentante delle amministrazioni provinciali ».

L'onorevole Vianello ha proposto anche di sopprimere le parole « la necessità del trasferimento ».

ALESSANDRINI, *Relatore*. Non ho difficoltà alcuna ad accettare il principio della composizione di questa Commissione; sono tuttavia dell'avviso di contenere l'ampliamento entro limiti moderati.

Propendo per l'allargamento, perché i rappresentanti degli Enti locali debbono essere presenti, però non mi sento di accettare tutte le rappresentanze proposte dall'onorevole Vianello.

VIANELLO. L'importanza di questa Commissione sta nelle prime tre righe dell'articolo 14, e cioè nel fatto che la Commissione valuta l'entità del danno e la necessità del trasferimento ai fini dell'applicazione della

provvidenza. È una Commissione che ha poteri enormi: ecco perché è necessaria la presenza dei rappresentanti dei lavoratori. Non è una richiesta che nasce dal caso.

PRESIDENTE. Questa commissione è composta esclusivamente di dirigenti di uffici statali tecnici: se la allargassimo?

ABELLI. Siccome ritengo che la commissione sia tecnica, agli effetti della valutazione del danno, la presenza dei sindacati aggraverebbe la situazione. Ma c'è il problema del trasferimento: si potrebbe quindi aggiungere: « Nei casi in cui si debbono esaminare problemi di trasferimento, debbono essere sentiti i rappresentanti degli enti locali e dei lavoratori ».

GREGGI. Qui c'è un organo politico che decide, una commissione di consulenza che è formata da organi tecnici dello Stato. Mi pare che non si deve aggiungere altro, perché, quando si porrà il problema del trasferimento, sul progetto si muoveranno, oltre i comuni, le organizzazioni sindacali. La commissione ha una funzione consultiva; chi decide è il prefetto e sul prefetto le organizzazioni sindacali faranno pressioni.

MICHELI, Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio. Riprendendo l'intervento dell'onorevole Greggi, esprimo il parere del Governo che è contrario a qualsiasi emendamento, perché, per quanto riguarda la determinazione dell'entità del danno, la commissione dovrebbe anche essere ridotta di numero. Il problema si pone nel sentire le altre amministrazioni nel momento in cui il prefetto deve decidere il trasferimento. Ora, quando nella commissione sono rappresentati l'Intendenza di finanza, l'Ufficio tecnico erariale, l'Ufficio provinciale del lavoro e la Camera di commercio, mi pare che veramente tutte le categorie siano presenti. Se mettiamo un'aggiunta che si riferisce alle rappresentanze sindacali, il prefetto dovrebbe sentire tutte le organizzazioni sindacali, tutti i comuni, ecc., e si ritarderebbe il momento in cui si deve decidere. Se diamo al prefetto la possibilità di sentire questi uffici dello Stato e la Camera di commercio sul problema del trasferimento, che è il più importante, mi pare che siano sentiti gli interessi e le esigenze delle categorie, compresa quella dei lavoratori.

D'altra parte, bisogna tener presente che il soggetto principale del trasferimento è l'imprenditore, l'artigiano, il quale deve stabilire lui per primo la zona dove vuol trasferire la sua attività danneggiata.

Per questi motivi, il Governo è dell'avviso che l'articolo 14 debba rimanere immutato nella sua formulazione proposta.

LIZZERO. Se il motivo della preoccupazione consiste nel fatto che la commissione diventerebbe troppo numerosa, noi siamo disposti ad accettare una limitazione degli enti in essa elencati. Togliamone la metà e al posto loro mettiamo i comuni e i sindacati. Allora la commissione sarà ristretta, ma certamente democratica.

TAVERNA. Mi oppongo.

MICHELI, Sottosegretario di Stato per l'industria ed il commercio. I componenti la commissione non sono stati scelti a caso. Ogni ufficio deve dire la sua opinione. Sono tutti uffici dello Stato i quali sono in grado di esprimere il loro pensiero a ragion veduta, con elementi a disposizione. Se vogliamo accogliere l'emendamento Corona, di inserire nella commissione un rappresentante dell'Amministrazione provinciale, il Governo, in questo caso si rimette alla Commissione. Però il resto non deve essere cambiato.

POERIO. Propongo il seguente emendamento sostitutivo:

« L'entità del danno subito da ciascuna impresa o la necessità di trasferimenti, ai fini dell'applicazione delle provvidenze previste nel precedente articolo 12, è stabilita dal Prefetto della provincia su conforme parere di una commissione presieduta dall'Intendente di finanza e composta dal Capo dell'Ufficio tecnico erariale, dal Direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro, dal Presidente della Camera di commercio, industria e agricoltura e dal Direttore dell'Ufficio provinciale dell'industria e commercio, d'intesa con i comuni e le organizzazioni di categoria ». Beninteso, nelle organizzazioni di categoria sarebbero compresi sia i datori di lavoro che i lavoratori. Giacché la dizione « d'intesa » l'abbiamo già stabilita in precedenza, non possiamo, quando si ribadisce il concetto del trasferimento, abbandonare una norma già sancita. In sostanza, si tratta di riportare qui un principio già sancito.

MICHELI, Sottosegretario di Stato per l'industria ed il commercio. Non posso accogliere neppure questa formulazione.

POERIO. E allora la ventilata autonomia, tutto il concetto di programmazione, dove vanno a finire?

MICHELI, Sottosegretario di Stato per l'industria ed il commercio. Il Prefetto certamente si atterrà a quello che dirà la commissione.

MARCHESI. A me pare che il prefetto abbia poteri assoluti, perché è vero che sente la Commissione, però il parere di questa non è vincolante. Dopo che il prefetto ha adempiuto all'obbligo di sentire la Commissione, per i provvedimenti sui trasferimenti e sulla entità del danno è lui che decide. Volete questo? Se volete che non sia il prefetto l'arbitro assoluto, non basta dire « sentita la commissione », ma « su conforme parere della commissione ».

GREGGI. Se mettiamo « su conforme parere » togliamo la possibilità di svolgere una influenza in sede politica sulle decisioni. Il prefetto valuterà le pressioni che riceverà; e allora non vedo per quale motivo dovremmo togliere il potere di trasferire al Prefetto, organo politico a cui ognuno di noi può accedere, per trasferirlo ad un organo di tecnici al quale noi non accediamo.

VIANELLO. Non a caso volevamo allargare la commissione ai sindaci e alle altre categorie.

ALESSANDRINI, *Relatore*. Io penso che l'articolo come è vada benissimo; posso accogliere l'inserimento nella commissione dei presidenti delle amministrazioni provinciali di Belluno e di Udine.

POERIO. Neppure i sindaci dei comuni nei quali volete trasferire le industrie?

SPASARI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Se volete, anziché il Presidente della Camera di commercio, possiamo mettere il direttore dell'ufficio provinciale dell'industria e commercio: così, la Commissione è composta tutta da funzionari.

MICHELI, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. In alcune province il segretario generale della Camera di commercio è la stessa persona del direttore: bisogna vedere se nelle province interessate vi sono due persone fisiche distinte.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Vianello di cui ho già dato lettura.

Sull'emendamento hanno espresso parere contrario il Relatore ed il rappresentante del Governo.

(Non è approvato).

Vi è poi l'emendamento Corona Giacomo sul quale chiedo il parere del Governo.

MICHELI, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento presentato dall'onorevole Corona Giacomo di cui ho già dato lettura.

(Non è approvato).

L'onorevole Vianello ha presentato un emendamento tendente a sopprimere le parole: « o la necessità del trasferimento ».

VIANELLO. La mia proposta è coerente con i mutamenti che siamo andati ad appor-
tare all'articolo 13.

GREGGI. Se accettassimo l'emendamento proposto dall'onorevole Vianello lasceremmo la più completa libertà alle industrie di andare dove credono più opportuno.

PRESIDENTE. Sono stati stabiliti limiti ben precisi all'articolo 13.

GREGGI. Mantenendo il testo così come è affermiamo il principio che il trasferimento si può verificare soltanto quando si ravvisi una ragione oggettiva ed il compito di stabilire se tale ragione sussiste viene demandato al Prefetto. Noi, in sostanza, siamo per la permanenza in loco, per quanto possibile, delle aziende.

Quindi, mi sembra che sia preferibile lasciare la dizione « necessità del trasferimento ».

ALESSANDRINI, *Relatore*. Sono contrario alla soppressione di questo inciso « necessità del trasferimento » per i motivi esposti dall'onorevole Greggi. Credo che, trattandosi di una industria per la quale si prevede il trasferimento, l'esame debba essere il più spassionato possibile e rispondere ad obiettivi criteri tecnici. Ed io credo che il giudizio sul trasferimento di una azienda possa essere obiettivo quando lo lasciamo ai rappresentanti dell'amministrazione comunale i quali vedono principalmente nell'azienda un cespite di entrata, un fattore economico per il territorio comunale. Il giudizio invece, se si vuole essere obiettivi, deve essere lasciato ad elementi tecnici e alla decisione di una persona o di un organo che stia al di fuori delle controversie e degli interessi locali.

MICHELI, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Il Governo, su questo punto, si rimette alla Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Vianello non accolto dal Relatore e sul quale il rappresentante del Governo si è rimesso alla Commissione.

(Non è approvato).

MARCHESI. Desidero ricordare soprattutto ai colleghi di Belluno che, se venisse esclusa la partecipazione delle amministrazioni comunali dei comuni interessati, la decisione per tutto quello che si riferisce ai trasferimenti farebbe sorgere dei gravi problemi. I colleghi di Belluno, infatti, sanno che

nel corso della recente riunione dei capi di famiglia di Longarone si è detto che la ricostruzione del paese può avvenire solo a condizione che vengano fornite certe garanzie. Cosa accadrebbe se una decisione venisse presa senza aver sentito l'amministrazione comunale? Che si obbligherebbe quella gente a rimanere contro la loro volontà. Ecco perché ritengo necessario che il testo legislativo dica esplicitamente che le amministrazioni comunali interessate debbono essere consultate.

PRESIDENTE. Le faccio notare che qui si parla di industrie. Ad ogni modo, pongo in votazione l'emendamento Poerio di cui è stata data precedente lettura:

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'articolo 14 nel testo del disegno di legge:

ART. 14.

L'entità del danno subito da ciascuna impresa o la necessità del trasferimento, ai fini dell'applicazione delle provvidenze previste dal precedente articolo 12 è accertata dal Prefetto della provincia, sentita una commissione presieduta dall'Intendente di finanza e composta dal Capo dell'Ufficio tecnico erariale, dal Direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro, dal Presidente della Camera di commercio, industria ed agricoltura e dal Direttore dell'Ufficio provinciale dell'industria e commercio:

(È approvato).

Ritorniamo, se non vi sono obiezioni all'esame dell'articolo 13.

BRESSANI. Occorre considerare l'esigenza di consentire il trasferimento anche al di là del comprensorio dei comuni danneggiati per le aziende commerciali e artigianali, le quali, ovviamente, seguono le sorti dei centri abitati.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, di questo si è già discusso abbastanza. Passiamo alla votazione. Abbiamo già votati i primi due commi dell'articolo 13.

Ho già dato lettura dell'emendamento proposto dall'onorevole Bressani al terzo comma.

LIZZERO. Poiché l'emendamento Bressani tratta la stessa materia, si potrebbe fondere con l'emendamento Vianello apportando le dovute precisazioni.

PRESIDENTE. Quali sono le obiezioni che lei muove all'emendamento Bressani?

LIZZERO. Non faccio obiezioni di principio, ma soltanto alcune precisazioni in quanto le limitazioni si riferiscono alle aziende industriali. Si tratterebbe di aggiungere la parte che noi consideriamo positiva dell'emendamento Bressani all'emendamento Vianello.

PRESIDENTE. Il testo dell'emendamento Vianello comprende tutte le imprese artigiane e industriali ed ha quindi una diversa portata. Riterrei quindi opportuno suggerire l'aggiunta dei due commi di cui ora do lettura, dichiarando in questo testo assorbiti tutti gli emendamenti presentati al terzo comma dell'articolo 13:

« La ricostruzione e la installazione di un nuovo impianto può avvenire anche in località diversa da quella originaria purché nel territorio delle provincie di Belluno e di Udine.

La ricostruzione e la installazione di un nuovo impianto industriale può avvenire anche in località diversa da quella originaria purché nei territori dei comuni di cui all'articolo 1 e comuni limitrofi ».

Li pongo in votazione.

(Sono approvati).

Pongo in votazione l'articolo 13 nel suo complesso che, dopo gli emendamenti testé approvati, risulta così formulato:

ART. 13.

Le provvidenze previste dal precedente articolo 12 sono concesse per la riattivazione o ricostruzione degli impianti e laboratori danneggiati o distrutti o per l'installazione di nuovi impianti, nonché per la ricostituzione delle scorte.

Le provvidenze si applicano altresì a favore delle imprese industriali, commerciali ed artigiane che fossero costrette a trasferirsi a seguito dello sgombero degli abitati.

La ricostruzione e la installazione di un nuovo impianto può avvenire anche in località diversa da quella originaria purché nel territorio delle provincie di Belluno e di Udine.

La ricostruzione e la installazione di un nuovo impianto industriale può avvenire anche in località diversa da quella originaria purché nei territori dei comuni di cui all'articolo 1 e comuni limitrofi.

(È approvato).

L'articolo 14 è stato già approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 15. Ne dò lettura:

ART. 15.

I contributi di cui all'articolo 12, lettera a), sono concessi dal Prefetto con proprio decreto e corrisposti dall'Intendente di finanza mediante ordinativi tratti sui fondi anticipati con ordine di accreditamento.

All'articolo 15 sono stati presentati due emendamenti.

L'onorevole Lizzero chiede che si sostituisca la parola « prefetto » con le altre « Intendente di finanza ».

ALESSANDRINI, *Relatore*. Sono contrario all'emendamento Lizzero perché è proprio il Prefetto che, con proprio decreto, dà ordine di pagare all'intendente di finanza.

MICHELI, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Il Governo è favorevole al testo originario.

PRESIDENTE. Onorevole Lizzero, insiste per la votazione del suo emendamento?

LIZZERO. No.

All'articolo 15 è stato presentato da parte degli onorevoli Lizzero, Vianello, Beragnoli, Poerio, Franco Raffaele, Amendola Pietro e Lusoli il seguente altro emendamento: aggiungere le parole « devono essere concessi, su richiesta, anticipi del 30 per cento sull'intero ammontare dell'importo; e l'intera somma a saldo va corrisposta entro sei mesi dalla fine dei lavori ».

VIANELLO. Poiché dell'articolo 5 sono state accettate anticipazioni con testo leggermente corretto e migliorato, ritengo che lo stesso criterio possa andar bene per l'articolo 15.

ALESSANDRINI, *Relatore*. Mi dichiaro d'accordo con la sostanza di questo secondo emendamento, però proporrei la seguente altra formulazione: « Alle imprese alle quali sono stati concessi contributi a norma dell'articolo 12 della presente legge saranno, a richiesta, accordate anticipazioni non inferiori al 30 per cento dell'ammontare del contributo per l'esecuzione delle opere; la rimanente parte verrà erogata secondo gli stati di avanzamento dei lavori ».

MICHELI, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. È necessaria però una garanzia.

PRESIDENTE. La garanzia, onorevole Sottosegretario, la troviamo nella legge relativa al terremoto dell'Irpinia e del Sannio.

Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo proposto dall'onorevole Relatore e che assorbe l'emendamento Lizzero ed altri.

(È approvato).

Pongo in votazione nel suo complesso l'articolo 15, che, dopo gli emendamenti testé approvati, risulta così formulato: « I contributi di cui all'articolo 12, lettera a) sono concessi dal Prefetto col proprio decreto e corrisposti dall'Intendente di finanza mediante ordinativi tratti sui fondi anticipati con ordine di accreditamento. Alle imprese alle quali sono stati concessi contributi a norma dell'articolo 12 della presente legge saranno, a richiesta, accordate anticipazioni non inferiori al 30 per cento dell'ammontare del contributo per l'esecuzione delle opere; la rimanente parte verrà erogata secondo gli stati di avanzamento dei lavori ».

(È approvato).

Passiamo all'articolo 16. Ne dò lettura:

ART. 16.

A favore delle imprese di cui all'articolo 12 è concessa la moratoria per la durata di due anni nei confronti degli ammortamenti in corso al momento dell'evento catastrofico per i finanziamenti concessi, in base alle leggi speciali che prevedono incentivi a favore delle industrie, del commercio e dell'artigianato.

AMENDOLA PIETRO. Con l'articolo 16 in pratica stabiliamo a favore delle imprese della zona la moratoria per la durata di due anni per i finanziamenti concessi in base alle leggi speciali che prevedono incentivi a favore dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Queste imprese poi debbono continuare a pagare, perché hanno rate di ammortamento per qualche cosa che non esiste più. Questo è il colmo!

POERIO. È una vergogna.

PRESIDENTE. Ma chi pagherà gli istituti?

POERIO. C'è la « S.A.D.E. » che dovrebbe avere miliardi. È un problema anche di ordine morale.

AMENDOLA PIETRO. Propongo il seguente testo: « Le imprese di cui all'articolo 12 che siano state completamente distrutte non saranno più tenute a far fronte agli ammortamenti in corso ».

PRESIDENTE. Mutui di questo genere sono garantiti solo dall'azienda. Siccome la azienda non esiste più, nessuno paga più niente.

MICHELI, *Sottosegretario di Stato per l'industria ed il commercio*. Mi rendo conto del problema sollevato dall'onorevole Amendola e della sua importanza umana, ma in questo momento non abbiamo elementi che ci diano il quadro della situazione. Si potrà riprendere il discorso successivamente, dopo avere fatto qualche accertamento e approvare una legge *ad hoc* al momento opportuno, sentito il Ministero del tesoro e gli altri Ministeri interessati. Posso assumere l'impegno dell'accertamento.

AMENDOLA PIETRO. Ritiro l'emendamento e mi riservo di presentare un ordine del giorno in proposito.

PRESIDENTE. Vi è l'impegno unanime della Commissione e del Governo di considerare questi due anni come un periodo per trovare la soluzione definitiva. Possiamo, perciò, passare alla votazione dell'articolo.

POERIO. Il nostro Gruppo darà voto contrario all'articolo 16.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 16 nel testo di cui ho già dato lettura.

(*E approvato*).

Passiamo all'articolo 17. Ne do lettura:

ART. 17.

I titolari di autorizzazioni comunali o prefettizie per la vendita di merci al pubblico i quali, in conseguenza degli eventi di cui all'articolo 1, intendano trasferire in altra zona della provincia o in una provincia limitrofa il proprio esercizio potranno chiedere le nuove autorizzazioni alle competenti autorità, le quali sono tenute a rilasciarle in base al solo accertamento della preesistente autorizzazione.

La stessa norma si applica alle attività soggette a licenze di polizia.

FRANCO RAFFAELE. Quest'articolo non parla delle licenze concesse dallo Stato: che cosa intendiamo fare per gli intestatari di queste ultime?

PRESIDENTE. Possiamo fare un riferimento, aggiungendo, nell'elencazione, la parola « ministeriale » o « statale ».

ALESSANDRINI, *Relatore*. Bisogna allora rielaborare la formulazione dell'articolo.

GREGGI. Richiamo l'attenzione della Commissione sulla delicatezza di quest'articolo, perché se ad ogni esercizio di vendita di merci al pubblico diamo il diritto di trasferirsi in altra zona ed aprire un nuovo esercizio colà, corriamo il rischio di avere la fuga di questi esercenti. Noi dobbiamo, in-

vece, aiutare questa gente a rimanere sul posto.

PRESIDENTE. Possiamo fare l'indicazione dei comuni, così come ci siamo già regolati.

Io penso che la formulazione più esatta sia la seguente: « I titolari di autorizzazioni comunali o prefettizie o ministeriali per la vendita di merci al pubblico o per l'esercizio di pubblici servizi ».

Pongo in votazione quest'emendamento sostitutivo della prima parte dell'articolo 17, ed esattamente fino alla parola: « i quali ».

(*E approvato*).

Pongo in votazione la rimanente parte dell'articolo 17 per la quale non sono stati presentati emendamenti.

(*E approvata*).

Pongo in votazione l'articolo 17 nel suo complesso.

(*E approvato*).

Passiamo agli altri articoli che, non essendovi osservazioni od emendamenti, porrò successivamente in votazione:

ART. 18.

Il Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per l'industria e commercio, è autorizzato a concedere ad Istituti di credito di diritto pubblico e ad enti esercenti il credito mobiliare, la garanzia dello Stato per i finanziamenti di cui all'articolo 12, entro il limite complessivo di lire quattro miliardi.

(*E approvato*).

ART. 19.

Con apposite convenzioni saranno regolati i rapporti fra lo Stato e gli istituti e le aziende di credito:

a) per consentire agli stessi di concedere finanziamenti alle imprese danneggiate al tasso di interesse previsto dall'articolo 12;

b) per il pagamento degli interessi durante il periodo di moratoria previsto dall'articolo 16.

(*E approvato*).

ART. 20.

Per la concessione dei contributi previsti dal precedente articolo 12, lettera a), è autorizzata la spesa di lire 1.200 milioni, da iscriverne nello stato di previsione della spesa del

Ministero dell'industria e commercio in ragione di lire 600 milioni per l'esercizio 1963-1964 e di lire 600 milioni per l'esercizio 1964-1965.

Per la concessione del contributo di cui alla lettera *b*) dell'articolo 12 è autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e commercio, in ragione di lire 100 milioni in ciascuno degli esercizi finanziari dal 1963-64 al 1977-78.

Per il pagamento degli interessi di moratoria di cui all'articolo 19, lettera *b*), è autorizzata la spesa di lire 40 milioni, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e commercio, in ragione di lire 20 milioni in ciascuno degli esercizi finanziari 1963-64 e 1964-65.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 21. Ne do lettura:

AZIENDE AGRICOLE

ART. 21.

È autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'applicazione delle provvidenze previste dall'articolo 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, a favore delle aziende agricole ricadenti nei Comuni indicati all'articolo 1 della presente legge danneggiate dalla anzidetta calamità.

La disposizione di cui all'ultimo comma dell'articolo 1 della citata legge n. 739 si applica anche a favore dei proprietari di fondi rustici non coltivatori diretti.

Alla concessione e liquidazione dei contributi e delle somme di cui allo stesso articolo 1 provvedono gli Ispettorati Ripartimentali delle Foreste competenti per territorio, ai quali gli interessati dovranno inoltrare domanda in carta libera entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

L'onorevole Poerio ha presentato il seguente emendamento: alla fine del primo comma aggiungere le parole: « anche se la entità dell'azienda agricola da acquistare in base al terzo comma dell'articolo di cui sopra non potrà essere dichiarata una unità agraria autosufficiente ».

L'onorevole Vianello ha proposto il seguente emendamento: dopo il secondo comma aggiungere le parole: « e si riferisce anche ai frutti pendenti danneggiati o distrutti ».

L'onorevole Corona Giacomo ed altri hanno proposto di aggiungere, al terzo comma,

le parole: « Ispettorati provinciali dell'agricoltura ».

Inoltre gli onorevoli Corona Giacomo, Armani e Bressani hanno proposto di aggiungere alla fine del primo comma le parole: « o abbandonate a seguito dello sgombrò degli abitati ».

ALESSANDRINI, *Relatore*. Comincio col dire che l'emendamento presentato dagli onorevoli Corona Giacomo, Fusaro, Colleselli, Armani, Degan e Ripamonti, tendente a permettere, all'ultimo comma dell'articolo 21, alle parole: « Ispettorati ripartimentali delle foreste », le altre: « gli Ispettorati agrari provinciali », è accettabile perché trovo giusto che, oltre agli Ispettorati ripartimentali delle foreste competenti per territorio, anche gli Ispettorati agrari provinciali provvedano per la parte di loro competenza. Per quanto riguarda l'emendamento presentato dall'onorevole Poerio, devo dire che non riesco a comprendere a quel criterio logico si ispiri.

POERIO. Cercherò di spiegarmi meglio facendo il caso di un tale che possedeva una azienda agricola che è andata distrutta a causa del disastro del Vajont e che ora intende ricomprarla. Il costo effettivo precedente era una certa cifra, oggi il ricavato è rappresentato da un'altra cifra che, pur impiegata a questo scopo, gli lascia sempre scoperta una differenza. Chi l'aiuta a ricostruire?

RINALDI. Ma l'articolo 22 mi sembra chiaro in proposito!

POERIO. A quali condizioni?

RINALDI. Senza interessi.

POERIO. La legge n. 739 dal 1960 è richiamata soltanto per l'articolo 1; perciò, se ci si vuol riferire anche ad altri articoli di questa legge, bisogna chiarirlo. L'articolo 9 della legge n. 739 recita: « All'articolo 61 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, sono aggiunti, dopo il primo comma, i commi seguenti:

« Il Ministro per le finanze, in caso di eventi naturali di carattere eccezionale, che abbiano causato la perdita di almeno la metà del prodotto ordinario dei fondi, è autorizzato a concedere lo sgravio delle imposte, delle sovrimeposte e delle addizionali dell'anno delimitando, di concerto col Ministro per l'interno, per il tesoro e per l'agricoltura e foreste, le zone colpite.

Alle verifiche necessarie provvede d'ufficio l'Amministrazione finanziaria, con la collaborazione, ove occorra, degli Ispettorati

provinciali dell'agricoltura e degli Ispettorati ripartimentali delle foreste ».

Come ricostruite voi, su queste basi, una nuova azienda? Nell'articolo 21 non si fa cenno ad acquisto di nuove proprietà, ma solo a contributi, sovvenzioni. È l'articolo 22 che prevede l'acquisto di nuove proprietà.

SPASARI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. L'articolo 21 si riferisce solo al danno subito.

RINALDI. L'articolo 21 tratta di quelle aziende nelle quali è ancora possibile esercitare l'attività agricola e quindi, riallacciandosi all'articolo 1 della legge n. 739, a quelle aziende viene concesso un contributo dell'80 per cento a fondo perduto; invece, per gli agricoltori, l'articolo 22 prevede il trasferimento e quindi l'acquisto di nuovi terreni.

VIANELLO. Dal che si evince che all'agricoltura diamo quattro volte quel che diamo all'industria.

POERIO. Debbo dire che nello stendere il mio emendamento all'articolo 22 ho commesso un errore di trascrizione e pertanto quel punto deve essere modificato nel senso che mi riferisco appunto all'articolo 22 e non all'articolo 21.

ALESSANDRINI, *Relatore*. All'articolo 21 l'onorevole Vianello ha presentato un emendamento con il quale si precisa che le disposizioni di cui trattasi si applicano anche ai frutti pendenti danneggiati o distrutti. Poiché però gli indennizzi si riferiscono a terreni rimasti permanentemente sterili, non vedo come si possa parlare in questo caso di risarcire i frutti pendenti danneggiati o distrutti.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

Salvo il coordinamento, pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo al primo comma, presentato dagli onorevoli Corona Giacomo, Armani, Bressani: « o abbandonate a seguito dello sgombero degli abitati ».

(È approvato).

CORONA GIACOMO. Vorrei un chiarimento: nell'eventualità che i terreni non danneggiati debbano essere abbandonati coattivamente dalla popolazione, quale sarà il trattamento?

ALESSANDRINI, *Relatore*. A questo provvede l'articolo 22.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo comma dell'articolo 21 modificato dall'emendamento ora approvato.

(È approvato).

Pongo in votazione il seguente comma aggiuntivo, come risulta dopo il coordinamento, proposto dall'onorevole Vianello:

« Le disposizioni di cui al precedente comma si riferiscono anche all'indennizzo dei frutti pendenti danneggiati o distrutti ».

(È approvato).

Pongo in votazione il secondo comma del testo governativo così formulato: « La disposizione di cui all'ultimo comma dell'articolo 1 della citata legge n. 739 si applica anche a favore dei proprietari di fondi rustici non coltivatori diretti ».

(È approvato).

Pongo in votazione l'ultimo comma dell'articolo 21 nella seguente formulazione: « Alla concessione e liquidazione dei contributi e delle somme di cui allo stesso articolo 1 provvedono gli Ispettorati provinciali dell'agricoltura e gli Ispettorati ripartimentali delle foreste competenti per territorio, ai quali gli interessati dovranno inoltrare domanda in carta libera entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge ».

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 21 nel suo complesso che, dopo gli emendamenti testé approvati, risulta così formulato: « È autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'applicazione delle provvidenze previste all'articolo 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, a favore delle aziende agricole ricadenti nei comuni indicati nell'articolo 1 della presente legge, danneggiate dall'anzidetta calamità o abbandonate a seguito dello sgombero degli abitati.

Le disposizioni di cui al precedente comma si riferiscono anche all'indennizzo dei frutti pendenti danneggiati o distrutti.

La disposizione di cui all'ultimo comma dell'articolo 1 della citata legge n. 739 si applica anche a favore dei proprietari di fondi rustici non coltivatori diretti.

Alla concessione e liquidazione dei contributi e delle somme di cui allo stesso articolo 1 provvedono gli ispettorati provinciali dell'agricoltura e gli ispettorati ripartimentali delle foreste competenti per territorio ai quali gli interessati dovranno inoltrare domanda in carta libera entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge ».

(È approvato).

Resta inteso che l'emendamento Poerio si intende proposto all'articolo 22.

Passiamo all'articolo 22. Ne do lettura:

ART. 22.

La Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina è autorizzata a ratizzare in quaranta annualità, senza interessi, il prezzo dei terreni da essa venduti ai coltivatori diretti che, in conseguenza della predetta calamità, siano costretti a trasferire altrove la propria attività professionale.

La Cassa è altresì autorizzata ad assumere a proprio carico anche gli oneri accessori relativi a tali vendite.

La sussistenza delle condizioni di cui al primo comma è attestata dall'Ispettorato ripartimentale delle foreste.

Al primo comma dell'articolo 22 è stato presentato innanzitutto un emendamento formale da parte dell'onorevole Greggi, il quale chiede che alla parola « ratizzare » sia sostituita l'altra « rateizzare ».

Poiché si tratta di un emendamento puramente formale, lo pongo subito in votazione.

(È approvato).

Ricordo che è stato inoltre presentato dagli onorevoli Poerio, Lusoli, Lizzero e Vianello il seguente emendamento con il quale si propone di aggiungere alla fine del primo comma le parole: « Anche se l'entità della azienda agricola da acquistare, in base al terzo comma della legge di cui sopra, non potrà essere dichiarata una unità agraria autosufficiente ».

ARMANI. Sono convinto della necessità di venire incontro a coloro che sono costretti ad andar via dalle zone danneggiate. Venire loro incontro significa aiutarli a ricostituire quelle aziende autosufficienti che non erano prima riusciti a possedere per mancanza di terreno.

Dare a chi possedeva una terra prima del disastro un'estensione di terreno sufficiente alla propria famiglia, attraverso l'integrazione di interventi particolari da parte dello Stato, mi pare che sia un principio giusto da seguire. È perciò opportuno liquidare i contributi non fino all'80 per cento, ma addirittura fino al 100 per cento; e se questo obiettivo non è raggiungibile attraverso le provvidenze stabilite nei precedenti articoli, l'articolo 22 ha proprio questo compito.

POERIO. Onorevole Armani, se l'articolo 22 dice proprio quello che lei in questo momento sta dichiarando, la mia parte politica è disposta a ritirare subito l'emendamento.

PRESIDENTE. Per maggiore chiarezza rileggo il primo comma dell'articolo 22: « La

Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina è autorizzata a rateizzare in quaranta annualità, senza interessi, il prezzo dei terreni da essa venduti ai coltivatori diretti che, in conseguenza della predetta calamità, siano costretti a trasferire altrove la propria attività professionale ».

ARMANI. In sostanza in questo primo comma si dice che la Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina è autorizzata a rateizzare in 40 annualità, senza interessi, il prezzo dei terreni acquistati.

POERIO. Facciamo l'ipotesi che nel disastro sia andata distrutta un'azienda del valore di un milione e 800 mila lire. La concorrenza fino alla ricostituzione dell'azienda distrutta, il cui valore nuovo nasce da mille considerazioni, da chi viene sopportata?

ARMANI. Dalla Cassa.

POERIO. Non mi pare che in questo articolo sia sancito tale obbligo, onorevole Armani!

LIZZERO. Onorevoli colleghi, ma tutte queste interpretazioni estensive dell'articolo possono essere comprese nella disponibilità dei 500 milioni?

POERIO. Onorevole Corona, poiché ella aveva le mie stesse preoccupazioni, non può essere soddisfatto della incertezza della disposizione di legge.

CORONA GIACOMO. Potrebbe però verificarsi il caso che il proprietario di un piccolo appezzamento di terreno, anche se non coltivatore diretto, chieda il contributo. Ciò, a mio avviso, non è giusto.

PRESIDENTE. Il problema della copertura non esiste perché la Cassa dispone di fondi propri.

ARMANI. Per meglio chiarire il concetto che si vuole inserire nella legge vorrei proporre il seguente nuovo testo: « La Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina è autorizzata ad acquistare per conto dei coltivatori diretti costretti a trasferire altrove la propria attività professionale in conseguenza della predetta calamità aziende agricole autosufficienti ».

SPASARI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Faccio ancora una volta presente che nel testo governativo questo concetto è egualmente espresso.

MARCHESI. Propongo che alle parole « da essa venduti » siano sostituite le altre « che essa venderà ».

PRESIDENTE. L'accordo mi sembra essere sulla dizione « il prezzo dei terreni che essa venderà », mentre nell'ultimo comma, dopo le parole « è attestata », si aggiungono le

altre « dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura e ».

Pongo pertanto in votazione la sostituzione, al primo comma, delle parole: « da essa venduti », con le parole: « che essa venderà ». Tale emendamento assorbe quello proposto dall'onorevole Armani.

(È approvato).

Pongo in votazione l'aggiunta, al terzo comma, delle parole: « dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura », dopo le parole: « è attestata ».

(È approvato).

Avverto che pertanto l'articolo 22 rimane così formulato:

« La Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina è autorizzata a rateizzare in 40 annualità, senza interessi, il prezzo dei terreni che essa venderà ai coltivatori diretti che, in conseguenza della predetta calamità, siano costretti a trasferire altrove la propria attività professionale.

La Cassa è altresì autorizzata ad assumere a proprio carico anche gli oneri accessori relativi a tali vendite.

La sussistenza delle condizioni di cui al primo comma è attestata dall'Ispettorato provinciale dell'Agricoltura e dall'Ispettorato ripartimentale delle Foreste ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

L'emendamento proposto dall'onorevole Poerio ed altri si intende ritirato, avendo i proponenti dichiarato di non insistere su di esso, dopo i chiarimenti avutisi a proposito della portata dello stesso articolo 22.

AMENDOLA PIETRO. Sottopongo alla Commissione l'opportunità di approvare due articoli aggiuntivi. Effettivamente anch'io, in una prima affrettata lettura dell'articolo 22, avevo male interpretato la disposizione sembrandomi che essa venisse a creare una situazione abnorme. Potrebbe comunque sempre verificarsi il caso di coltivatori diretti che avessero acquistato terreni della Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina.

ARMANI. Non è possibile perché la Cassa non ha operato in zone di montagna.

AMENDOLA PIETRO. Se è così, il primo articolo aggiuntivo che intendevo proporre non ha allora più ragione d'essere; resta valido il secondo. Poiché penso che in analogia all'altro articolo con il quale abbiamo disposto la sospensione del pagamento delle imposte in questi territori, andrebbe contempora-

neamente sospeso, fino al 31 dicembre 1964, il pagamento dei contributi unificati di bonifica e di irrigazione, nonché quelli per la pensione ai coltivatori diretti e la Cassa mutua coltivatori diretti. Propongo il seguente articolo aggiuntivo 22-bis:

« È sospeso fino al 31 dicembre 1964 il pagamento dei contributi unificati, dei contributi di bonifica e di irrigazione e dei contributi per la pensione e per le casse mutue dei coltivatori diretti ».

POERIO. I contributi mutualistici come i contributi per la bonifica, non riguardano la provincia.

PRESIDENTE. Potremmo sempre fare un'aggiunta all'articolo 8.

L'onorevole Abelli ha proposto il seguente articolo aggiuntivo:

« A coloro che non possono o non intendano ricostruire i beni distrutti è concesso un indennizzo rapportato all'entità del danno pari:

a) al 75 per cento fino al limite di 3 milioni per i fabbricati di cui all'articolo 4;

b) al 50 per cento per gli artigiani e piccoli commercianti;

c) al 20 per cento per gli industriali;

d) al 70 per cento per le aziende agricole.

La misura dell'indennizzo è stabilita in base all'articolo 14 previa valutazione operata per il punto a) dal Genio civile, per il punto b) e c) dagli uffici provinciali industria e commercio, per il punto d) dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura e dell'Ispettorato ripartimentale delle Foreste e viene pagata in base all'articolo 15 ».

ABELLI. Posso assicurare la Commissione che non esiste nessuna norma per indennizzare quelle persone che, per la loro libera scelta, hanno il diritto di avere la terra, se prima facevano i contadini, come il diritto, se credono, di non ricostruirsi la casa in quel determinato posto.

Può verificarsi infatti il caso di qualcuno che non vuole più metter su casa in quelle terre, e ciò rientra nei suoi diritti. Sarebbe gravissimo se ci rifiutassimo di corrispondere a questa gente il risarcimento, sia pure in misura inferiore a quella desiderata.

PRESIDENTE. Dovremmo riferirci allora alle norme contenute nella legge per i danni di guerra alla voce « indennizzi ».

ABELLI. Sarebbe opportuno, secondo me, erogare il settanta per cento di quel che avrebbero come contributo. Non mi interessa la

formula che adopereremo, ma che si salvi il principio.

CORONA GIACOMO. La cosa più importante che va tenuta presente è rappresentata dal fatto che molte delle famiglie di Longarone sono purtroppo decimate e che oggi non sono più in condizioni di fare quello che avrebbero potuto fare prima, proprio perché sono rimaste poche unità nell'ambito di ogni famiglia. Non possiamo dire a questa gente che veniamo loro incontro a condizione che si rivelino produttivi i nostri aiuti. Non è soltanto questione di libera scelta, ma si tratta di uno stato di necessità derivante dalla situazione che si è verificata. Mi rendo conto che a quest'ora sia difficile trattare argomenti del genere, ma il problema rimane.

TAVERNA. Questo problema si pone specificamente per Longarone. Approviamo, per il momento, questo disegno di legge che dovrebbe andare incontro a coloro che intendono ricostruire subito e poi facciamo un'altra legge per gli altri.

PRESIDENTE. Proporei di studiare con più attenzione una formula soddisfacente.

ALESSANDRINI, *Relatore*. Se si vuole stabilire un indennizzo che superi il trenta per cento previsto per l'industria, devo senz'altro dichiararmi contrario all'articolo aggiuntivo. Norme del genere hanno come effetto lo spopolamento della zona.

PRESIDENTE. Accantonati per ora gli articoli aggiuntivi, passiamo all'articolo 23. Ne do lettura:

LAVORATORI SUBORDINATI

ART. 23.

Ai lavoratori che, alla data del 9 ottobre 1963, risultavano occupati alle dipendenze di terzi nei comuni indicati all'articolo 1 ovvero privi di occupazione ed iscritti all'Ufficio di collocamento di detti comuni, nonché ai lavoratori che siano rimpatriati nelle medesime località entro trenta giorni dalla data suindicata, è concessa una indennità speciale di disoccupazione pari alla retribuzione giornaliera contrattuale spettante nei comuni anzidetti in relazione alla qualifica professionale del richiedente.

Ai beneficiari dell'indennità di cui al precedente comma sono anche corrisposti, a carico della relativa Cassa, gli assegni familiari nella misura normale.

A questo articolo gli onorevoli Franco Raffaele, Vianello, Lizzero, Beragnoli, Poerio, Lusi e Amendola Pietro hanno presentato tre

emendamenti: il primo tendente a sostituire al primo comma la parola « trenta » con l'altra « cento »; un secondo tendente ad aggiungere, alla fine del primo comma, dopo la parola « richiedente » le parole « comunque non inferiore a duemila giornaliera » e un terzo tendente ad aggiungere dopo la parola « normale » le parole « e pagati i relativi contributi previdenziali ».

Prego l'onorevole Franco di illustrare gli emendamenti.

POERIO. Ma voi avete negato l'esistenza dei comitati per la ricostruzione!

FRANCO RAFFAELE. Propongo di sostituire le parole « trenta giorni » con le parole « cento giorni ». Si tratta di operai che si sono trasferiti all'estero, alcuni dei quali si trovano persino in Australia. Non vedo perché, se qualcuno tra essi volesse usufruire del sussidio straordinario, non dovrebbe poterlo fare. Si tratta di una proposta che è volta ad agevolare coloro che desiderano rientrare in Italia.

In ogni modo dovrebbe essere precisato che il sussidio non dovrebbe essere mai inferiore alle lire duemila giornaliera.

ALESSANDRINI, *Relatore*. È preferibile non fissare una cifra ma riferirsi al salario che il lavoratore avrebbe percepito se avesse continuato a lavorare nel suo comune con la sua qualifica professionale.

FRANCO RAFFAELE. Questo ragionamento andrebbe bene soltanto in teoria perché, in pratica, vi sono molte zone in cui non esistono contratti di lavoro. Ecco perché mi permetto di insistere affinché venga fissata la cifra minima di lire duemila giornaliera.

Un'altra questione si riferisce al pagamento dei contributi mutualistici. È bene precisare questo punto perché trattandosi di sussidi, occorre specificare che in questo caso vanno anche pagati i contributi assistenziali per evitare che, in caso di malattia, il lavoratore venga ad essere privato dalla necessaria assistenza medica e farmaceutica.

PRESIDENTE. Se questi lavoratori non dipendono da nessuno come è possibile pagare i contributi in loro favore?

FRANCO RAFFAELE. Si tratta di una situazione speciale e quindi nulla impedisce il versamento di contributi speciali.

PRESIDENTE. L'onorevole Greggi ha presentato il seguente emendamento aggiuntivo: " all'articolo 23 dopo la parola « località » inserire le altre « e a tutti i capifamiglia rimasti senza attività produttiva a causa del disastro » ».

GREGGI. Innanzi tutto vorrei fare una osservazione a proposito del sottotitolo che precede l'articolo 23. Il sottotitolo in sé e per sé è da considerare esatto, tuttavia ho l'impressione che esso possa determinare un certo squilibrio nei confronti degli articoli. In altri termini: il lavoratore subordinato in quanto lavoratore si trova a poter beneficiare di tutto quello che avrebbe avuto se non fosse successo niente, mentre l'artigiano, il coltivatore diretto, il piccolo imprenditore non è aiutato a ricostruire la sua posizione. Infatti a me sembra che, legalmente, finora a questi ultimi non viene concesso nessun beneficio. Comunque, mi sembra questa una carenza alla quale bisogna ovviare. Non possiamo pretendere che colui il quale ha perduto tutto in quanto artigiano possa ricominciare a vivere con il suo lavoro fra sei mesi o fra un anno, mentre un altro lavoratore che non ha perso niente è in grado di ottenere i benefici previsti. Se è giusto aiutare anche chi non ha perso materialmente nulla, non dobbiamo attuare un trattamento sperequato nei confronti degli altri.

PRESIDENTE. Un periodo di trenta giorni può essere ritenuto sufficiente. Un periodo più lungo potrebbe creare un afflusso artificioso di persone. Ritengo anche opportuno specificare i comuni in cui dovevano risultare occupati i lavoratori, escludendo ovviamente Belluno.

GREGGI. Vorrei brevemente illustrare un'altro mio emendamento. Non mi pare opportuno in linea generale corrispondere ad un disoccupato, il quale deve sentire il dovere di trovarsi una occupazione, un sussidio pari al salario che percepirebbe se lavorasse; opportuno invece mi sembra prevedere che questa forma di aiuto immediato sia elevata da quattro a sei mesi. In altri termini desidererei che anziché il cento per cento della retribuzione venga dato l'80 per cento e che la sua durata sia elevata da quattro a sei, in maniera che i disoccupati potranno arrivare con una certa tranquillità a primavera inoltrata, quando presumibilmente l'attività sarà in un certo senso ripresa.

SPASARI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Abbiamo lavorato fino ad ora e sono le quattro del mattino raggiungendo un solo obiettivo, quello cioè che il provvedimento non passerà al Senato per mancanza di copertura! Mi riferisco in particolare alle modificazioni precedentemente apportate al testo originario!

CORONA GIACOMO. Come provvedere a quei coltivatori diretti che sono stati costretti

a trasferirsi a Cimolais, dove non esiste possibilità alcuna di lavoro?

PRESIDENTE. Ritengo che rientreranno nel beneficio dei tre miliardi di cui dispone il Ministero dell'interno per gli interventi assistenziali.

POERIO. L'affermazione è generica, per cui forse conviene usare un'espressione più larga si da comprendere anche i coltivatori diretti.

PRESIDENTE. In questo caso bisognerebbe cambiare il titolo e parlare soltanto di lavoratori.

Bisogna tener presente che gli artigiani usufruiranno di un contributo assistenziale.

POERIO. Il contributo assistenziale, onorevole Presidente, è un aiuto che si dà a tutte le famiglie per il fatto che è venuto a cessare ogni rapporto di lavoro per quella povera gente. Ma all'artigiano che nel disastro ha perduto la sua bottega chi dà l'aiuto necessario per inserirsi nuovamente nell'attività produttiva? A mio avviso, si tratta di una questione di principio: l'indennità di cui all'articolo 23 deve spettare a tutti i lavoratori e non soltanto a quelli subordinati (braccianti agricoli, operai, manovali, ecc.).

SPASARI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Ripeto, ancora una volta, che il provvedimento, qualora fossero accolti questi emendamenti, risulterebbe privo di copertura. Gli onorevoli commissari hanno certo la facoltà di proporre tutti gli emendamenti possibili, ma è certo che così facendo il provvedimento non potrà essere approvato dall'altro ramo del Parlamento.

FRANCO RAFFAELE. Se la copertura è insufficiente, onorevole Sottosegretario, vuol dire che si troverà il sistema di aumentarla!

SPASARI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Toccherà alla vostra parte politica spiegare allora i motivi del ritardo nell'approvazione del provvedimento.

ALESSANDRINI, *Relatore*. Ma, onorevoli colleghi, si vuole dare anche ciò che nella legge non c'è?

PRESIDENTE. Ripeto che esistono i contributi erogati dalle prefetture che raggiungono i tre miliardi. Quindi, senza modificare la legge, si potrebbe, forse, preparare un ordine del giorno con il quale si dovrebbe affermare il principio secondo cui ai lavoratori autonomi, non rientranti in questo titolo, dovrà essere riservato un trattamento analogo.

POERIO. Onorevole Presidente, non si tratta di un problema di carità, ma di giustizia!

GREGGI. Se noi concediamo una indennità fissa garantita per quattro mesi a tutti, ad un certo punto si potrà ridurre il fondo di assistenza al 70 per cento. In altri termini, se ad un padre di famiglia noi diamo due-mila lire fisse al giorno, l'assistenza si riduce di molto. Ritengo perciò che si possa rinunciare al fondo generico.

PRESIDENTE. L'articolo 31 del Regolamento della Camera dice tra l'altro che, qualora una Commissione competente introduca in un disegno di legge disposizioni che importino nuove entrate e nuove spese, deve trasmettere alla Commissione Bilancio gli emendamenti in questione, affinché siano esaminati dalla Commissione stessa e questa esprima il proprio parere in ordine alla indicazione dei mezzi di copertura della spesa.

LIZZERO. Questo provvedimento è stato già discusso nella Commissione Bilancio ed è stata proprio la nostra parte a sollevare in quella sede l'obiezione che noi avremmo proposto emendamenti comportanti un aumento della spesa. Ma, allorché nel corso di quella discussione chiedemmo dove proporre gli emendamenti relativi all'aumento della spesa ci fu risposto che ciò poteva essere fatto presso la Commissione lavori pubblici. Dopo di che il provvedimento emendato, ovviamente, sarebbe nuovamente tornato per il parere alla Commissione Bilancio medesima.

FRANCO RAFFAELE. Forse si potrebbe usare una formulazione del genere: « Tutti i lavoratori — si potrebbero magari specificare le categorie — privi di una occupazione per causa del disastro hanno diritto... ».

LIZZERO. Il titolo di questo gruppo di articoli potrebbe essere così modificato: « Lavoratori subordinati o rimasti senza occupazione per causa del disastro ».

FUSARO. L'articolo 23 deve rimanere come è perché, sia a Belluno che a Udine, da parte del commissario governativo viene corrisposta una indennità a ciascuna famiglia pari a 1.200 lire per il capo famiglia e a 400 lire per ogni appartenente al nucleo.

LIZZERO. Quando è stata corrisposta questa indennità? Il giorno 23, quando son partito da quei luoghi, erano state date 5.000 lire per persona.

ARMANI. Hanno appena adesso finito di fare gli elenchi all'anagrafe!

POERIO. Noi non chiediamo nulla di straordinario: il testo proposto dall'onorevole Lizzero è abbastanza chiaro.

ALESSANDRINI, *Relatore*. A mio parere può essere approvato l'articolo 23 nel testo

governativo, salvo il limite di 30 giorni per il rimpatrio degli emigrati.

FRANCO RAFFAELE. Bisogna fissare un minimo di retribuzione!

PRESIDENTE. È assurdo! Ci sono i contratti di lavoro! Comunque, poniamo in votazione i vari emendamenti.

POERIO. Io propongo il seguente emendamento alle prime 3 righe dell'articolo 23: « Ai lavoratori che alla data del 9 ottobre 1963 risultino comunque occupati nei comuni indicati all'articolo 1 ... ».

PRESIDENTE. Il riferimento al contratto di lavoro non può sussistere!

POERIO. Non possiamo forzare le leggi. Comunque vorrei sentire il parere del Relatore e del Governo sull'emendamento Poerio.

ALESSANDRINI, *Relatore*. Sono contrario.
SPASARI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Sono contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Poerio che introduce la dizione: « comunque occupati ».

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione il 1° comma fino alle parole: « località ».

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento Greggi che aggiunge, dopo la parola: « località » le parole: « e a tutti i capi famiglia rimasti senza attività produttiva a causa del disastro ».

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento che propone di sostituire la parola: « trenta » con la parola: « cento ».

Anche su questo emendamento vi è il parere contrario del Relatore e del rappresentante del Governo.

(*Non è approvato*).

GREGGI. Propongo, come subordinata, l'emendamento sostitutivo della parola: « trenta » con la parola: « cinquanta ».

ALESSANDRINI, *Relatore*. Sono contrario anche a questo emendamento.

SPASARI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Greggi di cui ha dato testé lettura lo stesso presentatore.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione la parte seguente del 1° comma fino alle parole: « è concessa ».

(*È approvato*).

Vi è ora l'emendamento che propone di sostituire alle parole: « una indennità speciale di disoccupazione... » le parole: « comunque non inferiore a lire 2.000 giornaliere », sul quale il Relatore e il rappresentante del Governo hanno dato parere contrario. Lo pongo in votazione.

(Non è approvato).

Pongo in votazione un emendamento presentato dall'onorevole Lizzerò che propone aggiungere alla fine del primo comma le parole: « e comunque non inferiore a lire 1.500 giornaliere ».

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Greggi che propone di ridurre la misura dell'indennità di disoccupazione all'80 per cento della retribuzione giornaliera.

(Non è approvato).

Pongo in votazione il resto del 1° comma nel testo governativo.

(È approvato).

Vi è ora un emendamento al 2° comma, col quale si propone di aggiungere alla fine del secondo comma: « e pagati i relativi contributi previdenziali ».

ALESSANDRINI, *Relatore*. Sugerirei di trasformare l'emendamento in un ordine del giorno col quale si chiede che sia assicurata l'assistenza malattia a tutti i lavoratori disoccupati e alle loro famiglie.

FRANCO RAFFAELE. Propongo di aggiungere alla fine del secondo comma: « e saranno assicurati presso l'I.N.A.M. ». Infatti, un disoccupato ammalato a chi deve rivolgersi?

COLLESELLI. Sono giuste queste preoccupazioni, però mi pare che per questi problemi assicurativi e previdenziali noi dovremmo stabilire qualche norma integrativa, anche perché adesso, particolarmente a Longarone, sono stati istituiti appositi uffici del lavoro, della previdenza sociale e delle Casse mutue per curare tutti questi particolari aspetti del problema.

FRANCO RAFFAELE. E se un disoccupato è costretto a farsi ricoverare in ospedale, chi pagherà?

COLLESELLI. È stato istituito un apposito ufficio che prevede anche questa eventualità.

POERIO. Noi insistiamo, perché ogni interruzione di carattere previdenziale comporta un ritardo al fine della maturazione del sussidio di disoccupazione, della pensione di in-

validità e vecchiaia, dell'infortunio e del ricovero in ospedale.

COLLESELLI. A questo fine, il commissario aveva promesso di farsi parte diligente presso ciascun istituto previdenziale assicurativo perché non vi si verificassero carenze in questi campi.

POERIO. Noi che abbiamo vissuto la tragedia della Calabria sappiamo in quali condizioni si sono trovate le nostre popolazioni: non c'è stato nessun istituto che abbia coperto le interruzioni dei contributi. Perché non vogliamo prevenire, almeno adesso, una simile ipotesi?

SPASARI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Lo scopo principale di questa legge è quello di dare l'avvio alla ricostruzione di quei paesi. Io, che sono stato quattro giorni sul posto, so che questa è la prima aspirazione di quei superstiti: ricostruire strade, ferrovie, ponti e case. Questa legge non provvede neppure interamente alla ricostruzione delle zone colpite, — lo ha detto il Ministro dei lavori pubblici — e saremo costretti, successivamente, a presentare al Parlamento un altro disegno di legge. Il Ministro Sullo ha aggiunto ancora che domani sarà emanato un decreto-legge col quale saranno stanziati altri tre miliardi per l'assistenza del Ministero dell'interno e altri quattro miliardi per pronto intervento del Ministero dei lavori pubblici. Questo sta a dimostrare che il Governo è seriamente intenzionato a iniziare la ricostruzione. Inoltre, il Commissario del Governo, che è sul posto, ha già iniziato seriamente la distribuzione dei sussidi e degli aiuti ai sinistrati. Quindi, con questa legge e con il decreto-legge di domani, diamo ai due Ministeri la possibilità di iniziare subito la ricostruzione di quelle zone. Con un'altra legge faremo ciò che sarà necessario per perfezionare questa al nostro esame, ma non perdiamo più tempo.

Quindi si potrebbe dire che forse stasera abbiamo perso tempo prezioso. Comunque, ci batteremo perché il provvedimento sia approvato al più presto al Senato, purché però abbiano termine tutte queste discussioni su temi che potrebbero rivelarsi di interesse secondario.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, si tratta di un provvedimento che reca un certo numero di provvidenze a favore dei sinistrati. Non possiamo correre il rischio di ritardare l'erogazione di queste provvidenze soltanto per il desiderio di voler fare meglio!

FRANCO RAFFAELE. Debbo dire sinceramente che certe prese di posizione non le ca-

IV LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 OTTOBRE 1963

pisco: se un datore di lavoro non paga i contributi previdenziali previsti dal contratto viene denunciato e condannato a pagare ammende molto forti. Noi qui autorizziamo lo Stato a non pagare i contributi.

ALESSANDRINI, *Relatore*. Forse si potrebbe trovare una soluzione. Si potrebbe dire ad esempio: « i lavoratori di cui al presente articolo sono assicurati a carico dei rispettivi istituti previdenziali per tutto il periodo della normale assistenza ».

Questa richiesta potrebbe essere rivolta al Governo più che sotto forma di un emendamento con una presentazione di un ordine del giorno.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Franco Raffaele relativo al pagamento degli oneri sociali, di cui ho dato in precedenza lettura al 2° comma.

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Franco Raffaele, relativo alla obbligatoria assicurazione presso l'I.N.A.M. dei lavoratori a cui viene data l'indennità speciale.

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'intero nuovo testo l'articolo 23 che in base al coordinamento, risulta così formulato:

ART. 23.

Ai lavoratori che, alla data del 9 ottobre 1963, risultavano occupati alle dipendenze di terzi nei comuni di Longarone, Castellavazzo, Ospitale di Cadore, Soverzene in provincia di Belluno e Erto e Casso in provincia di Udine o di aziende distrutte o danneggiate negli altri comuni di cui all'articolo 1, ovvero risultavano privi di occupazione ed iscritti all'Ufficio di collocamento di detti comuni, nonché ai lavoratori che siano rimpatriati nelle medesime località entro trenta giorni dalla data suindicata, è concessa una indennità speciale di disoccupazione pari alla retribuzione giornaliera contrattuale spettante nei comuni anzidetti in relazione alla qualifica professionale del richiedente.

Ai beneficiari dell'indennità di cui al precedente comma sono anche corrisposti, a carico della relativa Cassa, gli assegni familiari nella misura normale.

(È approvato).

LIZZERO. Chiedo che venga posta in votazione la proposta di modifica al titolo riguardante i lavoratori subordinati, nel senso che vengano inclusi tutti i lavoratori rimasti

comunque senza occupazione a causa della catastrofe.

PRESIDENTE. Sia il Relatore che il rappresentante del Governo hanno espresso parere contrario.

Pongo in votazione l'aggiunta al titolo che precede l'articolo 23 delle parole « o comunque rimasti senza occupazione ».

(Non è approvato).

Do lettura dell'articolo 24:

ART. 24.

L'indennità speciale di disoccupazione di cui al precedente articolo è attribuita per la durata massima di quattro mesi, a decorrere dal 9 ottobre 1963 o dalla data del rimpatrio, ed è corrisposta a rate mensili anticipate.

L'indennità speciale sostituisce ed assorbe le integrazioni salariali e l'indennità ordinaria di disoccupazione.

Per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano all'indennità speciale le vigenti disposizioni sull'indennità ordinaria di disoccupazione.

Gli onorevoli Franco Raffaele, Vianello, Lizzero, Beragnoli, Poerio, Amendola Pietro, Lusoli hanno proposto di sostituire le parole: « quattro mesi » con le altre: « dodici mesi ».

L'onorevole Greggi ha proposto di sostituire le parole: « quattro mesi » con le altre: « sei mesi ».

Pongo in votazione l'articolo 24 fino alle parole: « durata massima di ».

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Franco Raffaele, di cui ho già dato lettura.

(Non è approvato).

Onorevole Alessandrini, accetta l'emendamento Greggi?

ALESSANDRINI, *Relatore*. Sono contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Greggi.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 24 nel suo complesso, che dopo l'emendamento Greggi testé approvato, risulta così formulato:

ART. 24.

L'indennità speciale di disoccupazione di cui al precedente articolo è attribuita per la durata massima di sei mesi, a decorrere dal 9 ottobre 1963 o dalla data del rimpatrio, ed è corrisposta a rate mensili anticipate.

L'indennità speciale sostituisce ed assorbe le integrazioni salariali e l'indennità ordinaria di disoccupazione.

Per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano all'indennità speciale le vigenti disposizioni sull'indennità ordinaria di disoccupazione ».

(È approvato).

Passiamo all'articolo 25. Ne do lettura:

ART. 25.

I lavoratori di cui all'articolo 23 possono iscriversi, senza cambiare la propria residenza, nelle liste di collocamento dell'Ufficio di altro comune.

Nell'ipotesi di richiesta numerica essi sono avviati al lavoro con precedenza rispetto agli altri iscritti nelle liste di collocamento salvo il disposto dell'articolo 15, penultimo capoverso, della legge 29 luglio 1949, n. 264.

In caso di rioccupazione, ai lavoratori contemplati nell'articolo 23 è corrisposta dal datore di lavoro, salvo il rimborso da parte della gestione speciale di cui all'articolo seguente, una indennità di nuova sistemazione pari alla metà della indennità speciale spettante in caso di disoccupazione, per la medesima durata e con la medesima decorrenza previste per quest'ultima.

All'articolo 25 sono stati presentati diversi emendamenti.

Con il primo, a firma dell'onorevole Greggi, si chiede di abolire al terzo comma dalle parole: « dal datore di lavoro » fino alle altre: « articolo seguente ».

Sempre al terzo comma gli onorevoli Franco Raffaele, Lizzero, Vianello, Beragnoli, Poerio, Amendola Pietro e Lusoli propongono di aggiungere dopo le parole: « indennità speciale spettante » le altre: « alla sua qualifica professionale prevista dall'articolo 23 ».

L'onorevole Abelli propone poi, per quanto riguarda l'ultimo comma dell'articolo, di sostituire l'espressione: « è corrisposta dal datore di lavoro salvo il rimborso da parte della gestione speciale » con le altre: « è corrisposta dalla gestione speciale ».

GREGGI. Fermo restando il fatto che i controlli rimangono sempre quelli di prima, con il mio emendamento si evita di far passare l'aiuto che stabiliamo attraverso il datore di lavoro. In sostanza si ottiene così una maggiore scioltezza di procedura ed un maggior beneficio per i lavoratori. In altri ter-

mini si tratta di affermare il principio che l'indennità speciale è completa in caso di disoccupazione, mentre si riduce a sei mesi se il lavoratore è occupato.

FRANCO RAFFAELE. Non mi pare, onorevole Greggi, che quella da lei proposta sia la procedura più rapida. Gli assegni familiari non vengono pagati forse dal datore di lavoro ?

GREGGI. Onorevole Franco, potrebbe però avvenire che il datore di lavoro dia l'indennità speciale a chi non ne ha diritto.

ALESSANDRINI, *Relatore*. Sono contrario all'emendamento Greggi.

SPASARI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione i primi due comma dell'articolo 25.

(Sono approvati).

Pongo in votazione l'emendamento Greggi di cui ho già dato lettura.

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Abelli.

(Non è approvato).

Onorevole Franco Raffaele, insiste sul suo emendamento ?

FRANCO RAFFAELE. Il mio emendamento ha lo scopo di evitare che si interpreti erroneamente la disposizione contenuta nell'articolo 23, già approvato, e che fa riferimento alla qualifica professionale del lavoratore.

PRESIDENTE. Occorre tener presente, che il testo del provvedimento è stato redatto da tecnici del Ministero che si sono sempre occupati della materia. Non mi sembra perciò opportuno modificare una norma che evidentemente fa parte di un generale equilibrio.

FRANCO RAFFAELE. Si tratta solo di rendere più chiara la disposizione per evitare quei cavilli che al momento della contrattazione spesso si sollevano.

ALESSANDRINI, *Relatore*. Onorevole Franco Raffaele, qui siamo in tema di indennità speciale, non di indennità ordinaria di disoccupazione.

FRANCO RAFFAELE. Poiché resterà agli atti questo chiarimento, posso ritirare l'emendamento anche a nome degli altri proponenti.

POERIO. La mia parte politica è contraria a tutta l'impostazione dell'articolo 25.

IV LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 OTTOBRE 1963

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 25 nel testo originario, di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 26. Ne do lettura:

ART. 26.

Per le provvidenze di cui ai precedenti articoli 23 e 25 è istituita, presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, una gestione speciale nell'ambito della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria.

Le spese sostenute dalla gestione speciale di cui al precedente comma saranno coperte da contributi straordinari della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria e dell'assicurazione per la disoccupazione involontaria.

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale determinerà, con proprio decreto, l'ammontare dei contributi straordinari da porre a carico delle gestioni predette.

Le somme necessarie per il funzionamento della gestione speciale saranno anticipate dalla Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria.

Poiché non sono stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 27. Ne do lettura:

ART. 27.

Le tessere e i documenti assicurativi perduti in occasione dell'evento catastrofico di cui all'articolo 1 sono ricostituiti, a richiesta del datore di lavoro, dei titolari o dei superstiti di questi.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale ricostituirà le tessere sulla base delle risultanze dei propri atti di ufficio e delle dichiarazioni dei richiedenti, previo parere favorevole dell'Ufficio provinciale del lavoro.

Per il conseguimento delle prestazioni previdenziali il certificato di morte può essere sostituito da un certificato provvisorio dell'Autorità comunale attestante la scomparsa in dipendenza dell'evento contemplato al primo comma.

POERIO. L'articolo 26 ha stabilito l'istituzione di una gestione speciale presso l'I.N.P.S. per le provvidenze di cui agli articoli 23 e 25; con l'articolo 27 si dovrebbe allargare quel concetto. Si avrebbero così gli elementi

di copertura anche per gli oneri previdenziali e mutualistici.

PRESIDENTE. Onorevole Poerio, non possiamo però porre i contributi I.N.A.M. a carico dell'I.N.P.S.

Vi è un articolo aggiuntivo Vianello, che propone provvidenze per i caduti; tuttavia siccome non ha nulla in comune con l'articolo che stiamo discutendo, pongo in votazione l'articolo 27.

(È approvato).

BISAGLIA. Noi ci preoccupiamo della situazione assurda che si verificherebbe se tutti i benefici previsti da questo provvedimento — faccio il caso della moratoria fiscale — fossero ad esempio concessi a tutti quelli che abitano a Ponte delle Alpi e a Belluno, con una interpretazione restrittiva del provvedimento stesso. Riteniamo invece che sia necessario estendere a tutti i colpiti i benefici che si riferiscono ad individui.

PRESIDENTE. Ritengo anch'io che si debba addivenire a questa soluzione. Pertanto, se non vi sono obiezioni, chiedo di essere autorizzato ad apportare in sede di coordinamento quelle variazioni formali ai vari articoli del provvedimento in discussione che si rendessero necessari per il raggiungimento dello scopo indicato dall'onorevole Bisaglia.

(Così rimane stabilito).

Veniamo all'articolo aggiuntivo 27-bis proposto dall'onorevole Vianello riguardante provvidenze per i caduti. Ne do lettura:

« È riconosciuta la qualifica di caduto sul lavoro ai deceduti in qualsiasi luogo che siano stati dipendenti di una qualsiasi azienda industriale, commerciale, artigiana, agricola, ecc., sia di un ente pubblico che di azienda o ufficio privato, con conseguente indennizzo ai superstiti. Analogo riconoscimento dovrà essere riservato ai coltivatori diretti, fittavoli, esercenti, ecc. ».

ALESSANDRINI, *Relatore*. La portata di questo articolo aggiuntivo è chiarissima e ne comprendo senz'altro lo spirito, ma ritengo che non è possibile adottare un provvedimento che non sappiamo chi vada a vincolare. Se si tratta di un semplice riconoscimento platonico, nulla in contrario; ma, poiché platonico non è, perché si parla di indennizzo, occorre rendersi prima conto a carico di chi va questo indennizzo.

POERIO. È chiaro che va allo Stato.

ALESSANDRINI, *Relatore*. Allora occorre lo stanziamento. Suggerirei comunque ai pro-

ponenti di affidare questo articolo aggiuntivo alla Commissione perché esso sia inserito nel provvedimento che dovrà essere approvato dopo questa legge — penso che esso abbia buone probabilità di essere accolto — sia pure in una forma meno estesa di quella in cui è stato ora formulato.

Potremmo approvare, per il momento, un ordine del giorno.

PRESIDENTE. Un ordine del giorno in materia sarebbe certamente approvato all'unanimità dalla Commissione.

VIANELLO. Trasformo allora l'emendamento in ordine del giorno.

CORONA GIACOMO. Dobbiamo però ampliarlo prendendo in esame anche il caso dei dipendenti dello Stato.

SPASARI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Come ordine del giorno, potete redigerlo come meglio credete.

MARCHESI. Effettivamente bisogna esaminare il problema dei dipendenti pubblici: come vengono considerati, ad esempio, i ferrovieri che sono morti? E poiché la liquidazione delle pensioni dovrà essere fatta subito, come sarà considerata la posizione di queste persone ai fini della pensione? Saranno ritenuti in servizio oppure no? Questo non è nemmeno un problema di copertura: ma, mi chiedo, dobbiamo esaminarlo in questa sede oppure no?

ALESSANDRINI, *Relatore*. Credo che la questione vada affrontata in tutti i suoi aspetti particolari. Ad esempio occorre considerare attentamente sia il problema dei dipendenti comunali quanto quello dei medici, personale tutto che fa capo agli istituti di previdenza che dipendono dal Ministero del tesoro. Ci sono poi i problemi che riguardano gli insegnanti che fanno capo al Ministero della pubblica istruzione. Credo perciò che se noi affermiamo vigorosamente la necessità di affrontare il problema studiandolo in tutti i suoi aspetti, e se confermiamo questa volontà con la presentazione di un ordine del giorno con il quale ci si impegna, se necessario, a presentare una proposta di legge nel più breve tempo possibile, possiamo essere abbastanza tranquilli che la questione non verrà dimenticata ma anzi sarà allargata a tutto il settore interessato. Bisognerebbe perciò vedere quanti sono gli istituti per evitare di predisporre una norma generica. In pari tempo bisognerà censire e approfondire i problemi che ne derivano a seconda delle competenze singole, tra i settori interessati dell'amministrazione dello Stato.

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 28. Ne do lettura:

DISPOSIZIONI GENERALI E FINANZIARIE

ART. 28.

Per gli atti ed i contratti relativi all'attuazione della presente legge si applicano le agevolazioni previste dall'articolo 28 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431.

Propongo il seguente emendamento aggiuntivo: « e successive integrazioni e modificazioni ».

ALESSANDRINI, *Relatore*. Secondo me, l'emendamento è superfluo poiché la legge n. 1431, cui si riferisce l'articolo 28, è stata modificata e quindi basta riferirsi a detta legge.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento di cui ho dato testé lettura.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 28 nel suo complesso:

ART. 28.

Per gli atti ed i contratti relativi all'attuazione della presente legge si applicano le agevolazioni previste dall'articolo 28 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, e successive integrazioni e modificazioni.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 29 del disegno di legge:

ART. 29.

Resta salvo ed impregiudicato ogni diritto dello Stato e dei terzi per rivalsa nei confronti di eventuali responsabili del disastro.

Poiché a questo articolo non sono state apportate modificazioni, salvo il coordinamento, lo pongo in votazione nel testo governativo di cui ho dato precedente lettura.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 30:

ART. 30.

All'onere di lire 12.520 milioni, derivante dall'attuazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1963-64, si farà fronte con una aliquota delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione del provvedimento legislativo concernente unificazione delle aliquote di imposta di bollo sulle cambiali e sugli altri effetti di commercio.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Poiché a questo articolo non sono stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 31. Ne do lettura:

ART. 31.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Poiché a questo articolo non sono stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Dobbiamo adesso affrontare la discussione relativa agli articoli aggiuntivi.

L'onorevole Amendola Pietro ha proposto il seguente articolo aggiuntivo:

« A tutti gli aventi diritto che per comprovata ragione di forza maggiore siano impossibilitati ad utilizzare i contributi per la ricostruzione, sarà corrisposto un indennizzo pari al 50 per cento del contributo spettante ».

Questo emendamento si aggiunge a quelli già presentati relativi allo stesso problema e di cui ho dato lettura precedentemente.

Devo aggiungere che l'emendamento Abelli, secondo quanto mi è stato detto, è stato concordato anche con altri colleghi di diversa parte politica.

ABELLI. Abbiamo cercato di fissare un indennizzo inferiore caso per caso al contributo perché non succeda, ad un certo momento, che ottenuto l'indennizzo, l'interessato vada via dalla zona.

PRESIDENTE. Tutto quanto viene proposto è frutto di un accordo? È stata tenuta presente la legge del 1953?

ABELLI. La legge del 1953 prevedeva contributi in misura doppia, onorevole Presidente.

Per quanto riguarda il problema della copertura, devo dichiarare che quanto viene proposto non solo non implica un aumento della spesa, ma eventualmente una diminuzione.

SPASARI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. La sua seconda affermazione, onorevole Abelli, non mi sembra esatta, per-

ché quanto proposto comporta certamente un aumento dell'onere finanziario.

ABELLI. Insisto nel dire che non comporta alcun onere finanziario.

ALESSANDRINI, *Relatore*. Onorevole Presidente, quando questo problema è stato prospettato io ho fatto una dichiarazione. Indubbiamente nella formulazione della legge, alla quale stiamo lavorando da oltre 12 ore, si trovano alcune lacune che dovranno essere colmate. Penso, però, che queste lacune, ed in modo particolare quella riguardante i casi cui l'articolo aggiuntivo proposto dall'onorevole Abelli si riferisce, non possano essere affrontate e risolte senza aver prima proceduto ad un censimento, al fine di conoscere quante sono le persone che per causa di forza maggiore si trovino nella impossibilità di continuare l'attività artigianale, industriale o agricola.

Si comprende benissimo che in questo caso l'indennizzo concesso alle suddette persone troverebbe una giustificazione nello sforzo compiuto per la ricostruzione, mentre negli altri casi si tratterebbe di un indennizzo per il danno sofferto.

Questa è la mia opinione su questo articolo, onorevole Presidente. Comunque, se si riterrà opportuno approvarlo, mi rimetto alla decisione della Commissione.

BISAGLIA. La situazione prospettata dal collega Abelli presenta due aspetti completamente diversi. Innanzitutto si può fare riferimento al caso di quelle persone che non intendono ricostruire ed a questo proposito io condivido le preoccupazioni espresse dall'onorevole Relatore; in secondo luogo ci si può riferire al caso in cui vi è l'impossibilità obiettiva di ricostruire o di riprendere l'attività, allorché, per esempio, l'unico superstite di una intera famiglia sia un vecchio di 60 anni. È evidente che per questo secondo caso noi dobbiamo dimostrare tutta la nostra considerazione, anche se sono convinto che in questo momento non siamo in grado di affrontare il problema per mancanza di dati precisi. A questo scopo la Commissione dovrebbe intervenire presso il Governo perché venga nominata una Commissione incaricata di svolgere l'indagine del caso, anche perché fra qualche tempo non si parlerà più del disastro del Vajont.

VIANELLO. Posso assicurarle, onorevole Bisaglia, che per parte nostra ne parleremo ancora per molto tempo.

POERIO. Noi insistiamo non tanto per l'amore del documento che abbiamo redatto,

insieme all'onorevole Abelli quanto per la realtà della situazione.

Noi affermiamo il principio della concessione del contributo a coloro che comunque intendano ricostruire. Poiché il contributo che intendiamo dare a coloro che non hanno la possibilità o la volontà di ricostruire è sempre inferiore a quello stabilito per la ricostruzione, sul piano dell'incoraggiamento alla ricostruzione non c'è da preoccuparsi.

In secondo luogo noi vogliamo che si dia qualcosa a questa gente. Non possiamo in questo momento valutare obiettivamente le circostanze che indurranno a non iniziare la ricostruzione, per esempio, per mancanza di volontà o per mutamento di attività. Ma, onorevoli colleghi, si può per questo escludere quella gente dal beneficio di un diritto che le deriva da una circostanza disastrosa, che è avvenuta al di fuori della sua volontà? Ciò non è certo possibile: lo Stato ha il dovere di dare i mezzi per operare in seguito le scelte che quella gente riterrà più opportune.

Per quanto riguarda i vecchi, gli invalidi e tutti coloro che sono impossibilitati, come si può nei loro confronti negare l'intervento dello Stato?

Quindi l'articolo predisposto, senza comportare un aumento della spesa, mi pare sia utile a migliorare la strutturazione della legge ed a risolvere un problema all'ordine del giorno di quelle popolazioni.

ABELLI. Noi non abbiamo fretta, solo che affermiamo la necessità di risolvere il problema.

CORONA GIACOMO. Non si tratta, onorevoli colleghi, di compiere un ulteriore sforzo economico, ma di conciliare due aspetti contraddittori del problema.

Anche io un momento fa, quando abbiamo parlato della situazione nella quale si trovano alcuni coltivatori diretti che, per la morte di molti membri della famiglia, sono nella impossibilità di riprendere l'attività, mi sono dichiarato favorevole ad esaminare il problema che forma oggetto dell'articolo aggiuntivo Abelli.

Ma vi è poi l'altro lato della medaglia: attraverso i pochi emendamenti da noi presentati, si tendeva alla ricostruzione, in Longarone e nella zona, delle attività economiche. Se noi lasciamo la possibilità indiscriminata, a coloro i quali abbandonano le aziende o non vogliono ricostruire sul luogo, di essere indennizzati, possiamo vedere depauperato il patrimonio produttivo della zona. Dobbiamo, perciò, trovare una formula che possa con-

ciliare queste due situazioni contraddittorie. È emersa una quantità di problemi vasti e gravissimi di natura giuridica, sociale ed economica. Alla conclusione di questa fatica io avrei pensato di approvare il disegno di legge nel suo testo originario, e quindi trasmetterlo al Senato, dove sarebbe certamente modificato, per poi perfezionarlo noi fra una ventina di giorni. Perché è fuori di dubbio che questa legge è monca e lascia insoluti diversi problemi. Se ci si sente nelle condizioni di lucidità e di forza necessarie per interpretare queste situazioni e disciplinarle in un contesto organico a quest'ora, forse potremmo risolvere tutti i problemi. Però il Presidente e tutta la Commissione hanno preso l'impegno di rivedere tutti i problemi che sono emersi e di sollecitare iniziative governative e parlamentari in proposito. Ma sono problemi che francamente dobbiamo avere il senso dell'equilibrio di dire che non ci sentiamo di affrontare. Abbiamo accettato l'idea di cominciare a fare qualche cosa e non pensiamoci più. Del resto questi problemi saranno poi esaminati con l'attenzione che meritano.

POERIO. Se l'articolo aggiuntivo Abelli, formulato d'accordo con altri colleghi, non può essere accettato nella sua interezza, troviamo una formulazione accettabile. C'è il problema degli invalidi, dei bimbi e di coloro che non hanno la possibilità di ricostruire: queste tre categorie possono essere poste tra coloro che debbono essere indennizzati? Io ho delle preoccupazioni perché so che c'è gente che se ne vuole andare. Ma abbiamo anche l'altro grosso problema dei caduti sul lavoro, della pensione ai dipendenti dello Stato e tutta un'altra serie di problemi. Prendiamo il tempo necessario, perché le cose più urgenti le abbiamo fatte. Possiamo farle tra quindici o venti giorni e trovare una soluzione soddisfacente.

ABELLI. Mi stupisco di questo atteggiamento, perché il problema non è di determinare il *quantum*, bensì è un problema di libertà. Capisco che ad un certo momento ci si preoccupi che la gente rimanga sul posto, ma negare la libertà di scelta è un fatto immorale, perché questa gente non deve essere obbligata da noi a fare quello che non vuole. Il principio dell'indennizzo deve essere sancito in questa legge, altrimenti compiamo un atto immorale anche se spinti da ragioni sentimentali. Non ci si può preoccupare solo del problema che le aziende vengano ricostruite nella zona! Io insisto perché sia accolto il principio.

PRESIDENTE. I principi contenuti nell'articolo aggiuntivo dell'onorevole Abelli e in quello dell'onorevole Amendola hanno indubbiamente una grande forza di suggestione. Mi rendo conto di ciò che è stato detto, ma tra l'altro non dobbiamo dimenticare che si è affermato anche che una norma del genere costituirebbe una spinta verso l'esodo definitivo dei superstiti. Sono molto perplesso nell'introdurre nella legge un principio così delicato e complesso, che non era previsto nel testo al nostro esame. Potrebbe magari rappresentare il cardine, il caposaldo di quelle norme integrative e modificative che andremo certamente ad emanare.

D'altra parte anche il rappresentante del Governo mi diceva poco fa che egli si sente assolutamente contrario ad apportare una modifica di così grande portata. Non vorrei, tuttavia, che risultasse agli atti parlamentari che questo principio è stato bocciato e pregherei pertanto i colleghi Abelli e Amendola di trasformare gli articoli aggiuntivi in altrettanti ordini del giorno che potremmo approvare all'unanimità.

SPASARI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Non posso accettare l'articolo aggiuntivo proposto dall'onorevole Abelli neanche come ordine del giorno; posso accettare invece quello dell'onorevole Amendola.

ABELLI. Insisto per la votazione.

ALESSANDRINI, *Relatore*. Posso affermare con tutta coscienza che non sussiste in noi l'intenzione di negare giustizia a tutti; far votare questo articolo aggiuntivo in questo particolare momento vuol dire creare un precedente che, se verrà respinto, va contro la nostra volontà, contro i nostri desideri. D'altra parte, non mi sento di votare un articolo di cui non conosco le dimensioni e che difende, sì, principi di libertà, ma si presta anche a soluzioni in contrasto con la legge. Qui si tratta di andare incontro ad una società organizzata a far sì che si torni a vivere. Credo che in questo momento non abbiamo la visuale esatta della effettiva portata dell'articolo aggiuntivo.

PRESIDENTE. Onorevole Abelli, ho il dovere di ricordarle che, a norma di regolamento, se il suo articolo fosse respinto, tale norma non potrebbe più essere discussa.

AMENDOLA PIETRO. Non insisto per la votazione del mio emendamento, cedendo alle insistenze della maggioranza, del Presidente e del Governo: vorrei però che la Commissione chiedesse al Governo un impegno perché, entro una data, effettuò un censimento di tutte le persone che per ragioni

di età e di invalidità fisica o psichica si trovano nelle condizioni di bisogno di cui mi occupavo con l'articolo aggiuntivo. Può il Governo assumere questo impegno?

ABELLI. Anch'io trasformerò il mio articolo aggiuntivo in un ordine del giorno.

PRESIDENTE. Vi è ora l'articolo aggiuntivo proposto dall'onorevole Amendola Pietro e relativo alla sospensione del pagamento dei contributi nelle zone disastrose. Se l'onorevole è d'accordo, proporrei il seguente testo:

« Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale è autorizzato a sospendere fino al 31 dicembre 1964, con proprio decreto, da emanarsi di concerto con il Ministro per il tesoro, il pagamento dei contributi relativi alla pensione di invalidità e vecchiaia e per l'assistenza malattie a carico dei coltivatori diretti titolari di azienda residenti nei comuni di Longarone, Castellavazzo, Ospitale di Cadore, Soverzene in provincia di Belluno e Erto e Casso in provincia di Udine. Negli altri comuni di cui all'articolo 1 della presente legge la sospensione potrà essere concessa a domanda degli interessati, persone fisiche e giuridiche, comunque danneggiati ».

AMENDOLA PIETRO. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione l'articolo aggiuntivo, che, salvo coordinamento, potrebbe essere il 22-bis, nel testo di cui ora ho dato lettura.

(È approvato).

ALESSANDRINI, *Relatore*. L'onorevole Amendola aveva chiesto di introdurre in questa legge alcuni emendamenti migliorativi e fra l'altro l'introduzione dei termini per la presentazione delle domande proposta che la Commissione ha creduto di non accettare per lasciare aperta la possibilità di presentarle in ogni momento. Era stata chiesta anche una anticipazione sui contributi, ed è stata introdotta; si dovrebbe poi introdurre un articolo che permetta la concessione dei contributi a quei costruttori che dovranno realizzare gli immobili per conto dei danneggiati. Ma la norma è già regolata in altre leggi in maniera precisa. Dovrebbe anche esaminarsi se fosse possibile prendere in considerazione l'erogazione di contributi aggiuntivi per le aree e lo sgombero dei materiali, ma sembra che questi problemi non esistano. Vi è invece un problema che si potrà chiarire in seguito, ed è il problema di conciliare le idee dei condomini, qualora fossero contrastanti in merito alla ricostruzione degli immobili. Infine l'onorevole Amendola aveva parlato di una nor-

ma per facilitare la conoscenza di situazioni di diritto attraverso atti notori (questi provvedimenti sono stati introdotti nella legge per i terremotati) e, la possibilità di delegare la ricostruzione degli edifici, con l'obbligo del delegante a cedere il contributo ed eventualmente corrispondere ad un tasso modesto la differenza.

Questi sono i punti che l'onorevole Amendola avrebbe chiesto fossero trattati. Di questi punti, uno è già stato acquisito e quattro potrebbero essere trattati e introdotte opportune norme.

SPASARI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Nella prossima legge che il Governo andrà ad emanare.

LIZZERO. Mi riferisco, onorevole Presidente, alla proposta fatta circa la integrazione di alcune norme relative al provvedimento in esame, che io vorrei brevemente illustrare. Vorrei a questo proposito dare lettura della proposta integrativa formulata dal collega Vianello e da altri: « Agli emigrati che rientrano per ricercare i parenti e svolgere le pratiche relative ai loro diritti, sarà corrisposto un rimborso delle spese di viaggio e del soggiorno in albergo ».

Altra norma integrativa potrebbe essere la seguente: « Per le amministrazioni comunali di Cimolais e Claut, in ragione degli oneri sopportati da quelle popolazioni che hanno accolto gli sfollati di Erto e Casso, sarà corrisposto un contributo straordinario che verrà impiegato per il risarcimento alle famiglie di detti comuni ».

SPASARI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. E la copertura della spesa?

PRESIDENTE. Questa richiesta potrebbe essere travasata in un ordine del giorno.

COLLESELLI. Se questa proposta venisse accettata, si creerebbe un precedente poco simpatico nei confronti di quello che dovrebbe essere considerato il dovere civico e morale dell'ospitalità. In ogni caso, a parte queste considerazioni, non vedo come il principio sostenuto da queste proposte possa essere trasferito in una norma di legge che oltre tutto si riferirebbe esclusivamente ai centri di Cimolais e Claut.

LIZZERO. Le proposte che ho avuto l'onore di formulare non hanno nulla a che vedere con il senso dell'ospitalità. Si tratta di comuni i cui abitanti non sono veramente in grado di ospitare nessuno per il semplice motivo che non hanno spesso nemmeno il necessario per vivere da soli. Ad ogni modo, accetto l'invito del Presidente a trasformare questi emendamenti in ordine del giorno.

PRESIDENTE. Vediamo ora quale potrebbe essere la formulazione degli articoli aggiuntivi relativi ai problemi di cui ha fatto poco fa cenno l'onorevole Relatore. Occorre anzitutto provvedere all'esenzione dalla imposta di successione per gli aventi causa dei deceduti in seguito alla catastrofe, problema al quale pure si era accennato da parte di alcuni colleghi. Pongo quindi in votazione il seguente articolo aggiuntivo, che, se approvato, potrebbe, salvo coordinamenti, divenire l'articolo 28-bis.

« Sono esenti dalla imposta di successione e dall'imposta sul valore netto globale delle successioni, le eredità, quote di eredità e legati devoluti a qualsiasi titolo nelle successioni dei deceduti a causa della catastrofe della diga del Vajont in data 9 ottobre 1963.

Sono equiparati ai deceduti le persone delle quali sia stata dichiarata, a norma dell'articolo 62 del Codice civile, la morte presunta o l'assenza in dipendenza della suddetta catastrofe ».

(È approvato).

Do lettura di un secondo articolo aggiuntivo che, sempre salvo coordinamento, potrebbe divenire l'articolo 28-ter.

ART. 28-ter.

Qualora, per la concessione di mutui, sovvenzioni e di ogni altra provvidenza a coloro che risultino danneggiati, occorra fornire la dimostrazione della proprietà di un immobile, la domanda deve essere corredata con un atto da cui risulti il possesso utile ai fini dell'articolo 1158 del Codice civile.

A tale fine potrà essere ammessa una dichiarazione giurata resa al pretore o al notaio dall'interessato e da quattro cittadini del luogo in cui è sito o era sito l'immobile, i quali attestino la notoria appartenenza di esso, e per quale titolo, a colui che richiede le singole provvidenze.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura del terzo articolo aggiuntivo che potrebbe essere il 28-quater:

ART. 28-quater.

Quando l'edificio danneggiato o distrutto appartenga indivisamente a più persone, la domanda per ottenere il contributo può essere presentata da una sola di esse, anche nell'interesse degli altri proprietari.

Il comproprietario che ha presentato la domanda ha facoltà di eseguire i lavori e di riscuotere il contributo anche per conto degli altri comproprietari, restando l'Amministrazione statale liberata nei confronti di questi.

Qualora si verifichi dissenso tra i condomini circa la ubicazione dell'area e la progettazione della ricostruzione, sarà presa in esame, in deroga agli articoli 1128 e 1136, secondo e quarto comma del codice civile, la proposta espressa dai partecipanti al condominio che rappresentino un terzo dei condomini e più della metà del valore dell'edificio.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Chiedo di essere autorizzato al coordinamento. Se non vi sono obiezioni così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Passiamo all'esame degli ordini del giorno.

Il primo, presentato dal deputato Abelli è così formulato:

« La Camera,

constatata la necessità di avere uno strumento legislativo adeguato che possa risolvere in forma automatica i problemi connessi alle pubbliche calamità, senza dover ricorrere — ogni qual volta eventi eccezionali si manifestano — a leggi speciali che, per la logica urgenza della loro approvazione, possono anche risultare documenti lacunosi ed imperfetti;

considerata l'utilità che un ben preciso settore della pubblica amministrazione sia tecnicamente preparato ad assolvere i compiti connessi a tale genere di interventi,

invita il Governo

a voler esaminare nella sua interezza e complessità tutto il problema dei danni conseguenti alle pubbliche calamità e a presentare al più presto una soluzione adeguata nel senso sopra accennato ».

SPASARI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Lo accetto come raccomandazione.

PRESIDENTE. Do lettura del seguente ordine del giorno presentato dagli onorevoli Fusaro, Colleselli e Corona Giacomo:

« La Camera,

nell'approvare il disegno di legge n. 654 recante "Provvidenze a favore delle zone de-

vastate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963"

invita il Governo

a far sì che le diverse forme di assistenza provenienti da Enti e privati vengano, ad opera del Commissario governativo, coordinate al fine di evitare sovrapposizioni di interventi o sperequazioni nella destinazione ».

SPASARI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Lo accetto come raccomandazione.

PRESIDENTE. Do lettura del seguente ordine del giorno presentato dagli onorevoli Corona Giacomo, Fusaro, Colleselli e Bressani:

« La Camera,

nell'approvare il disegno di legge n. 654,

invita il Governo

a predisporre con la massima sollecitudine un disegno di legge diretto a corrispondere un indennizzo a quanti non siano nella condizione di provvedere alla ricostruzione delle abitazioni o alla riattivazione delle aziende ».

Sullo stesso problema vi è poi il seguente ordine del giorno presentato dall'onorevole Abelli:

« La Camera,

nell'approvare il disegno di legge n. 654,

invita il Governo

a predisporre apposite norme affinché a coloro che non possono o non intendano ricostruire i beni distrutti sia concesso un indennizzo rapportato all'entità del danno pari:

a) al 75 per cento fino al limite di 3 milioni per i fabbricati di cui all'articolo 4;

b) al 50 per cento per gli artigiani e piccoli commercianti;

c) al 20 per cento per gli industriali;

d) al 70 per cento per le aziende agricole.

La misura dell'indennizzo deve essere stabilita in base all'articolo 14 previa valutazione, operata per il punto a) dal Genio civile, per i punti b) e c) dagli uffici provinciali dell'industria e del commercio, per il punto d) dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura e dall'Ispettorato ripartimentale delle foreste e viene pagata in base all'articolo 15 del provvedimento concernente provvidenze a favore delle zone devastate dalla catastrofe del Vajont ».

IV LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 OTTOBRE 1963

Vi è poi il seguente ordine del giorno proposto dall'onorevole Amendola Pietro:

« La Commissione Lavori pubblici,
impegna il Governo

a studiare gli elementi di fatto che consentano a tutti gli aventi diritto che per comprovate ragioni di forza maggiore siano impossibilitati ad utilizzare i contributi per la ricostruzione, sarà corrisposto un indennizzo pari al 50 per cento del contributo spettante ».

SPASARI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Li accetto come raccomandazione.

AMENDOLA PIETRO. Chiedo che sia posto in votazione.

ABELLI. Anche io.

CORONA GIACOMO. Anche noi.

PRESIDENTE. Pongo i 3 ordini del giorno in votazione congiunta.

(Sono approvati alla unanimità).

Gli onorevoli Vianello, Lizzero, Amendola Pietro, Franco Raffaele, Poerio e Marchesi hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La Camera

impegna il Governo

a predisporre provvedimenti per il riconoscimento della qualifica di caduto sul lavoro a tutti i deceduti per la catastrofe del bacino del Vajont che siano stati dipendenti da una qualsiasi azienda industriale, commerciale, artigiana, od agricola o di altra natura, sia di Ente pubblico che di aziende o uffici privati; e affinché un conseguente indennizzo sia dato ai superstiti.

Analogo riconoscimento dovrà essere riservato ai coltivatori diretti, fittavoli, artigiani, esercenti, commercianti e professionisti ».

Gli onorevoli Corona Giacomo, Colleselli e Fusaro hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La Commissione permanente dei lavori pubblici della Camera,

invita il Governo

a predisporre un provvedimento che preveda, a secondo dei casi, il riconoscimento della causa di servizio o della causa di lavoro per le vittime della catastrofe della diga del Vajont ».

SPASARI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Li accetto come raccomandazione.

PRESIDENTE. Do lettura del seguente ordine del giorno presentato dagli onorevoli

Lizzero, Vianello, Franco Raffaele, Poerio, Marchesi e Amendola Pietro:

« La Camera

impegna il Governo

a predisporre i necessari provvedimenti legislativi al fine di provvedere:

a) al rimborso agli emigranti che rientrano per ricercare i parenti e svolgere le pratiche relative ai loro diritti, delle spese di viaggio e di soggiorno in albergo;

b) a disporre un contributo straordinario per le amministrazioni di Cimolais e Claut, in ragione degli oneri sopportati dalle loro popolazioni che hanno dovuto accogliere gli sfollati di Erto e Casso; contributo che sarà devoluto per il risarcimento delle famiglie, aziende ed enti ospitanti ».

SPASARI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Lo accetto come raccomandazione.

PRESIDENTE. Do lettura del seguente ordine del giorno presentato dagli onorevoli Amendola Pietro, Vianello, Lizzero, Franco Raffaele, Marchesi e Poerio:

« La Commissione dei lavori pubblici della Camera, a conclusione dell'esame del disegno di legge 1963,

impegna il Governo

a soddisfare entro i due anni dall'entrata in vigore della legge l'esigenza unanimemente sentita che le imprese completamente disastrose siano sollevate dall'obbligo di far fronte alla prosecuzione e alla ultimazione degli ammortamenti che erano in corso al momento dell'evento catastrofico per i finanziamenti concessi in base alle leggi speciali che prevedono incentivi a favore delle industrie, del commercio e dell'artigianato ».

SPASARI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Lo accetto come raccomandazione.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Amendola Pietro, Franco Raffaele, Vianello, Lizzero, Poerio hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La Commissione dei lavori pubblici,
a conclusione dell'esame del disegno di legge n. 654,

impegna il Governo

ad assegnare direttamente alle amministrazioni comunali interessate tutti i fondi raccolti dalla R.A.I.-TV. o pervenuti comunque al Governo, dall'interno e dall'estero, in segno di solidarietà con le popolazioni disastrose del Vajont ».

SPASARI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Lo accetto come raccomandazione.

PRESIDENTE. Di lettura del seguente ordine del giorno presentato dall'onorevole Alessandrini:

« La Camera,

preso atto che i lavoratori subordinati rimasti senza lavoro a seguito del disastro del Vajont, potrebbero essere privati della assistenza previdenziale, mutualistica ed assicurativa in genere,

invita il Governo

a predisporre adeguati provvedimenti perché siano corrisposte ai lavoratori stessi e alle loro famiglie le prestazioni previste da tutte le leggi che disciplinano la materia ».

SPASARI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Lo accetto come raccomandazione.

ALESSANDRINI, *Relatore*. Ritengo opportuno che l'ordine del giorno sia posto in votazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine del giorno Alessandrini.

(E approvato all'unanimità).

Di lettura del seguente ordine del giorno presentato dall'onorevole Franco Raffaele:

« La Commissione Lavori pubblici, nel discutere il disegno di legge n. 654,

considerato che con la presente legge non tutti i lavoratori disoccupati a causa del disastro del Vajont possono beneficiare dell'indennità speciale prevista dall'articolo 23,

impegna il Governo

ad assicurare un sussidio per un periodo di sei mesi di lire 1.200 al capo famiglia e lire 400 alle persone a suo carico previsti da altri stanziamenti governativi ».

SPASARI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Lo accolgo in quanto le disposizioni in esso invocate sono già in atto.

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Vianello. Ne ha facoltà.

VIANELLO. Data l'importanza della discussione che si è svolta, ritengo che anche i colleghi delle altre parti politiche convengano sulla opportunità che la posizione della mia parte

politica sia precisata; ritengo che sia nostro diritto e nostro dovere farlo.

Il provvedimento che stiamo per votare predisporre nel suo complesso provvidenze immediate — a nostro giudizio forse tardive — a favore delle popolazioni colpite dal disastro. Contiene però non solo limiti gravi, di natura quantitativa per ciò che riguarda gli stanziamenti, ma anche impostazioni profondamente errate.

Noi riconosciamo l'urgenza del provvedimento tanto è vero che siamo qui riuniti da oltre dodici ore, contribuendo nei limiti del possibile (considerato che il testo ci è stato consegnato soltanto stamane), a migliorarne l'impostazione.

Se rispetto al testo originario alcuni elementi positivi sono stati apportati, tuttavia riteniamo che gravi lacune e storture, nonché alcune impostazioni inaccettabili esistano tuttora. Ci sia consentito riepilorarle brevemente.

Siamo lieti innanzitutto che sia stato accettato il principio in forza del quale il trasferimento dei centri abitati dovrà avvenire « di intesa » con le amministrazioni comunali interessate; che sia stata semplificata la procedura richiesta per l'accertamento dei danni; che sia stato accettato l'aumento del contributo dello Stato a favore dei privati che intendano ricostruire; che siano state tenute presenti le esigenze dei piani regolatori e della legge n. 167; che sia stato accettato il principio dell'indennità per la perdita delle suppellettili; che sia stato conseguito un miglioramento per quanto riguarda le provvidenze a favore delle aziende industriali, commerciali ed artigiane attraverso la elevazione della misura del contributo a carico dello Stato; che siano stati apportati miglioramenti per quanto riguarda le abitazioni rurali, per quanto si riferisce alla questione dei frutti pendenti e delle scorte nonché per ciò che concerne le attribuzioni della Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina; che siano stati ottenuti alcuni leggeri miglioramenti per quanto riguarda la indennità da corrispondere ai disoccupati.

Siamo spiacenti che la questione relativa alle provvidenze per i caduti sia stata accettata soltanto come ordine del giorno.

Senza dubbio nel corso della discussione sono stati apportati miglioramenti al testo del disegno di legge: restano tuttavia delle gravi lacune, dei gravi limiti, alcuni di natura economica, altri di natura politica.

Limiti di carattere economico molto gravi restano in primo luogo per ciò che riguarda il contributo per la ricostruzione dei fabbricati

di proprietà privata di qualsiasi natura la cui misura di quattro milioni resta per noi ingiustificabile, soprattutto in considerazione dei prezzi attualmente vigenti; in secondo luogo per ciò che si riferisce al risarcimento dei danni alle piccole industrie e all'industria turistica. Altre gravi lacune sono costituite dal fatto che non si sia voluta tramutare la moratoria per il pagamento degli interessi, secondo la nostra proposta, in una sospensiva delle rate di ammortamento; dal fatto che non si sia voluto dare agli enti locali un contributo a completo pareggio del bilancio, senza imporre loro il ricorso ad ulteriori mutui che tutti sappiamo quanto pesino sulle amministrazioni locali; dal fatto che non si siano voluti sospendere i tributi provinciali e comunali per un periodo più lungo per Belluno e gli altri comuni interessati; dal fatto che non si sia voluto prorogare il termine di trenta giorni per il rimpatrio dei lavoratori; dal fatto che non sia stato stabilito un minimo in relazione alla retribuzione che i lavoratori percepivano; dal fatto che sia stato respinto il principio del rimborso agli emigrati delle spese che incontrano per venire a trovare coloro che non ci sono più.

ALESSANDRINI, *Relatore*. È stato proposto?

VIANELLO. Sì, con un articolo aggiuntivo che è stato respinto pochi minuti fa.

Gravi, più di queste misure economiche, sono due decisioni sulle quali a noi rincresce non si sia potuti arrivare ad un'intesa poiché le ritenevamo di importanza eccezionale. Esse riguardano l'impostazione democratica del provvedimento. Noi abbiamo ribadito anche per questo provvedimento la necessità di una impostazione democratica e decentrata contro l'impostazione accentratrice e — mi sia consentito — antidemocratica che si può essere tentati a dare dell'assistenza. Mi riferisco alla nostra richiesta che l'assistenza fosse data tramite i consigli comunali o gli enti comunali di assistenza, mentre si è voluto affidare questo compito alle prefetture; non si è potuto, in secondo luogo, giungere ad una intesa circa la commissione per la valutazione dei danni subiti e l'accertamento della necessità di trasferimento delle aziende. Si è voluto che fosse il prefetto a decidere, dopo essersi limitato a sentire una commissione di carattere burocratico, mentre noi sostenevamo la necessità di un allargamento della commissione.

Per questi motivi, noi riconosciamo che alcuni miglioramenti, anche con il nostro contributo, al provvedimento sono stati apportati.

Restano però le questioni negative che riguardano i limiti di democraticità del provvedimento e limiti seri al risarcimento dei danni subiti da privati e da aziende industriali, commerciali e turistiche.

Per queste lacune, che fanno sì che il provvedimento, a nostro giudizio, non corrisponde alle necessità urgenti e al concetto, a cui molto teniamo, del risarcimento integrale di un danno causato dalla incuria delle autorità amministrative e politiche, e dimostrano, invece, scarso rispetto per la democrazia, per gli enti locali e per le popolazioni, il nostro gruppo si asterrà dalla votazione di questo disegno di legge.

CORONA GIACOMO. Nell'esame che si deve fare del provvedimento occorre soprattutto vedere se esso corrisponde alle esigenze della ricostruzione e del reinserimento della popolazione nella vita sociale. Un provvedimento come questo ha delle manchevolezze, è un provvedimento perfettibile sia dal punto di vista sostanziale che formale.

Il fatto che molte delle questioni che sono state prospettate durante la discussione siano state prospettate in ordini del giorno veramente impegnativi per il Governo sta a dimostrare che questo provvedimento non rappresenta l'*optimum* e che dovrà quindi essere integrato per mezzo di successivi altri provvedimenti che lo perfezioneranno, lo completeranno e lo miglioreranno.

Certamente c'è un'ombra, e riguarda la ricostruzione dei fabbricati.

Qui si pone un problema di diversa natura, un problema che riveste carattere generale. A questo proposito il Ministro Sullo ha detto esplicitamente che, nel caso in cui la Commissione, nella sua sovranità, avesse deciso in maniera difforme rispetto alle proposte fatte dal Governo, si sarebbe corso il rischio di dover modificare tutta la legislatura esistente in materia e in modo particolare le norme approvate di recente che riguardano le zone terremotate del Sannio e dell'Irpinia.

Tuttavia, onorevoli colleghi, io sono convinto che questa notte, nel complesso, abbiamo svolto un lavoro costruttivo, seppure faticoso, per migliorare il provvedimento presentato dal Governo, così come è stato riconosciuto persino — cosa di per sé abbastanza significativa — dagli stessi deputati del gruppo comunista.

Insomma gli organi che saranno incaricati di applicare questa legge avranno nelle mani uno strumento abbastanza efficiente che, unito all'alacrità e all'operosità delle nostre popola-

zioni, consentirà l'avvio dell'opera di ricostruzione.

Il provvedimento non è completo, non è perfetto, è stato detto e ripetuto. Ma noi siamo qui, il Governo sarà pronto, di fronte alle esigenze che via via si presenteranno, a venire incontro a quelle infelici popolazioni, affinché possano sentire che il cuore di tutto il Paese è vicino a loro, non soltanto con manifestazioni verbali o di gonfia retorica, ma anche con la concretezza degli aiuti che con questa legge sarà possibile approntare.

ABELLI. Mi sia consentito esprimere brevi considerazioni, non tanto per riprendere obiezioni e perplessità che sono state dibattute nel corso di questa lunga discussione, quanto per lamentare il fatto che questo documento legislativo che stiamo per approvare definitivamente, sia tecnicamente inadeguato.

Da questo punto di vista sono lieto che il Governo abbia accolto come raccomandazione il nostro ordine del giorno concernente il riordinamento di tutta la materia delle provvidenze relative ai danni derivanti da pubbliche calamità e mi auguro che effettivamente sul piano pratico l'impegno assunto con l'accettazione dell'ordine del giorno stesso venga mantenuto.

Per le ragioni e le critiche di fondo che abbiamo avuto modo di illustrare ampiamente e che non starò qui a ripetere a nome del mio gruppo dichiaro che non voteremo a favore di questo provvedimento; ma per non pregiudicare l'erogazione di quei benefici, che noi consideriamo inadeguati, a favore delle popolazioni colpite, non voteremo nemmeno contro. Pertanto, il mio gruppo si asterrà dalla votazione.

TAVERNA. Data la fretta con la quale è stato discusso questo provvedimento e date le lacune che noi non abbiamo mancato di porre in evidenza, anche il mio gruppo dovrebbe astenersi dalla votazione.

Di fronte però alle impellenti esigenze delle sventurate popolazioni colpite dal disastro e solo per offrire una prova concreta che il Governo viene in qualche modo incontro alle esigenze della ricostruzione e della ripresa della vita in quelle zone dichiaro, a nome personale, di votare a favore del provvedimento stesso.

SPASARI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Devo dichiarare innanzitutto che bisogna respingere le affermazioni di antidemocraticità della legge, ma nello stesso tempo, devo dare atto alla Commissione del lavoro compiuto e compiacermi con essa, tanto più che lo stesso onorevole Vianello, ha affermato che il provvedimento è stato mi-

gliorato attraverso la lunga e laboriosa discussione, così come del resto lo ha confermato l'onorevole Taverna sia pure con diversa conclusione in quanto, mentre quest'ultimo collega ha dichiarato di votare a favore del provvedimento rendendosi conto della sua urgenza, l'onorevole Vianello ha dichiarato a nome del suo gruppo di astenersi.

Mi auguro comunque che il provvedimento possa essere approvato anche da parte del Senato; se lo sarà, si disporrà del primo strumento, onorevoli colleghi, necessario per iniziare la ricostruzione delle zone devastate, unico scopo di questo provvedimento. Lo ha detto all'inizio della seduta l'onorevole Ministro ed io voglio ripeterlo ancora una volta: lo scopo è proprio quello di iniziare la ricostruzione e di dare i primi urgenti aiuti; tanto è vero che domani si provvederà attraverso un decreto legge ad altri stanziamenti. Che la legge venga migliorata, come del resto avvenuto per il terremoto dell'Irpinia e del Sannio, ce lo auguriamo tutti e in primo luogo il Governo.

Accogliendo sia pure come raccomandazione gli ordini del giorno presentati, do l'assicurazione che se si riconoscerà — come credo avverrà, specialmente dopo i primi accertamenti e l'inizio dei lavori — la necessità di migliorare questo provvedimento, il Governo sarà orgoglioso di farlo perché esso, come voi e come tutto il Paese, sente la gravità della sciagura che ha colpito la nazione.

PRESIDENTE. Desidero dare atto agli onorevoli colleghi della loro collaborazione. Si è trattato di una seduta nel corso della quale abbiamo dovuto condensare un dibattito nutrito e vivace; del resto ciò era necessario perché ci troviamo di fronte, onorevoli colleghi, ad una tragedia veramente eccezionale nella nostra storia.

Ringrazio tutti i funzionari, a cominciare dal Direttore Generale delle Commissioni, dottor Cosentino, il Segretario della Commissione dottor Pacelli, coadiuvato dal dottor Verdrosi, Segretario della Commissione Agricoltura, i funzionari stenografi, i commessi e quanti hanno dato la loro collaborazione a questa nostra fatica. Un ringraziamento particolare all'onorevole Relatore che si è sobbarcato ad una fatica non indifferente.

(La seduta, sospesa alle ore 5,20, riprende alle ore 5,50).

PRESIDENTE. Durante questo intervallo ho proceduto, d'intesa con gli onorevoli rappresentanti del Governo e con la collaborazione dei funzionari della Camera, al coordinamento degli articoli del provvedimento.

Do ora lettura del testo coordinato degli articoli stessi, avvertendo che, in mancanza di osservazioni od emendamenti, li porrò successivamente in votazione.

OPERE PUBBLICHE ED ABITATI

ART. 1.

Per gli adempimenti previsti dalla presente legge, di competenza del Ministero dei lavori pubblici, in dipendenza dei danni causati dalla catastrofe della diga del Vajont in data 9 ottobre 1963, nei comuni di Longarone, Castellavazzo, Ospitale di Cadore, Soverzene, Ponte delle Alpi, Limana e Belluno, quest'ultimo limitatamente alle località Borgo Piave e Lambioi, della provincia di Belluno e nel comune di Erto e Casso della provincia di Udine è autorizzato un primo stanziamento di lire 10 miliardi di cui:

1) lire 1 miliardo per gli interventi di pronto soccorso ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010, ratificato con legge 18 dicembre 1952, n. 3136;

2) lire 2 miliardi per il ripristino di opere di enti pubblici;

3) lire 3 miliardi per sistemazioni urbanistiche anche connesse col trasferimento degli abitati;

4) lire 4 miliardi per contributi per la riparazione e la ricostruzione di fabbricati di proprietà privata.

La spesa di cui al precedente comma sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1963-64.

(È approvato).

ART. 2.

Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a procedere, a totale carico dello stanziamento di cui all'articolo 1, n. 2 e n. 3:

a) al ripristino dei danni alle opere pubbliche di conto dello Stato;

b) al ripristino di opere idrauliche di seconda, terza e quarta categoria, nonché dei corsi d'acqua non classificati ed assimilati;

c) alle opere di riparazione e di ricostruzione di edifici pubblici o di uso pubblico, di acquedotti, di fognature, di cimiteri ed altre opere igieniche e sanitarie, di impianti di illuminazione, di edifici scolastici e scuole materne, di case comunali, di chiese parrocchiali succursali ed assimilate e relative case canoniche, di strade statali, provinciali, comunali

e vicinali, nonché di edifici adibiti ad uso di culto e di beneficenza che rientrino fra quelli indicati nel decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 35, modificato con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 maggio 1947, n. 649, ratificato con legge 10 agosto 1950, n. 784;

d) al consolidamento e all'eventuale trasferimento di abitati.

(È approvato).

ART. 3.

I piani regolatori adottati dalle Amministrazioni comunali saranno approvati con la procedura speciale prevista dagli articoli 21, comma quinto, sesto e settimo, e 23 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431.

Il Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per l'interno, su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici e d'intesa con le Amministrazioni comunali interessate, determinerà i centri abitati che dovranno essere trasferiti.

La spesa per le aree occorrenti per il trasferimento degli abitati ricadenti nel piano regolatore è a totale carico dello Stato.

I lavori da eseguire ai sensi del presente articolo e le espropriazioni delle aree occorrenti per il trasferimento degli abitati sono dichiarati di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti tutti gli effetti di legge.

L'indennità di espropriazione viene, in ogni caso, determinata a norma dell'articolo 12 della legge 18 aprile 1962, n. 167.

Il valore venale delle aree di cui al secondo comma dell'articolo 12 della legge 18 aprile 1962, n. 167, è riferito alla data di due anni prima dell'entrata in vigore della presente legge.

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici saranno stabiliti i criteri per l'assegnazione delle aree ai privati.

(È approvato).

ART. 4.

Nei comuni e nelle località indicati all'articolo 1 il Ministro per i lavori pubblici è autorizzato a provvedere alla concessione di contributi nella spesa per la ricostruzione o riparazione di fabbricati di proprietà privata di qualsiasi natura e destinazione, col limite massimo di lire 4 milioni per ciascuna unità immobiliare distrutta o danneggiata.

Il contributo di cui al comma precedente è elevato a lire 4 milioni 500 mila nei confronti dei proprietari di una sola unità im-

mobiliare adibita ad uso di abitazione della propria famiglia e il cui nucleo familiare sia di numero superiore a 5 membri.

Detti contributi saranno commisurati entro tale limite al cento per cento della spesa per la ricostruzione o riparazione di ciascuna unità immobiliare.

Il Ministro per i lavori pubblici è autorizzato a provvedere alla concessione dei contributi di cui ai precedenti commi anche sulla spesa per la ricostruzione dei fabbricati di proprietà privata che dovranno essere abbandonati a seguito del trasferimento di centri abitati a norma dell'articolo 3.

(È approvato).

ART. 5.

Ai fini della commisurazione dei contributi di cui all'articolo 4 la spesa per la ricostruzione o riparazione dei fabbricati distrutti, danneggiati o trasferiti, viene determinata secondo i prezzi vigenti al momento dell'approvazione della perizia.

In ogni caso le unità immobiliari ricostruite — ed in quanto possibile, le unità immobiliari riparate — devono almeno essere conformi alle prescrizioni dell'articolo 2 della legge 10 agosto 1950, n. 715, secondo le esigenze del nucleo familiare, e il contributo sarà commisurato alla spesa necessaria, entro il limite di cui all'articolo 4.

I contributi previsti dalla presente legge possono essere concessi purché gli interessati, prima dell'inizio dei lavori, ne abbiano dato comunicazione al competente ufficio del genio civile e questo abbia proceduto all'accertamento del danno.

A coloro ai quali sono stati concessi i contributi previsti dalla presente legge, saranno, a richiesta, accordate anticipazioni non inferiori al 30 per cento dell'ammontare del contributo per l'esecuzione delle opere; la rimanente parte verrà erogata secondo gli stati di avanzamento dei lavori.

La concessione dei tributi di cui all'articolo precedente è demandata ai competenti provveditori regionali alle opere pubbliche.

(È approvato).

ART. 6.

Con la legge di bilancio saranno annualmente determinate, per il prossimo triennio, le somme necessarie per gli ulteriori inter-

venti in attuazione dei precedenti articoli della presente legge.

(È approvato).

INTERVENTI ASSISTENZIALI

ART. 7.

È autorizzata la spesa di lire 1 miliardo da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1963-64, per interventi di carattere assistenziale e di emergenza, compreso l'indennizzo per la perdita di vestiario, biancheria e mobilio.

(È approvato).

SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO DEI TRIBUTI — INTEGRAZIONI A FAVORE DEI BILANCI COMUNALI E PROVINCIALI

ART. 8.

Il Ministro per le finanze è autorizzato a sospendere, fino al 31 dicembre 1964, con proprio decreto, da emanarsi di concerto con il Ministro del tesoro, il pagamento dei tributi erariali, provinciali e comunali nei comuni di Longarone, Castellavazzo, Ospitale di Cadore, Soverzene in provincia di Belluno e Erto e Casso in provincia di Udine. Negli altri comuni e località di cui all'articolo 1 della presente legge, la sospensione, in relazione al danno comunque subito, potrà essere concessa, a domanda degli interessati.

(È approvato).

ART. 9.

Alle Amministrazioni provinciali di Belluno e di Udine ed ai comuni di Longarone, Castellavazzo, Ospitale di Cadore e Soverzene in provincia di Belluno e Erto e Casso in provincia di Udine, possono essere concessi, fino al 31 dicembre 1965, contributi integrativi da parte dello Stato, al fine di conseguire il pareggio economico del proprio bilancio, in aggiunta a quelli previsti dall'articolo 1 della legge 3 febbraio 1963, n. 56.

A favore degli Enti stessi sarà autorizzata l'assunzione di mutui ai sensi degli articoli 1, 2 e 3 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51, e delle norme contenute nella legge 14 marzo 1961, n. 174, per far fronte al disavanzo economico non coperto dai predetti contributi.

IV LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 OTTOBRE 1963

I relativi provvedimenti sono adottati, su proposta della Commissione centrale per la finanza locale, in sede di approvazione o di eventuale revisione dei bilanci per l'anno 1963 e di approvazione dei bilanci per gli anni 1964 e 1965 degli Enti interessati con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con i Ministri per le finanze e per il tesoro.

(È approvato).

ART. 10.

Nelle more dei provvedimenti previsti nell'articolo precedente, il Ministro per l'interno, qualora sia necessario per consentire la corrispondenza delle competenze al personale dipendente e per il funzionamento di servizi pubblici, è autorizzato a disporre anticipazioni sui contributi predetti, in misura non superiore al terzo dell'importo complessivo delle spese obbligatorie ordinarie e straordinarie ricorrenti, autorizzate nel bilancio precedente.

Di tali anticipazioni sarà tenuto conto in sede di concessione dei contributi di cui all'articolo precedente.

(È approvato).

ART. 11.

Per gli adempimenti previsti dai precedenti articoli 9 e 10 è autorizzato lo stanziamento di lire 900 milioni nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, da ripartirsi come appresso:

esercizio finanziario 1963-64: lire 300 milioni;

esercizio finanziario 1964-65: lire 300 milioni.

esercizio finanziario 1965-66: lire 300 milioni;

(È approvato).

AZIENDE INDUSTRIALI, COMMERCIALI ED ARTIGIANE

ART. 12.

Alle imprese, site nei territori dei comuni e località di cui all'articolo 1, che intendano riattivare, ricostruire o installare nuovi impianti ai sensi del successivo articolo 13, sono concessi:

a) un contributo a carico dello Stato fino ad un massimo del 30 per cento da corrispondersi in base a stati di avanzamento della riatt-

tivazione, della ricostruzione, della installazione del nuovo impianto e ricostituzione delle scorte accertate dall'Ufficio tecnico erariale. Per le imprese artigiane, il contributo è determinato nella misura massima del 50 per cento;

b) un finanziamento con garanzia dello Stato nella misura del 70 per cento della spesa complessiva e con un tasso di interesse non superiore al 3 per cento comprensivo delle spese ammortizzabili in 15 anni, occorrente per la ricostruzione dell'impresa, restando a carico dello Stato la differenza fra il tasso del 3 per cento e l'interesse bancario. Per le imprese artigiane, la misura del finanziamento è del 50 per cento.

(È approvato).

ART. 13.

Le provvidenze previste dal precedente articolo 12 sono concesse per la riattivazione o ricostruzione degli impianti e laboratori danneggiati o distrutti o per l'installazione di nuovi impianti, nonché per la ricostituzione delle scorte.

Le provvidenze si applicano altresì a favore delle imprese industriali, commerciali ed artigiane che fossero costrette a trasferirsi a seguito dello sgombero degli abitati.

La ricostruzione e la installazione di un nuovo impianto può avvenire anche in località diversa da quella originaria purché nel territorio delle provincie di Belluno e di Udine.

Ove si tratti di un nuovo impianto industriale la ricostruzione e la installazione può avvenire in località diversa da quella originaria purché nei territori dei comuni di cui all'articolo 1 e comuni limitrofi.

(È approvato).

ART. 14.

L'entità del danno subito da ciascuna impresa o la necessità del trasferimento, ai fini dell'applicazione delle provvidenze previste dal precedente articolo 12 è accertata dal Prefetto della provincia, sentita una commissione presieduta dall'Intendente di finanza e composta dal Capo dell'Ufficio tecnico erariale, dal Direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro, dal Presidente della Camera di commercio, industria ed agricoltura e dal Direttore dell'Ufficio provinciale dell'industria e commercio.

(È approvato).

ART. 15.

I contributi di cui all'articolo 12, lettera a), sono concessi dal Prefetto con proprio decreto e corrisposti dall'Intendente di finanza mediante ordinativi tratti sui fondi anticipati con ordine di accreditamento. Alle imprese alle quali sono stati concessi contributi a norma dell'articolo 12 della presente legge saranno, a richiesta, accordate anticipazioni non inferiori al 30 per cento dell'ammontare del contributo per l'esecuzione delle opere; la rimanente parte verrà erogata secondo gli stati di avanzamento dei lavori.

(È approvato).

ART. 16.

A favore delle imprese di cui all'articolo 12 è concessa la moratoria per la durata di due anni nei confronti degli ammortamenti in corso al momento dell'evento catastrofico per i finanziamenti concessi, in base alle leggi speciali che prevedono incentivi a favore delle industrie, del commercio e dell'artigianato.

(È approvato).

ART. 17.

I titolari di autorizzazioni comunali o prefettizie o ministeriali per la vendita di merci al pubblico o per l'esercizio di pubblici servizi i quali, in conseguenza degli eventi di cui all'articolo 1, intendano trasferire in altra zona delle due province o in provincia limitrofa il proprio esercizio potranno chiedere le nuove autorizzazioni alle competenti autorità, le quali sono tenute a rilasciarle in base al solo accertamento della preesistente autorizzazione.

La stessa norma si applica alle attività soggette a licenze di polizia.

(È approvato).

ART. 18.

Il Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per l'industria e commercio, è autorizzato a concedere ad Istituti di credito di diritto pubblico e ad enti esercenti il credito mobiliare, la garanzia dello Stato per i finanziamenti di cui all'articolo 12, entro il limite complessivo di lire quattro miliardi.

(È approvato).

ART. 19.

Con apposite convenzioni saranno regolati i rapporti fra lo Stato e gli istituti e le aziende di credito:

a) per consentire agli stessi di concedere finanziamenti alle imprese danneggiate al tasso di interesse previsto dall'articolo 12;

b) per il pagamento degli interessi durante il periodo di moratoria previsto dall'articolo 16.

(È approvato).

ART. 20.

Per la concessione dei contributi previsti dal precedente articolo 12, lettera a), è autorizzata la spesa di lire 1.200 milioni, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e commercio in ragione di lire 600 milioni per l'esercizio 1963-1964 e di lire 600 milioni per l'esercizio 1964-1965.

Per la concessione del contributo di cui alla lettera b) dell'articolo 12 è autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e commercio, in ragione di lire 100 milioni in ciascuno degli esercizi finanziari dal 1963-64 al 1977-78.

Per il pagamento degli interessi di moratoria di cui all'articolo 19, lettera b), è autorizzata la spesa di lire 40 milioni, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e commercio, in ragione di lire 20 milioni in ciascuno degli esercizi finanziari 1963-64 e 1964-65.

(È approvato).

AZIENDE AGRICOLE

ART. 21.

È autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'applicazione delle provvidenze previste all'articolo 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, a favore delle aziende agricole ricadenti nei comuni e località indicati nell'articolo 1 della presente legge, danneggiate dalla anzidetta calamità o abbandonate a seguito dello sgombero degli abitati.

Le disposizioni di cui al precedente comma si riferiscono anche all'indennizzo dei frutti pendenti danneggiati o distrutti.

La disposizione di cui all'ultimo comma dell'articolo 1 della citata legge n. 739 si applica anche a favore dei proprietari di fondi rustici non coltivatori diretti.

Alla concessione e liquidazione dei contributi e delle somme di cui allo stesso articolo 1 provvedono gli Ispettorati provinciali dell'agricoltura e gli Ispettorati ripartimentali delle foreste competenti per territorio, ai quali gli interessati dovranno inoltrare domanda in carta libera entro il termine di sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge.

(È approvato)

ART. 22.

La Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina è autorizzata a rateizzare in 40 annualità, senza interessi, il prezzo dei terreni che essa venderà ai coltivatori diretti che, in conseguenza della predetta calamità, siano costretti a trasferire altrove la propria attività professionale.

La Cassa è altresì autorizzata ad assumere a proprio carico anche gli oneri accessori relativi a tali vendite.

La sussistenza delle condizioni di cui al primo comma è attestata dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura e dall'Ispettorato ripartimentale delle foreste.

(È approvato).

ART. 23.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale è autorizzato a sospendere fino al 31 dicembre 1964, con proprio decreto, da emanarsi di concerto con il Ministro per il tesoro, il pagamento dei contributi relativi alla pensione di invalidità e vecchiaia e per l'assistenza malattie a carico dei coltivatori diretti titolari di azienda residenti nei comuni di Longarone, Castellavazzo, Ospitale di Cadore, Soverzene in provincia di Belluno e Erto e Casso in provincia di Udine. Negli altri comuni e località di cui all'articolo 1 della presente legge la sospensione potrà essere concessa a domanda degli interessati comunque danneggiati.

A favore degli interessati sono provvisoriamente accreditati i contributi, il pagamento dei quali sia stato sospeso a norma del comma precedente.

(È approvato).

LAVORATORI SUBORDINATI

ART. 24.

Ai lavoratori che, alla data del 9 ottobre 1963, risultavano occupati alle dipendenze di terzi nei comuni di Longarone, Castellavazzo,

Ospitale di Cadore, Soverzene in provincia di Belluno e Erto e Casso in provincia di Udine o di aziende distrutte o danneggiate negli altri comuni e nelle località di cui all'articolo 1, ovvero risultavano privi di occupazione ed iscritti all'Ufficio di collocamento dei comuni specificati nel presente articolo o degli altri comuni indicati all'articolo 1, purché in quest'ultimo caso residenti in località disastata, nonché ai lavoratori che siano rimpatriati nei medesimi comuni e località entro trenta giorni dalla data suindicata, è concessa una indennità speciale di disoccupazione pari alla retribuzione giornaliera contrattuale spettante nei comuni anzidetti in relazione alla qualifica professionale del richiedente.

Ai beneficiari dell'indennità di cui al precedente comma sono anche corrisposti, a carico della relativa Cassa, gli assegni familiari nella misura normale.

(È approvato).

ART. 25.

L'indennità speciale di disoccupazione di cui al precedente articolo è attribuita per la durata massima di sei mesi, a decorrere dal 9 ottobre 1963 o dalla data del rimpatrio, ed è corrisposta a rate mensili anticipate.

L'indennità speciale sostituisce ed assorbe le integrazioni salariali e l'indennità ordinaria di disoccupazione.

Per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano all'indennità speciale le vigenti disposizioni sull'indennità ordinaria di disoccupazione.

(È approvato).

ART. 26.

I lavoratori di cui all'articolo 24 possono iscriversi, senza cambiare la propria residenza nelle liste di collocamento dell'Ufficio di altro comune.

Nell'ipotesi di richiesta numerica essi sono avviati al lavoro con precedenza rispetto agli altri iscritti nelle liste di collocamento salvo il disposto dell'articolo 15, penultimo capoverso della legge 29 luglio 1949, n. 264.

In caso di rioccupazione, ai lavoratori contemplati nell'articolo 24 è corrisposta dal datore di lavoro, salvo il rimborso da parte della gestione speciale di cui all'articolo seguente, una indennità di nuova sistemazione pari alla metà della indennità speciale spettante in caso

di disoccupazione, per la medesima durata e con la medesima decorrenza previste per quest'ultima.

(È approvato).

ART. 27.

Per le provvidenze di cui ai precedenti articoli 24 e 26 è istituita, presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, una gestione speciale nell'ambito della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria

Le spese sostenute dalla gestione speciale di cui al precedente comma saranno coperte da contributi straordinari della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria e dell'assicurazione per la disoccupazione involontaria.

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale determinerà, con proprio decreto, l'ammontare dei contributi straordinari da porre a carico delle gestioni predette.

Le somme necessarie per il funzionamento della gestione speciale saranno anticipate dalla Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria.

(È approvato).

ART. 28.

Le tessere e i documenti assicurativi perduti in occasione dell'evento catastrofico di cui all'articolo 1 sono ricostituiti, a richiesta del datore di lavoro, dei titolari o dei superstiti di questi.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale ricostituirà le tessere sulla base delle risultanze dei propri atti di ufficio e delle dichiarazioni dei richiedenti, previo parere favorevole dell'Ufficio provinciale del lavoro.

Per il conseguimento delle prestazioni previdenziali il certificato di morte può essere sostituito da un certificato provvisorio dell'Autorità comunale attestante la scomparsa in dipendenza dell'evento contemplato al primo comma.

(È approvato).

DISPOSIZIONI GENERALI E FINANZIARIE

ART. 29.

Per l'attuazione della presente legge si applicano le agevolazioni previste dall'articolo 28 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, e successive integrazioni e modificazioni.

(È approvato).

ART. 30.

Sono esenti dalla imposta di successione e dall'imposta sul valore netto globale delle successioni, le eredità, quote di eredità e legati devoluti nelle successioni dei deceduti in data 9 ottobre 1963 o successivamente a causa della catastrofe della diga del Vajont.

Sono equiparati ai deceduti le persone delle quali sia stata dichiarata, a norma dell'articolo 62 del Codice civile, la morte presunta o l'assenza in dipendenza della suddetta catastrofe.

(È approvato).

ART. 31.

Qualora, per la concessione di mutui, sovvenzioni e di ogni altra provvidenza a coloro che risultino danneggiati, occorra fornire la dimostrazione della proprietà di un immobile, la domanda deve essere corredata con un atto da cui risulti il possesso utile ai fini dell'articolo 1158 del Codice civile.

A tale fine potrà essere ammessa una dichiarazione giurata resa al pretore o al notaio dall'interessato e da quattro cittadini del luogo in cui è sito o era sito l'immobile, i quali attestino la notoria appartenenza di esso, e per quale titolo, a colui che richiede le singole provvidenze.

(È approvato).

ART. 32.

Quando l'edificio danneggiato o distrutto appartenga indivisamente a più persone, la domanda per ottenere il contributo può essere presentata da una sola di esse, anche nell'interesse degli altri proprietari.

Il comproprietario che ha presentato la domanda ha facoltà di eseguire i lavori e di riscuotere il contributo anche per conto degli altri comproprietari, restando l'Amministrazione statale liberata nei confronti di questi.

Qualora si verifichi dissenso tra i condomini circa l'ubicazione dell'area e la progettazione della ricostruzione, sarà presa in esame, in deroga agli articoli 1128 e 1136, secondo e quarto comma del Codice civile, la proposta espressa dai partecipanti al condominio che rappresentino un terzo dei condomini e più della metà del valore dell'edificio.

(È approvato).

ART. 33.

Resta salvo ed impregiudicato ogni diritto dello Stato e dei terzi per rivalsa nei confronti di eventuali responsabili del disastro.

(È approvato).

ART. 34.

All'onere di lire 12.520 milioni, derivante dall'attuazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1963-64, si farà fronte con una aliquota delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione del provvedimento legislativo concernente unificazione delle aliquote di imposta di bollo sulle cambiali e sugli altri effetti di commercio.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

ART. 35.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(È approvato).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta del seguente disegno di legge:

« Provvidenze a favore delle zone devastate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 » (654).

Presenti	30
Votanti	19
Astenuti	11
Maggioranza	10
Voti favorevoli	19
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Alessandrini, Armani, Baroni, Colleselli, Bisaglia, Bottari, Bressani, Calvetti, Carra, Corona Giacomo, De' Cocci, Degan, Fortini, Fracassi, Fusaro, Greggi, Rinaldi, Ripamonti, Taverna.

Si sono astenuti:

Abelli, Amendola Pietro, Angelini Giuseppe, Beragnoli, Cianca, Franco Raffaele, Jacazzi, Lizzero, Lusoli, Marchesi, Vianello.

La seduta termina alle 6,10, del 25 ottobre.

IL DIRETTORE

DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI